DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 94 — 20 aprile 1882

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA

annesso al R. decreto 13 *aprile* 1882, *num.* 701 (*Serie* 3ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 20 *aprile* 1882, *num.* 94

TITOLO I.
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO.

CAPO I.
Distribuzione della forza.

Art. 1. — *Distribuzione delle guardie per provincie.*

Le guardie di finanza sono ripartite per provincie, sotto la dipendenza degli intendenti di finanza.

Art. 2. — *Distribuzione delle guardie per brigate.*

§ 1. Il servizio si eseguisce per brigate. Queste si distinguono in:

a) Brigate stanziali;
b) Brigate volanti;
c) Brigate di mare;
d) Brigate di porto, lago o laguna.

§ 2. Le *brigate stanziali* sono collocate, per regola, lungo la frontiera di terra e lungo quei tratti di litorale ove la vigilanza può essere esercitata senza imbarcazioni.

§ 3. Il servizio di esse dev'essere continuo e collegato tanto di giorno, quanto di notte.

§ 4. Le *brigate volanti* ordinariamente stanno in seconda linea ed eseguiscono il servizio col mezzo di perlustrazioni e di appostamenti. Il servizio di seconda linea ha il duplice scopo di arrestare il contrabbando sfuggito alla vigilanza delle brigate di prima linea, e di appoggiare e sindacare il servizio che viene eseguito da esse.

§ 5. Le *brigate di mare* sono collocate lungo quei tratti di litorale che non possono venire sorvegliati senza imbarcazioni; vigilano il movimento della navigazione mercantile e da pesca lungo le coste, entro i 10 chilometri dalla sponda del mare, impediscono e reprimono i tentativi d'imbarco o di sbarco nei luoghi ove tali operazioni non sono permesse. Nei loro giri lungo le spiaggie, ed a seconda degli ordini ad esse impartiti dai loro comandanti, esercitano eziandio uno speciale sindacato sul servizio delle brigate di terra, di porto o laguna.

§ 6. Le *brigate di porto, lago o laguna* limitano la loro vigilanza al porto, al lago od alla laguna ove sono stanziate.

§ 7. I legni, dei quali sono provviste le brigate, debbono essere adoperati esclusivamente per scopi di servizio.

§ 8. È fatta eccezione per i capi di circolo e per i comandanti di luogotenenza i quali possono valersi, per la visita alle brigate, dei legni doganali dove manchino altri mezzi di trasporto. A ciò per altro essi debbono essere preventivamente autorizzati dagli intendenti di finanza.

§ 9. In nessun caso i legni doganali possono essere allontanati dai porti e dalle linee di sorveglianza.

Art. 3. — *Circoscrizione delle brigate.*

Ogni brigata ha una parte di territorio o di litorale su cui deve esercitare la propria vigilanza, nè può oltrepassarla senza permesso del capo di circolo o del comandante di luogotenenza, salvo per inseguire contrabbandieri, malfattori o persone che si fossero violentemente opposte all'esercizio delle sue attribuzioni, o per portare soccorso alle brigate limitrofe.

Art. 4. — *Comando delle brigate.*

§ 1. Ogni brigata è comandata da un maresciallo, brigadiere o sottobrigadiere che ne dirige il servizio sotto la propria responsabilità.

§ 2. Ove sono instituiti posti di guardia, il capoposto dirige il servizio sotto gli ordini del comandante la brigata dal quale dipende.

CAPO II.
Ordine, distribuzione ed esecuzione del servizio.

Art. 5. — *Ordine di servizio.*

§ 1. Ogni servizio comprende: l'ordine — l'esecuzione — il rapporto.

§ 2. Gli ordini di servizio sono impartiti dalle Intendenze di fi-

nanza, dai capi di circolo e dai comandanti di luogotenenza o di brigata.

§ 3. Tali ordini sono dati per iscritto; in caso d'urgenza si danno anche verbalmente.

§ 4. L'ordine di servizio per iscritto deve portare la firma di chi lo impartisce, ed è consegnato al capo drappello incaricato della esecuzione.

§ 5. I comandanti di luogotenenza debbono distribuire e dirigere il servizio delle dipendenti brigate, in modo che la linea di confine ed il territorio affidato alla loro vigilanza siano continuamente ed efficacemente sorvegliati.

§ 6. I capi di circolo sorvegliano la direzione e l'esecuzione del servizio per parte dei comandanti delle luogotenenze e delle brigate.

§ 7. Nessuno può abbandonare, senza regolare permesso, il posto di servizio che gli è assegnato, nè variare la consegna avuta, se non intervengono ordini od autorizzazioni superiori, o salvo che si tratti di impedire una contravvenzione.

§ 8. Se nell'eseguire il servizio sorgessero motivi plausibili per consigliarne la modificazione, il capo drappello può farlo sotto la propria responsabilità, salvo a renderne conto nel suo rapporto.

§ 9. Il comandante di brigata trascrive sull'apposito registro gli ordini di servizio che gli sono impartiti sia in iscritto, sia a voce, indicandovi il superiore da cui sono stati dati.

§ 10. Lo stesso comandante di brigata tiene inoltre un registro degli ordini da lui dati e dei risultamenti ottenuti. In esso si inscrivono, prima della esecuzione, consecutivamente giorno per giorno, senza interlinee e senza cancellature, gli ordini impartiti coi relativi risultati, e le variazioni avvenute nel personale per qualsiasi titolo.

§ 11. La trascrizione degli ordini di servizio deve essere fatta colla massima precisione, soprattutto nella parte che riguarda la indicazione dell'ora di partenza e di quella del ritorno e del luogo ove il servizio deve essere prestato, e ciò allo scopo che il superiore, cui spetta di riscontrare il servizio, possa portarsi senza perdita di tempo sul luogo dove lo si eseguisce.

§ 12. Prima d'intraprendere il servizio ordinato, il capo del drappello deve munirsi di un foglio sciolto del registro succitato, sul quale sia trascritto l'ordine di servizio che sta per eseguire. Tale foglio deve essere presentato, riportandone il visto, ad ogni superiore che sia incontrato dal drappello; ed al ritorno dal servizio deve essere restituito al comandante di brigata coll'indicazione della esecuzione e dei resultamenti ottenuti. Questi ultimi debbono essere trascritti sul registro dal capo brigata.

§ 13. Le brigate devono essere fornite d'una sufficiente provvista di fogli sciolti; i fogli consunti si uniscono in fine di mese al registro per la trasmissione al comandante di luogotenenza.

Art. 6. — *Ordini di travestimento.*

§ 1. I comandanti di luogotenenza, o le autorità superiori ad essi, possono ordinare che le guardie prestino un determinato servizio in abito borghese. All'uopo rilasciano un ordine scritto che vale per il solo caso in esso specificato.

§ 2. L'ordine di travestimento deve, per regola, essere staccato da un registro a madre e figlia, contenere il nome ed il cognome delle guardie ed il loro grado, e portare la firma dell'ufficiale col bollo dell'ufficio.

§ 3. Nelle visite e nelle perquisizioni, o nell'atto di constatare una contravvenzione, le guardie in borghese debbono rendere ostensibile, anche quando non ne siano richieste, l'ordine di travestimento.

§ 4. Gli ufficiali che avessero da compiere operazioni di servizio in abito borghese, devono essere muniti di una copia autentica del loro decreto di nomina. Nei verbali compilati per contravvenzioni accertate in abito borghese, deve essere indicato il documento che legittima il travestimento.

Art. 7. — *Distribuzione del servizio.*

§ 1. Per ogni brigata è stabilito un ordine particolare di servizio, nel quale sono indicati i cômpiti permanenti della brigata, e il modo con cui essa deve normalmente adempierli, in relazione alle condizioni locali. Tale ordine è formulato dal capo circolo ed approvato dall'Intendenza, che ne manda copia alla Direzione generale delle gabelle.

§ 2. Nei luoghi aperti e piani, ove da un solo punto si può esercitare un'estesa vigilanza, il servizio durante il giorno deve essere eseguito col maggior possibile risparmio di personale, per riservare quest'ultimo al servizio notturno.

§ 3. Le perlustrazioni si devono regolare a norma delle circostanze locali, avendo particolarmente di mira i luoghi ove riesce più facile ai contrabbandieri di tentare o consumare il contrabbando.

§ 4. È obbligo dei comandanti di brigata e degli ufficiali di procurarsi esatta conoscenza dei punti pei quali suolsi effettuare il contrabbando, delle circostanze di tempo e di luogo che possono favorirlo; a questo effetto devono studiare di combinare le mosse della forza dipendente in guisa che questa giunga sempre, per quanto è possibile, inaspettata, per vie diverse ed in numero sufficiente per affrontare con buon successo i contrabbandieri.

§ 5. Qualora occorra di dividere momentaneamente un drappello, si procura che i componenti di esso non si perdano l'un l'altro di vista, od almeno che possano facilmente radunarsi con segnali, che saranno però di frequente cambiati.

§ 6. Durante la notte, la vigilanza sulle rive del mare e dei laghi, dove non sono imbarcazioni, deve esercitarsi in assoluta vicinanza delle acque al fine di potere più facilmente scoprire i movimenti dei legni sospetti ed impedirne l'approdo.

§ 7. Nei casi di minacciato contrabbando i comandanti di brigata devono raddoppiare di vigilanza e percorrere spesso il territorio della propria brigata verso la linea di confine, assicurandosi della esatta esecuzione del servizio per parte dei loro dipendenti.

§ 8. In tali circostanze i comandanti delle brigate limitrofe devono concertare tra di essi il piano del servizio, avvisandone, sempre che torni possibile, il comandante di luogotenenza, affinchè, ove lo creda opportuno, intervenga ad assumerne la direzione.

Art. 8. — *Turni di servizio.*

§ 1. A meno che le accidentalità del terreno vi si oppongano, o la caserma sia troppo distante dal luogo in cui deve compiersi il servizio, questo viene di regola ordinato per 24 ore, ed è ripartito in tre periodi di otto ore ciascuno, cioè in turni di mattina, di sera e di notte.

§ 2. Le ore della andata e del ritorno devono essere sempre variate.

§ 3. I turni di servizio delle brigate volanti, massime nelle regioni alpestri, variano, di regola, da 24 a 48 ore e sono determinati a seconda delle esigenze del servizio.

§ 4. Nello stesso modo sono regolati i turni di servizio delle imbarcazioni, quando è eseguito da legni a vela.

§ 5. Gli intendenti di finanza, sulle proposte dei capi di circolo, possono variare temporaneamente la durata dei turni, quando le circostanze locali o la qualità del servizio lo richiedano. Ove le variazioni dovessero essere permanenti, gli intendenti devono riferirne alla Direzione generale delle gabelle.

§ 6. Nel distribuire alle guardie i turni di servizio, i comandanti di brigata devono aver cura che le fatiche di esso siano ripartite fra tutti i componenti la brigata equamente e secondo la loro particolare attitudine. In via ordinaria, ogni individuo di bassa forza deve prestare 12 ore di servizio ogni giorno; ed in

caso di bisogno, niuno può rifiutarsi ai servizi straordinari reclamati da speciali esigenze.

§ 7. I comandanti di brigata stabiliscono in ogni caserma l'orario del riposo, e proibiscono alle guardie che hanno compiuto il turno di servizio di uscire dalla caserma prima di essersi riposate, onde non avvenga che si presentino stanche al nuovo turno di servizio al quale sono obbligate.

Art. 9. — *Esecuzione del servizio.*

§ 1. Il servizio di vigilanza si compie col mezzo di:

a) Sentinelle, vedette o piantoni;

b) Perlustrazioni ed esplorazioni per terra, per mare, sui laghi e sui fiumi;

c) Appostamenti ed imboscate;

d) Visite di fabbriche ed altri luoghi pubblici soggetti a vigilanza, e perquisizioni domiciliari.

§ 2. Spetta inoltre alla guardia il servizio:

a) Dell'accompagnamento delle merci e dei generi sequestrati ed altri corpi di reato;

b) Del trasporto della corrispondenza d'ufficio;

c) Della scorta dei superiori.

Art. 10. — *Servizio di sentinella, di vedetta e di piantone.*

§ 1. I servizi di sentinella e di vedetta si fanno più specialmente per sorvegliare il movimento delle merci nei porti, nelle dogane, all'entrata e all'uscita dei depositi franchi, nelle manifatture e nei magazzini delle privative, ecc.

§ 2. La sentinella e la vedetta ricevono una consegna speciale, dalla quale non possono assolutamente dipartirsi.

§ 3. Il turno di sentinella varia dalle due alle sei ore, a seconda dei bisogni del servizio e delle condizioni locali.

§ 4. La guardia in sentinella è armata di moschetto colla daga inastata; e quella di vedetta ha la sola daga inguainata.

§ 5. La sentinella non può mettersi a sedere nè avere colloqui con chicchessia, nè leggere.

§ 6. L'istruzione sul servizio da prestarsi dalla sentinella e vedetta è data dal capoposto.

§ 7. La sentinella e la vedetta non possono lasciare il posto se non sono state regolarmente mutate, o non hanno ricevuto ordini diversi.

§ 8. Qualunque fatto accada, del quale non possano rendersi conto, o che non corrisponda coi termini della ricevuta consegna, o che altrimenti reputino nocivo agl'interessi delle finanze, la sentinella e vedetta devono risolutamente impedirlo, chiedendo gli opportuni soccorsi al posto da cui dipendono.

§ 9. Alla porta di alcune caserme, opifici delle privative, dogane, posti di guardia e di osservazione, il servizio di sentinella può essere affidato ad una guardia armata di sola daga anche inguainata. Tale servizio dicesi di piantone.

Art. 11. — *Servizio di perlustrazione e di esplorazione.*

§. 1. Il servizio di perlustrazione e di esplorazione si compie specialmente lungo la linea di confine per impedire qualsiasi tentativo di introduzione di merci in contrabbando.

§ 2. Per regola la perlustrazione viene eseguita da drappelli, od anche da uomini isolati, che percorrono il tratto di frontiera o di spiaggia assegnato alla vigilanza della rispettiva brigata.

§ 3. Ove il terreno è accidentato o frastagliato da burroni od altri ostacoli, la vigilanza si esercita col mezzo di drappelli, che fanno appostamenti, esplorando la linea nel miglior modo consentito dalle condizioni locali.

Art. 12. — *Servizio d'appostamento e d'imboscata.*

§ 1. I servizi d'appostamento e d'imboscata vengono eseguiti più specialmente dalle brigate volanti.

§ 2. Il capo del drappello determina il luogo più opportuno per l'appostamento e la durata di esso.

§ 3. I servizi d'imboscata incominciati nella notte vengono di regola protratti fino al mattino.

§ 4. Talvolta il servizio d'imboscata deve essere simulato nello scopo di deviare l'attenzione dei contrabbandieri; in tal caso l'imboscata viene levata silenziosamente dopo qualche tempo a giudizio del capo drappello, e portata altrove, a seconda delle circostanze e delle esigenze del servizio.

§ 5. Nei servizi notturni, e più specialmente in quelli d'appostamento, è rigorosamente vietato di rompere il silenzio e di fumare, come pure di dare, non richiesti, consigli e suggerimenti al superiore.

Art. 13. — *Cautele nell'eseguimento del servizio.*

§ 1. Il segreto dei movimenti del servizio si ottiene variando le ore della partenza e del ritorno e la strada percorsa. Quando due brigate sono collocate nella stessa residenza, o nella medesima caserma, i due comandanti prendono all'uopo tra di loro gli opportuni concerti.

§ 2. È dovere delle guardie di ogni grado di osservare il più assoluto segreto sulle istruzioni e sugli ordini di servizio ricevuti, anche dopo il loro eseguimento.

Art. 14. — *Collegamento del servizio tra i circoli le luogotenenze e le brigate.*

I punti di confine tra circolo e circolo, essendo generalmente i più esposti alle imprese dei frodatori, perchè ritenuti poco sorvegliati, i capi di circolo devono concertarsi tra di loro, affinchè la vigilanza non faccia difetto negli anzidetti punti, ed a loro volta i comandanti di luogotenenza e di brigata devono intendersi nello stesso scopo per collegare il servizio delle rispettive brigate.

Art. 15. — *Contegno in servizio.*

La guardia di finanza nell'esercizio delle sue funzioni deve rammentarsi costantemente che è al servizio dello Stato, e perciò deve usare sempre modi cortesi, specialmente nel visitare i bagagli dei viaggiatori e le merci, e nel procedere a perquisizioni domiciliari. In servizio è assolutamente vietato di fumare.

Art. 16. — *Uso delle armi.*

§ 1. Le guardie di finanza non possono far uso delle armi che nei seguenti casi:

a) Nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine dall'autorità o dall'uffiziale cui spetta il còmpito di assicurare l'esecuzione del servizio;

b) Per necessaria difesa, e cioè per respingere un'aggressione con vie di fatto;

c) Per vincere una violenta resistenza all'esecuzione del loro servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere dall'opposizione.

§ 2. Contro persone che non oppongono una violenta resistenza, anche se prendono la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi.

§ 3. È assolutamente vietato l'uso di armi che non siano quelle somministrate dall'Amministrazione.

§ 4. Se taluno colla celere corsa di bestie da tiro o da soma tentasse di sottrarsi al sindacato delle guardie di finanza, queste sono autorizzate a tagliare le corde, cinghie o tirelle dei mezzi di trasporto, od a rendere impotenti le bestie adoperate nella fuga, semprechè lo si possa fare senza esporre a pericolo la vita di qualche persona. L'istesso dicasi per i cani ammaestrati al contrabbando.

TITOLO II.

SERVIZI D'ISTITUTO.

CAPO I.

Vigilanza in genere.

Art. 17. — *Estensione della vigilanza.*

§ 1. I doveri delle guardie di finanza rispetto al servizio di vigilanza hanno il loro fondamento nelle disposizioni del regolamento e delle istruzioni doganali, e nelle leggi, nei regolamenti e nelle istruzioni di finanza, riguardanti specialmente le privative, i dazi di consumo e le tasse di fabbricazione.

§ 2. Le attribuzioni delle guardie di finanza, nel campo delle stesse leggi, degli stessi regolamenti, e delle stesse istruzioni, comprendono la sorveglianza del movimento delle merci, e dei generi di privativa:

a) Lungo la linea e la zona doganale di terra, e lungo la zona delle saline;

b) Al di qua della zona;

c) Nel mare, nei porti e nelle rade.

§ 3. Appartiene pure alle guardie di finanza la sorveglianza:

a) Sulla illecita produzione dei sali e dei tabacchi;

b) Sulla vendita dei generi di privativa;

c) Presso le dogane e gli altri uffici esecutivi;

d) Per la riscossione dei dazi di consumo, dell'imposta del macinato e delle tasse di fabbricazione;

e) Sul giuoco del lotto;

f) Sulle tasse di bollo;

g) Sulla privativa postale, sulla pesca, sulla caccia, ecc.

Art. 18. — *Linea e zona doganale.*

§ 1. La linea doganale è costituita dal lido del mare, dai confini di terra con gli altri Stati (considerandosi come confine di terra le sponde del lago promiscuo di Lugano), e dalla linea che, sui laghi Maggiore e di Garda corre fra i rispettivi punti estremi del territorio del Regno (Zenna e Piaggio di Valmara per il primo, Co in Caldera e Marza pel secondo).

§ 2. La zona doganale è di terra e di mare. La prima comprende il tratto di territorio fino a dieci chilometri dalla frontiera di terra e dalle sponde del lago promiscuo di Lugano, e fino a cinque chilometri dal lido del mare e dalle sponde dei laghi Maggiore e di Garda, e tutta la parte italiana degli stessi laghi Maggiore e di Garda. L'ampiezza di questa zona può essere, ed è stata in più punti variata per decreto Reale (*). La seconda abbraccia la distanza di dieci chilometri dal lido verso il mare.

§ 3. La zona delle saline comprende l'estensione di dieci chilometri dalla cinta di esse.

(*) La zona doganale di terra fu variata con:

R. D. N. 1347 del 5 luglio 1863 per la provincia di Ravenna.
D. L. „ 3277 del 20 ottobre 1866 per le provincie di Brescia e Verona.
R. D. „ 3378 del 9 dicembre 1866 per la provincia di Rovigo.
R. D. „ 4662 del 26 ottobre 1868 per le provincie di Padova, Treviso e Venezia.
R. D. „ 5276 del 20 settembre 1869 per la provincia di Forlì.
R. D. „ 5692 del 4 giugno 1870 per le provincie di Ferrara e Forlì.
R. D. „ 1567 (Serie 2ª) del 31 agosto 1873 per le provincie di Padova, Treviso e Venezia.
R. D. „ 4785 (Serie 2ª) del 23 marzo 1879 per la provincia di Como.
R. D. „ 5074 (Serie 2ª) del 12 settembre 1879 per le provincie di Como, Ferrara, Ravenna, Udine e Venezia.
R. D. „ 5311 (Serie 2ª) del 29 febbraio 1880 per la provincia di Udine.
R. D. „ 256 (Serie 3ª) del 5 giugno 1881 per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

CAPO II.

Vigilanza lungo la linea e la zona doganale di terra.

Art. 19. — *Vigilanza al confine.*

§ 1. Precipuo fra i doveri delle guardie di finanza al confine è sorprendere e fermare chi, nell'attraversare la linea, cerca di eludere la vigilanza per introdurre merci. Queste devono essere sequestrate e accompagnate, insieme al frodatore, all'ufficio più prossimo per la compilazione del verbale di contravvenzione.

§ 2. Le guardie di finanza devono mirare, non soltanto al sequestro delle merci contrabbandate, o che si tenta di contrabbandare, ma anche al fermo dei contrabbandieri.

§ 3. Il contrabbandiere che si rifiuti a seguire le guardie nell'ufficio predetto, se è nazionale, dovrà essere lasciato in libertà, dopo che avrà fornite le prove della identità della sua persona, anche per mezzo di testimoni, se non è conosciuto dalle guardie. Se si tratta di un suddito estero, dovrà essere tenuto in arresto, finchè non abbia prestato cauzione.

§ 4. Le guardie di finanza ai confini di terra, ai posti di osservazione e di guardia presso le dogane di confine vigilano perchè non sia infranto il divieto del passaggio delle merci in tempo di notte, cioè mezz'ora o più innanzi il sorgere e mezz'ora o più dopo il tramonto del sole.

§ 5. È fatta eccezione:

a) Per le merci trasportate sulle strade ferrate, e sulle strade che hanno facoltà di servire pel passaggio da una stazione estrema di strada ferrata sul territorio nazionale ad altra in territorio estero;

b) Per le merci portate dai corrieri, oppure dai piroscafi;

c) Per i bagagli dei viaggiatori giunti con la strada ferrata, o sopra piroscafi.

§ 6. Il trasporto delle merci nelle ore permesse, non può avere luogo che percorrendo le strade doganali (*), e le guardie di finanza dichiarano la contravvenzione ogni qualvolta trovino veicoli, bestie da soma, o pedoni con carico di merci, per istrade diverse da quelle suindicate.

Art. 20. — *Proibizione di passare la frontiera.*

§ 1. Le guardie di finanza non possono oltrepassare per ragioni di servizio la frontiera, senza un espresso ordine dell'intendente di finanza o del capo di circolo. Qualunque operazione eseguita su territorio estero è nulla, salvo, beninteso, nei servizi presso le dogane internazionali; e quelli che l'avessero compiuta, oltre la responsabilità pel danno, e quando non sia il caso dell'applicazione della legge penale comune, sarebbero soggetti alle punizioni comminate dal regolamento di disciplina.

§ 2. In tutte le caserme ed in ogni posto di guardia delle brigate, che trovansi nel perimetro della zona di vigilanza lungo il confine di terra verso la Francia, la Confederazione Svizzera e l'Impero Austro-Ungarico, sarà tenuto affisso un ordine del giorno in conformità del § precedente.

§ 3. Ove siavi l'ordine superiore per varcare il confine, le guardie devono procedere disarmate, fatta però eccezione dei casi in cui sieno destinate in servizio presso le dogane internazionali, o incaricate della scorta dei treni ferroviari internazionali. In quest'ultimo caso l'armamento deve consistere nella sola daga.

§ 4. In forza poi dell'art. 9 del cartello doganale annesso al trattato di commercio e di navigazione 22 dicembre 1877, tra l'Italia e l'impero Austro Ungarico, le guardie di finanza, che fanno il servizio di sorveglianza nelle acque del lago di Garda, hanno facoltà di perseguitare nelle acque austriache fino alla distanza di 100 metri dalla costa i contrabbandieri che avessero veduti nelle

(*) L'elenco delle strade doganali deve essere affisso nelle singole caserme di confine.

acque italiane, e di arrestarli nel raggio suindicato, consegnando le merci sequestrate, i mezzi di trasporto e i contrabbandieri stessi all'ufficio di dogana più vicino, per la procedura penale.

Art. 21. — *Vigilanza ai posti di osservazione.*

§ 1. Le guardie di finanza ai posti d'osservazione ritirano dai conduttori di merci le lettere di vettura e gli altri documenti relativi, e, dopo rilasciata dal posto la bolletta di accompagnamento, scortano, senza diritto ad indennità, il carico fino alla prima dogana, alla quale presentano in piego suggellato i documenti anzidetti.

§ 2. Se quella dogana non è autorizzata allo sdaziamento delle merci suindicate, od alla spedizione di esse ad altra dogana con bolletta a cauzione, le guardie scortano il carico con bolletta di accompagnamento alla dogana più vicina, qualora non disti più di 10 chilometri, ed in caso contrario lo riconducono al confine. In questo caso le guardie mettono il *visto uscire* sulla bolletta di accompagnamento.

Art. 22. — *Scorta delle merci.*

§ 1. Ogni qualvolta deve aver luogo la scorta di merci, il comandante di brigata indica alle guardie incaricate gli oggetti commessi alla loro custodia. Si assicura con esse dell'integrità dei piombi, della quantità e del numero dei colli e dei veicoli, giusta la lista di carico. Se si tratta della scorta di merci dal punto di sbarco, o da un posto di osservazione alla prima dogana, il capo posto si accerta che le guardie di scorta siano munite del prescritto documento d'accompagnamento, il quale deve poi esser loro restituito colla dichiarazione del *visto entrare* in dogana.

§ 2. Il servizio di scorta delle merci non può essere eseguito all'infuori dell'orario stabilito per le dogane, fatta eccezione per il servizio nelle stazioni ferroviarie, pel quale saranno osservate le norme locali.

Art. 23. — *Riscontro dei documenti che accompagnano le merci.*

Ogni qualvolta le guardie procedono ad operazioni di visita o di controvisita di merci in condotta nella zona di vigilanza, od all'uscita dalle dogane, devono assicurarsi dell'identità loro, riscontrando, oltre all'identità esterna della merce, la corrispondenza dei numeri e delle marche dei colli, dei suggelli d'ufficio, dei contrassegni, con quelli apparenti dalle bollette.

Art. 24. — *Verificazione all'uscita delle merci.*

Le guardie di finanza, previ i riscontri di cui nel precedente articolo, attestano l'uscita delle merci dal confine, apponendo sulla relativa bolletta l'annotazione *visto uscire*, sia che si tratti di merci estere che hanno transitato per lo Stato, sia che si tratti di merci nazionali o nazionalizzate che ne escono.

Art. 25. — *Visita del bagaglio dei viaggiatori.*

§ 1. Nelle dogane e nelle stazioni ferroviarie di confine le guardie devono vigilare affinchè non vengano dai viaggiatori o da altre persone sottratte merci soggette a dazio.

§ 2. La visita o controvisita, a seconda dei casi, deve esser fatta conciliando la maggiore cortesia colla fermezza necessaria per ottenere lo scopo.

§ 3. Nella visita dei bagagli le guardie devono sempre procedere in concorso di un ufficiale della dogana, cui esclusivamente spetta la direzione della visita, dovendo le guardie considerarsi come semplici esecutori materiali, in quegli uffici dove non si possono destinare a tale còmpito degli agenti subalterni. E quando le guardie agiscono per sindacare l'operato degli uffici esecutivi, le controvisite devono sempre avvenire alla presenza di un ufficiale, o almeno di un maresciallo o di un brigadiere, nel luogo stesso in cui è avvenuta la prima visita.

§ 4. Prima di visitare i bagagli è obbligo assoluto delle guardie di chiedere ai proprietari se in essi si contengano merci soggette a dazio, o generi di privativa e particolarmente tabacco. In via di tolleranza, pei viaggiatori propriamente detti, si potrà prescindere dalla riscossione del dazio, quando la quantità posseduta da ciascuno non sia maggiore di otto sigari, venticinque grammi di tabacco da fumo e venticinque grammi di tabacco da fiuto. Però non sono considerati *viaggiatori propriamente detti* gli abitanti dei due confini, e quelle altre persone le quali, ancorchè non confinanti, facciano frequenti e regolari passaggi per una stessa frontiera.

§ 5. È vietato di aprire forzatamente e senza il consenso del proprietario le valigie e simili recipienti chiusi a chiave. Non potendosi effettuare la visita del bagaglio, questo è trattenuto in custodia, finchè non sia stato tolto l'impedimento, dall'ufficio doganale che ne rilascierà ricevuta.

§ 6. I bagagli muniti di piombi dalla dogana di partenza, non sono visitati in quella d'arrivo, quando i piombi siano riconosciuti integri, salvo sianvi fondati sospetti di frode.

Art. 26. — *Visita dei sacchi postali.*

§ 1. I corrieri e gli appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalla visita per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via. Quando transitano le vetture e gli oggetti trasportati da corrieri o procacci è vietato di visitare le valigie, i sacchi ed i pieghi postali contenenti la pubblica corrispondenza. Nel caso però di grave sospetto di violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, è fatta facoltà alla guardia di finanza di accompagnare i corrieri e procacci all'ufficio di posta ed ivi assistere all'apertura delle valigie, dei sacchi e dei pieghi suddetti, la quale deve sempre farsi dagli impiegati postali.

§ 2. Sono esenti da qualunque visita i corrieri diplomatici, per la corrispondenza che portano sia in pieghi, sia in borse, casse o valigie, purchè suggellate dal Ministero degli affari esteri dello Stato che le spedisce.

Art. 27. — *Perquisizioni sulle persone.*

§ 1. Le guardie di finanza sono autorizzate a procedere alla visita sulle persone dei viaggiatori, ogniqualvolta vengano a concepire gravi sospetti, che sotto gli abiti nascondano effetti soggetti a dazio o generi di privativa.

§ 2. Di tale facoltà le guardie debbono usare colla massima riserva, ed allora soltanto che il sospetto sia giustificato dall'apparenza esterna, o da fatti o circostanze che si possano all'occorrenza comprovare.

§ 3. Alla persona che si vuole perquisire devesi anzitutto manifestare con modi cortesi e decorosi, per evitare qualsiasi equivoco, lo scopo della visita personale.

§ 4. Se si tratta di un uomo lo si invita a spostare da se stesso gli abiti, in modo che si possa acquistare la convinzione della sussistenza o non del concepito sospetto. In caso di rifiuto gli è lasciata la scelta di essere frugato sulla persona, o di essere allo stesso fine accompagnato alla prossima autorità o al più vicino ufficio doganale, non potendo essere praticate nella pubblica via visite sulle persone, senza il loro consenso.

§ 5. La donna che si debba perquisire è dalla guardia accompagnata al più vicino ufficio doganale per essere affidata alla visitatrice all'uopo delegata.

Art. 28. — *Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine.*

§ 1. Nelle stazioni ferroviarie di confine, all'arrivo di un treno dall'estero, il drappello di servizio si porta immediatamente alla testa ed alla coda del convoglio, per non perderne di vista i due lati. Una guardia sale sulla locomotiva per assicurarsi che non sianvi riposti oggetti sottoposti a dazio, e quindi passa a visitare i compartimenti dei viaggiatori di mano in mano che questi discendono dal treno.

§ 2. Contemporaneamente vengono, di regola, collocati tre piantoni: uno alla porta della sala delle visite, per la quale en-

trano i viaggiatori; il secondo alla porta della sala destinata all'entrata ed all'uscita dei colli di bagaglio; il terzo alla porta di uscita dei viaggiatori, che hanno adempiuto le formalità della visita. Il primo ha per consegna d'impedire che i viaggiatori oltrepassino la sala delle visite, e di invitarli ad entrarvi. Il secondo ha per còmpito di vegliare che tutti i colli di bagaglio, ritirati dai vagoni sotto la sorveglianza dei sottufficiali, siano portati alla sala delle visite, e che non siano ritirati se non dopo essere stati segnati colla marca della seguita verificazione. Infine l'ultimo ha per consegna di assicurarsi che gli oggetti portati a mano dai viaggiatori siano stati visitati, ed i viaggiatori non tengano nascosti sotto gli indumenti oggetti proibiti all'entrata, o passibili di dazio. In caso di sospetto si provvede secondo il disposto dello articolo precedente.

Art. 29. — *Vigilanza nella zona di terra, lungo il lido del mare e nell'interno del territorio.*

§ 1. Nella zona di terra, lungo la frontiera, il còmpito della guardia di finanza consiste principalmente:

a) Nell'impedire che entrino tabacchi e sali;

b) Nell'impedire che entrino merci per vie non permesse;

c) Nell'assicurarsi che le merci entrate per vie permesse siano presentate alla prima dogana.

§ 2. Nella zona di terra, e lungo il lido del mare, è còmpito della guardia di finanza di vigilare che, senza permesso dell'Intendenza, non si istituiscano fabbriche di tessuti, i cui similari esteri siano soggetti a contrassegno, e non si facciano, senza lo stesso permesso e senza che siano coperti da bolletta di entrata o di circolazione, come è detto appresso, depositi di generi coloniali (caffè, zucchero, cannella, pepe, pimento, cassia lignea, chiodi di garofano), e di olii minerali e di resina rettificati, fuori delle città chiuse lungo il lido del mare, o di città parificate con decreto Reale a quelle chiuse, salvo che si tratti di quantità possedute da mercanti al minuto, non eccedenti lo spaccio e i bisogni locali, misurati alle occorrenze di un semestre. Il medesimo permesso si richiede per i depositi di tessuti esteri.

§ 3. La guardia di finanza vigila che non si trovino in circolazione generi coloniali e olii minerali e di resina rettificati in quantità superiore a quella tollerata senza bolletta di entrata o di circolazione (*), e senza i polizzini sui quali sieno indicati la data e il numero delle bollette, salvo che la circolazione avvenga entro il perimetro di comuni posti nelle zone lungo il lido del mare, in luoghi la cui popolazione agglomerata superi duemila anime, o in città chiuse o parificate alle chiuse.

§ 4. Non sono valide le bollette di entrata di data anteriore ad un anno, e quelle di circolazione che non siano intestate a chi cede o spedisce il genere, o che si riferiscano a bollette di entrata scadute, per essere trascorso l'anno dalla loro data. Non sono valide neppure quando sia scaduto il termine per l'arrivo delle merci al luogo dove sono dirette.

§ 5. Le guardie di finanza, trovando nella zona generi coloniali e olii minerali e di resina rettificati, sia presso le stazioni delle strade ferrate, sia sulle strade ordinarie, dopo di aver riscontrato se le bollette che accompagnano tali generi sono valide in ragione di tempo, e se corrispondono coi numeri, colle marche e coi polizzini dei colli devono apporvi il loro visto così formulato: *Visto a . . . . giorno ed ora . . . . con direzione per . . . . .*

§ 6. Nelle zone lungo il lido del mare, la guardia di finanza impedisce l'imbarco e lo sbarco di merci fuori dei luoghi permessi, e anche in questi luoghi quando manchi il permesso della dogana, e sequestra quelle che si tentasse di imbarcare e sbarcare irregolarmente. Si assicura che le merci sbarcate siano presentate alla dogana, e che non partano da essa senza avere soddisfatto alle prescrizioni dei regolamenti.

§ 7. Nella zona delle saline e in quella doganale lungo il lido del mare, la guardia di finanza deve vigilare che i sali, in quantità eccedenti i cinque chilogrammi, siano coperti dalla bolletta di circolazione o di deposito.

§ 8. Nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, di Catania e di Messina, la guardia di finanza deve vigilare che non si tengano depositi di sale senza il permesso dell'intendente di finanza. Questo permesso non è però necessario per l'abitato principale delle città, la cui popolazione agglomerata arrivi a 10,000 abitanti, nè possono, in qualunque luogo, essere considerate come deposito le quantità tenute dai mercanti al minuto, non eccedenti lo spaccio misurato ai bisogni locali di un semestre.

§ 9. La guardia di finanza deve pure vigilare perchè nelle zone di terra e lungo il lido del mare siano vincolati a bolletta i tabacchi nazionali che sono trasportati o depositati in quantità eccedente i due chilogrammi.

§ 10. In tutto il territorio dello Stato la guardia di finanza sequestra i tessuti esteri soggetti a lamina o pallottole, i quali non ne siano provvisti; i tabacchi greggi, quelli lavorati esteri senza bolletta intestata a chi li trasporta o li custodisce, o, quando la bolletta sia scaduta (*); i tabacchi nazionali, in quantità superiore a dieci chilogrammi, senza la bolletta di circolazione o di deposito; i sali in quantità maggiore di cinquanta chilogrammi, senza regolare bolletta. (I sali e tabacchi destinati ai magazzini di vendita, agli spacci all'ingrosso e alle rivendite, sono scortati con la bolletta di vendita). Sequestra qualsiasi altra merce che abbia perseguitato continuatamente, ed eziandio quella non perseguitata continuatamente, ogni qualvolta abbia le prove certe ed irrefragabili che sia stata contrabbandata.

Art. 30 — *Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne.*

§ 1. Vestite in uniforme, le guardie di finanza hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie per osservare e verificare le merci in arrivo, in transito od in partenza, e di chiedere ai capistazione il nome del mittente e del destinatario e la provenienza dei colli, semprechè sospettino contenervisi merci di contrabbando. Richieste dai capi delle stazioni ferroviarie di assistere all'apertura dei colli che si sospetta contengano generi di privativa anzichè le merci dichiarate, vi si prestano immediatamente.

§ 2. Le merci od i bagagli riconosciuti di contrabbando devono, a richiesta delle guardie, essere trattenuti nella stazione di partenza od in altra successiva, se sono già stati spediti. Le merci sequestrate si identificano e si assicurano con suggello a ceralacca, estraneo al personale della stazione, e rimangono in custodia presso il capo di essa, e sotto la sua responsabilità, finchè gli agenti doganali abbiano esteso regolare processo verbale. Al capostazione sarà data copia autentica del verbale, e le merci sequestrate saranno trasportate alla dogana od al magazzino delle privative, secondo i casi.

(*) Secondo le combinate disposizioni dell'articolo 56 del regolamento 11 settembre 1862 della legge 19 aprile 1872, n. 759, e del R. decreto 8 settembre 1878, n. 4501 (Serie 2ª), sono esenti dalla bolletta per la circolazione e il deposito nella zona doganale i generi che vi sono soggetti, quando non importano dazio maggiore di dieci lire. In relazione poi alla legge 23 marzo 1879, n. 4778 (Serie 2ª), quando fu variata la zona nelle provincie di Belluno, Como, Padova, Rovigo, Udine, Venezia, Verona e Vicenza coi RR. decreti successivi, citati nella nota al § 2 dell'art. 18 di questo regolamento, venne ridotto alla misura di quattro lire il dazio pei coloniali e gli olii minerali e di resina rettificati esenti dall'obbligo della bolletta d'entrata e di circolazione, limitatamente però ai generi stessi in circolazione e deposito nelle zone di dette provincie.

(*) La bolletta è valida per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, e per sei mesi per quelli introdotti in quantità maggiore. Nel trasporto dalla dogana al luogo di destinazione, quando la quantità superi un chilogrammo, i tabacchi devono essere in cassette o in pacchi, coi sigillo della dogana.

Art. 31. — *Sorveglianza sui vagoni piombati.*

§ 1. Le guardie di finanza assistono al piombamento dei vagoni che trasportano merci estere dirette a dogane interne.

§ 2. Inoltre possono chiedere che siano rimossi i piombi dei vagoni piombati da altre stazioni, quantunque non debbano essere scaricati in quella nella quale ne domandano l'apertura.

§ 3. Qualora la verificazione doganale dei colli non potesse, per mancanza di tempo, aver luogo in una determinata stazione, le guardie scorteranno il vagone fino a quella in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permetterne lo scarico e la verificazione. Per compiere tale servizio le guardie di finanza prendono posto, senza pagamento di tassa, sul treno che trasporta le merci.

§ 4. L'apertura dei vagoni e la visita dei colli è eseguita in contraddittorio del capo convoglio e d'un ufficiale della stazione. Quest'ultimo stenderà il verbale che sarà sottoscritto anche dall'agente di finanza che ha chiesto l'apertura dei vagoni. Compiuta la visita, il vagone è nuovamente piombato coi bolli della stazione.

§ 5. Qualora un collo di merce o di bagaglio fosse riconosciuto di contrabbando, si procede secondo le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 32. — *Vigilanza speciale sui depositi.*

§ 1. Ogni distaccamento, che ha l'obbligo di tale vigilanza, deve ricevere, per il perimetro della propria circoscrizione, una distinta descrittiva dei luoghi dove il deposito può farsi o senza permesso, o previo il permesso dell'autorità competente. Tale distinta deve essere somministrata dal capo di circolo, il quale, a seconda dei luoghi, è in obbligo di dare le opportune disposizioni in iscritto ai capi delle brigate, per mezzo dei rispettivi comandanti di luogotenenza.

§ 2. Rispetto ai depositi, per i quali è necessario il permesso, i capi di circolo e i comandanti di luogotenenza devono conservare, per il perimetro della rispettiva circoscrizione, l'elenco dei permessi conceduti, con l'indicazione dell'epoca della scadenza.

§ 3. La vigilanza sulle fabbriche di tessuti ha per oggetto d'impedire che le fabbriche servano a mascherare il contrabbando di tessuti similari esteri, e di scoprire i tessuti esteri che si nascondessero in esse.

§ 4. Tanto nei depositi quanto nelle fabbriche, le guardie di finanza possono, senza il concorso dell'autorità giudiziaria o di altri ufficiali di polizia giudiziaria, praticare perquisizioni domiciliari di giorno (*). Lo stesso dicasi per le visite e perquisizioni, in caso di sospetto di contrabbando od altra frode:

a) Nei locali di rivendita di generi di privativa, non esclusi quelli che servono di deposito a generi stessi;

b) Nei locali daziari soggetti a sorveglianza nei comuni chiusi ed aperti, in relazione alla legge sul dazio di consumo;

c) Nei locali ad uso di caffè, osterie, locande, bigliardi e simili, sottoposti a speciale sorveglianza della polizia.

§ 5. Se la visita viene fatta di notte, è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. Mancando nel luogo l'autorità giudiziaria, si richiederà l'intervento di un ufficiale di finanza o di pubblica sicurezza, ovvero di un sottufficiale dei RR. carabinieri o di un amministratore comunale.

§ 6. Le visite delle guardie nelle zone di vigilanza, ove si depositano merci con o senza permesso, non potranno effettuarsi che coll'autorizzazione dell'Intendenza o del capo di circolo. Solo in caso d'urgenza il permesso può essere dato dal comandante la luogotenenza o dal ricevitore doganale del luogo. Questa autorizzazione sarà data in iscritto e resa ostensiva dal capo del drappello operante al proprietario del deposito o a chi lo rappresenta. Se la visita deve aver luogo di notte è necessario l'intervento dell'autorità o dell'ufficiale di che al § precedente.

§ 7. Le guardie di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni di tabacco, e nei locali di prosciugamento e governo o di deposito delle foglie per eseguirvi tutte le verificazioni che credono opportune. Quando però siffatti locali non siano effettivamente distinti in modo assoluto da quelli di abitazione, la facoltà suddetta cessa dopo trascorsi due mesi dal completo ritiro dei tabacchi, o dalla totale loro esportazione.

Art. 33. — *Visite e perquisizioni domiciliari.*

§ 1. Possono farsi visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del Regno, quando si abbiano gravi indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi. Occorre però che alle dette visite e perquisizioni intervenga sempre l'autorità giudiziaria, o in sua mancanza, un uffiziale del Corpo della guardia di finanza o di pubblica sicurezza, ovvero un sottuffiziale dei Reali carabinieri o un amministratore comunale del luogo.

§ 2. Di regola le visite e perquisizioni domiciliari non devono essere fatte in tempo di notte; perciò, quando le guardie abbiano fondati sospetti circa l'esistenza di oggetti di contrabbando in qualche luogo di privata abitazione, devono limitarsi, nelle ore di notte, a sorvegliarla attentamente per impedire la sottrazione del genere, attendendo il tempo opportuno per l'eseguimento della divisata perquisizione. Le guardie di finanza debbono sempre essere munite del permesso dei superiori quando devono procedere a perquisizioni domiciliari, salvo che si tratti di casi di provata urgenza, nei quali possono eseguirle senza preventiva autorizzazione. Però di tale facoltà debbono valersi colla massima riserva e prudenza.

Art. 34. — *Richieste d'intervento delle autorità a visite e perquisizioni e domande di soccorso.*

§ 1. Ogni qualvolta occorra l'intervento a visite o perquisizioni delle autorità indicate nel § 5 dell'articolo 32, la richiesta deve essere fatta per iscritto, con indicazione dello scopo della visita o perquisizione, e del luogo o domicilio ove s'intende di eseguirla. Nei casi d'urgenza la richiesta può essere fatta verbalmente, eccetto allorchè le guardie debbano andarvi travestite.

§ 2. Occorrendo, le guardie di finanza domandano anche il soccorso degli agenti della forza pubblica. Queste domande, di regola, si fanno per iscritto; ma possono essere fatte anche a voce nei casi d'urgenza.

Art. 35. — *Rifiuto delle autorità d'intervenire a visite e perquisizioni.*

Qualora le autorità invitate ad intervenire alle operazioni di visite o perquisizioni vi si rifiutassero, le guardie di finanza riferiranno immediatamente questo rifiuto ai loro superiori mediante processo verbale, e ciò per le denuncie giudiziarie e per le indagini e disposizioni amministrative che a seconda dei casi occorressero.

Art. 36. — *Casi di contrabbando.*

§ 1. Per la sorveglianza lungo la linea e la zona doganale di terra, sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Importate di notte tempo o per vie non permesse, deviate dal cammino, o scaricate avanti di giungere alla prima dogana;

b) Depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana;

c) Introdotte sui laghi Maggiore e di Garda, senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme;

d) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

e) Rinvenute sulle persone, nei bagagli e nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

(*) Le ore diurne sono dalle 5 ant. alle 8 pom. dal 1° aprile al 30 settembre, e dalle 7 del mattino alle 5 di sera dal 1° ottobre al 31 marzo.

§ 2. Sono del pari considerati in contrabbando:

a) Le merci e i colli di merci muniti di contrassegni falsi od alterati, o involati a pubblici uffici, o in qualunque altro modo contraffatti, con lo scopo di nascondere la provenienza della merce;

b) I tessuti spediti in circolazione, che si trovino mancanti del prescritto contrassegno, o non siano presentati in colli fatti a macchina, o sotto doppio involto e doppio piombo;

c) I sali introdotti dall'estero o da luoghi dove non esiste la privativa, senza il permesso del Ministero delle Finanze;

d) I tabacchi esteri in foglia trasportati senza la bolletta di cauzione e quelli lavorati esteri conservati o trasportati senza la bolletta di pagamento; i tabacchi nazionali in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare, e a dieci chilogrammi nell'interno del territorio, senza la bolletta di circolazione o di deposito; i sali in quantità eccedente i cinque chilogrammi nella zona doganale lungo il lido del mare ed entro la zona delle saline, e i cinquanta chilogrammi nel resto del territorio dello Stato, senza la bolletta di circolazione o di deposito; i tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata, che importi dazio maggiore; le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi;

e) Le merci nazionali soggette a dazio di uscita, di cui si facesse o si tentasse l'esportazione, senza presentarle alla dogana.

Art. 37. — *Contravvenzioni assimilate al contrabbando.*

§ 1. Sono considerati in contravvenzione assimilata al contrabbando:

a) Il caffè, lo zucchero, il pepe, il pimento, la cannella, la cassia lignea, i chiodi di garofano, gli oli minerali e di resina rettificati, trasportati o depositati nella zona senza la bolletta di pagamento o di circolazione, la prima delle quali non è valida se non è intestata al nome del depositante, e la seconda alla di lui destinazione;

b) I tessuti esteri in movimento o in deposito, che essendo soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ne fossero mancanti, come pure i tessuti muniti di contrassegno falso, alterato o trasportato, a differenza del caso in cui sono spediti in circolazione, caso qualificato di contrabbando, giusta l'articolo precedente;

c) La produzione, la fabbricazione e la preparazione del sale e del tabacco, per le quali non furono adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti;

d) La vendita, la cessione e l'acquisto dei sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

§ 2. Sono ritenuti del pari colpevoli di contrabbando quelli che contravvengono al divieto del deposito del sale nelle zone doganali lungo le provincie di Siracusa, Catania, Messina e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e coloro, che avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte nel permesso.

Art. 38. — *Contravvenzioni a provvedimenti disciplinari.*

Sono casi di contravvenzione a provvedimenti disciplinari:

a) L'istituzione di una fabbrica o di un deposito senza permesso o senza l'adempimento delle prescritte condizioni;

b) L'importazione o l'esportazione per vie non permesse od in tempo di notte, di merci esenti da dazio di entrata e di uscita;

c) Il ritardo non giustificato in confronto della bolletta di cauzione, nell'arrivo alla dogana di destinazione, delle merci spedite ad altra dogana o in transito, o per ogni collo che si trovi esternamente alterato.

Art. 39. — *Sequestro dei generi in contravvenzione.*

§ 1. Nei casi di contravvenzione, le guardie di finanza procedono al fermo delle merci e dei generi e dei loro mezzi di trasporto, ove ne sia il caso (*), e ne curano la presentazione al più vicino uffizio di dogana, per la compilazione del processo verbale. I generi di privativa devono essere trasportati al magazzino delle privative, quando sia più vicino della dogana o di un altro ufficio finanziario incaricato della compilazione dei verbali di contravvenzione.

§ 2. Per la compilazione dei verbali non è necessario che si rechino al magazzino, alla dogana od all'ufficio finanziario tutte le guardie che hanno constatata la contravvenzione, ma è sufficiente la presenza di due di esse, le quali narrino il fatto, e facciano cenno nel verbale delle altre guardie che hanno preso parte al fermo.

Art. 40. — *Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori.*

§ 1. I contravventori devono essere invitati a comparire dinanzi l'uffizio doganale od al magazzino delle privative per assistere alla compilazione del verbale; in caso di rifiuto se ne farà menzione nel verbale medesimo.

§ 2. I contrabbandieri e i contravventori, punibili col carcere, devono essere arrestati e consegnati all'autorità giudiziaria entro 24 ore. Devono pure essere posti in arresto gli stranieri, che non sieno in grado di prestare idonea cauzione.

§ 3. Vanno sempre soggetti all'arresto i contrabbandieri ed i contravventori, che abbiano opposto resistenza alle guardie.

CAPO III.

Vigilanza al di qua della zona.

Art. 41. — *Merci e generi soggetti a sorveglianza.*

Al di qua della zona di terra, e cioè nell'interno del territorio, le guardie di finanza hanno il dovere di vigilare e di sequestrare:

a) Le merci contrabbandate che avessero inseguite continuatamente, ed eziandio quelle non inseguite continuatamente, quando avessero le prove certe ed irrefragabili che sono state contrabbandate;

b) I tessuti esteri obbligati a contrassegno, che non ne fossero muniti, tanto nel deposito quanto nel trasporto;

c) I tabacchi esteri in foglia e quelli lavorati, conservati o trasportati senza la bolletta di pagamento;

d) I tabacchi nazionali in quantità superiore a 10 chilogrammi, che non fossero muniti della bolletta di circolazione o di deposito;

e) I sali introdotti dall'estero o da luoghi dove non esiste la privativa, senza il permesso del Ministero delle Finanze;

f) I sali delle saline dello Stato, in quantità maggiore di 50 chilogrammi, che non fossero muniti della bolletta di circolazione o di deposito.

Art. 42. — *Estensione della sorveglianza.*

§ 1. Per l'esercizio della sorveglianza al di qua della zona, tanto sui trasporti quanto sui depositi, sono applicabili le norme degli articoli 30, 31, 32, §§ 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 33, 34 e 35.

§ 2. Le guardie procedono al sequestro dei generi in contravvenzione, e, quando ne sia il caso, all'arresto dei contrabbandieri e dei contravventori, osservate le norme degli articoli 39 e 40.

(*) I mezzi di trasporto devono sempre essere sequestrati quando sono soggetti a confisca, cioè quando furono appositamente adoperati pel trasporto della merce o del genere in contrabbando. Sono pure sequestrati, quando la merce od il genere fermato non si ritengono sufficienti a garantire le multe.

Sono anche da sequestrarsi, perchè soggetti a confisca, gli utensili destinati alla fabbricazione clandestina del sale, del tabacco e delle polveri piriche.

CAPO IV.

Vigilanza nel mare, nei porti e nelle rade.

Art. 43. — *Servizio delle brigate di mare, porto, lago o laguna.*

§ 1. Le brigate di mare, porto, lago o laguna, esercitano la vigilanza con le stesse norme stabilite per le brigate di terra, secondo le speciali disposizioni di servizio loro impartite.

§ 2. Inoltre estendono la loro vigilanza anche alla zona di terra, sempre quando le circostanze lo richieggano e sia loro così ordinato.

§ 3. I legni doganali d'ogni specie sono assimilati, nei rapporti di sanità marittima, a quelli della Regia Marina.

Art. 44. *Vigilanza nel mare territoriale.*

§ 1. Entro i dieci chilometri dal lido verso il mare, le guardie di finanza devono invigilare sulle navi sospette di contrabbando, salire a bordo di quelle di portata non superiore a 100 tonnellate, e farsi mostrare il manifesto od il lasciapassare a seconda dei casi, e gli altri documenti del carico. Mancando il manifesto od il lasciapassare, il bastimento essendo diretto ad un porto nazionale, od in caso d'indizio di contravvenzione, devono scortarlo alla più vicina dogana, perchè sia esteso il relativo verbale.

§ 2. Nel caso che il comandante del legno si rifiuti di ricevere a bordo le guardie di finanza, e di esibire loro il manifesto, esse fanno constare il rifiuto mediante processo verbale, e scortano il bastimento alla più vicina dogana.

§ 3. Trattandosi di bastimenti appartenenti a paesi, i quali abbiano speciali convenzioni (*), le guardie di finanza possono bensì, tanto nel mare territoriale, quanto nei porti, salire a bordo, prendere visione del manifesto e chiedere sommario conto del carico, ma non è loro permesso, quand'anche esistesse sospetto di frode, di procedere ad ulteriori e più importanti investigazioni, e, se ne è il caso, all'accertamento del contrabbando ed agli atti di sequestro, senza l'intervento dell'autorità consolare. In questo caso le guardie di finanza debbono invitare formalmente il capitano a seguirle nel più vicino porto, ove, in seguito alla richiesta d'intervento fatta al console della nazione cui la nave appartiene, si possano proseguire le investigazioni e gli atti occorrenti. Qualora il capitano si rifiutasse di accondiscendere all'invito, o qualora, spirato il termine fissato nella richiesta al console, questi non fosse intervenuto, le guardie di finanze sono autorizzate ad uniformarsi senz'altro alle prescrizioni contenute nei §§ precedenti.

§ 4. Entro il mare territoriale, le guardie di finanza fanno oggetto della loro vigilanza i bastimenti di portata superiore alle 100 tonnellate, e richiedono loro i documenti di bordo se procedono a caricare, scaricare o trasbordare merci, ed inoltre li accompagnano alla più vicina dogana perchè sia compilato il verbale, essendo vietate le operazioni di carico, scarico e trasbordo nei luoghi dove non esistono uffici doganali. Negli stessi luoghi è pure proibito ai bastimenti carichi, di qualsiasi portata, di rasentare il lido, gettare l'àncora od approdare.

Art. 45. — *Vigilanza nei porti, nelle rade e nelle lagune.*

§ 1. Nei porti di maggiore importanza il servizio della vigilanza è disposto dal capo di circolo, e viene eseguito sotto la direzione immediata di uno o più comandanti di luogotenenza. Questi provvedono per la regolare e sollecita esecuzione degli ordini loro dati dal capo di circolo, e curano l'adempimento premuroso da parte dei sottufficiali e delle guardie delle incumbenze loro affidate.

§ 2. Nei porti e nelle rade, nei quali è permesso l'approdo, le guardie si assicurano che le operazioni d'imbarco, di sbarco o trasbordo avvengano col permesso della dogana, nelle ore e nei luoghi appositamente fissati ed in base ai documenti all'uopo stabiliti. Su questi documenti la guardia che assiste all'operazione appone analogo *visto*. Dei *visti imbarcare* e *sbarcare* è fatta dalla guardia annotazione nell'apposito registro.

§ 3. Nell'apporre il *visto* sui detti documenti, le guardie di finanza, a norma delle vigenti disposizioni, aggiungeranno al *visto* tutte quelle indicazioni che fossero necessarie per le eccezionali forme dei colli, come sarebbe per esempio di quelli conosciuti in commercio con la denominazione di *legacci*, pei quali dovrà sempre dirsi di quanti sacchi o balle si compongono.

§ 4. Se l'imbarco ha luogo soltanto per una parte delle merci, la guardia lo attesta nella bolletta, la quale deve restituirsi alla dogana per rimanervi fino a che si riprenda l'operazione.

§ 5. Nei porti e nelle rade le guardie invigilano che i bastimenti non ancorino fuori dei luoghi autorizzati, e non si allontanino dal porto o dalla rada senza la permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima.

Art. 46. *Bastimenti in arrivo — Manifesto di carico.*

§ 1. Arrivato un bastimento in porto e dopo che è ammesso a libera pratica, le guardie di finanza debbono immediatamente recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico ed esaminare il manifesto, e dare poi le debite informazioni alla dogana.

§ 2. Se il bastimento giunge dall'estero, le guardie richiedono dal capitano il manifesto rilasciato dall'ultimo porto di partenza, o altrimenti il manifesto di bordo che ogni bastimento deve avere non sì tosto entri nei dieci chilometri dal lido.

§ 3. Quando invece il bastimento proviene da un porto dello Stato, il manifesto da presentare è quello rilasciato e vidimato dalla dogana del luogo di provenienza.

§ 4. Pei bastimenti che fanno viaggi di cabotaggio, le guardie si assicurano, in ogni luogo di approdo, della concordanza del carico mediante il riscontro dei lasciapassare e di altri documenti rilasciati per merci nazionali o nazionalizzate.

§ 5. Sui manifesti le guardie debbono far constare la visita del carico da esse compiuta, indicandovi inoltre l'ora dell'arrivo della nave e quella in cui fu fatta la visita. Devono inoltre cancellare con tratti di penna gli spazi in bianco, per impedire che si modifichi menomamente lo stato del carico e delle provviste, prima di presentare alla dogana il manifesto di arrivo. Risultando differenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle che realmente esistono, le guardie di finanza si fanno rimettere tutti i documenti di bordo per consegnarli alla dogana.

§ 6. I manifesti devono essere presentati alla dogana entro le 24 ore dall'arrivo; ad essi vanno uniti tutti i documenti che accompagnano il carico e segnatamente i lasciapassare o le bollette di cauzione dati dalla dogana del luogo di partenza. È fatta eccezione per i bastimenti con carico di sale e tabacco, ai quali incombe di presentare il manifesto entro le 12 ore dall'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco (*), e dentro 4 ore nei casi d'approdo per forza maggiore nei porti dove lo sbarco non è permesso. All'infuori di questi casi non occorre la presentazione del manifesto di carico pei bastimenti approdati in causa di forza maggiore e

(*) I paesi che debbono risguardarsi come aventi tali convenzioni sono:
Austria-Ungheria — Belgio — Brasile — Canadà — Chilì — Colonie del Capo di Buona Speranza — Columbia — Costa Rica — Danimarca — Francia — Gran Bretagna — Germania — Isole Avajané — Liberia — Messico — Paesi Bassi — Perù — Portogallo — Russia — Spagna — Stati Uniti — Svezia e Norvegia — Tunisi e Turchia — Uruguay — Venezuela.

(*) L'approdo di bastimenti con carico di tabacchi è permesso soltanto nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo e Venezia. I bastimenti con carico di sale non possono approdare in alcun porto del Regno. L'Amministrazione può però indicare altri porti per l'approdo dei bastimenti con carico di sale e di tabacchi *per conto dello Stato.*

per quelli che si fermano meno di 24 ore e non fanno operazioni di commercio; è però sempre obbligatoria l'esibizione del manifesto di bordo.

Art. 47. — *Provviste di bordo.*

§ 1. Le provviste di bordo sono inscritte in fine del manifesto.

§ 2. I generi di privativa, compresi nelle provviste di bordo, sono descritti esattamente per qualità e quantità. Le guardie devono assicurarsi che tali provviste concordino colle risultanze del manifesto.

§ 3. I generi di privativa, descritti come piccole provviste di bordo, sempreché siano proporzionati ai bisogni dell'equipaggio ed all'uso dei viaggiatori, devono porsi sotto suggello e richiudersi in luogo sicuro sul bastimento, oppure trasportarsi in dogana per esservi custoditi. In questo secondo caso saranno riconsegnati al bastimento nel giorno della partenza.

§ 4. Per l'uso dell'equipaggio e dei passeggieri, durante le prime ore di permanenza in porto della nave, possono essere lasciate a loro disposizione le seguenti quantità di sale e di tabacco: sale un chilogramma, quando il numero dell'equipaggio e dei passeggieri non superi i 50 individui, e due chilogrammi se lo superi: tabacco cinquanta grammi per persona.

§ 5. Le anzidette quantità di sale e di tabacco devono essere consumate esclusivamente a bordo, e qualunque porzione fosse trovata addosso agli uomini dell'equipaggio o ai passeggieri nel momento di scendere a terra, è considerata di contrabbando.

§ 6. È pure considerata di contrabbando qualunque porzione di dette quantità, che fosse trovata a bordo dopo 48 ore dall'arrivo della nave.

§ 7. Al capitano della nave è data una bolletta indicante la quantità di sale e tabacco posta sotto suggello e quella lasciata a disposizione dell'equipaggio e dei passeggieri.

Art. 48. — *Mancanza del manifesto di carico.*

Se il bastimento in arrivo è sprovvisto di manifesto o di lasciapassare che ne tien luogo, le guardie di finanza ne avvertono la dogana, per la compilazione del relativo processo verbale, tenendo frattanto il carico sotto sorveglianza.

Art. 49. — *Bastimenti con carico di sale o di tabacco.*

§ 1. Le guardie invigilano i bastimenti con carico di sale o di tabacco, i quali non possono approdare che nei porti determinati dall'Amministrazione, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati.

§ 2. I bastimenti con carico di sale o tabacco, che entrassero nei porti non autorizzati, non possono farvi operazioni di sorta, e durante la loro permanenza in essi sono vigilati da guardie tenute a bordo a spese del capitano. All'atto della partenza devono munirsi, per i generi di privativa esistenti a bordo, di bolletta di cauzione. Se però l'approdo ebbe luogo per forza maggiore e il bastimento è superiore alle 50 tonnellate, basta che si munisca di lasciapassare.

Art. 50. — *Documenti che devono accompagnare le operazioni di carico, scarico o trasbordo.*

Nelle operazioni di carico, scarico o trasbordo, le guardie di finanza si assicurano dell'esistenza e della regolarità dei seguenti documenti:

Lasciapassare per le merci estere spedite da una dogana all'altra o riesportate all'estero sopra bastimenti superiori a 30 tonnellate;

Bolletta di cauzione se le dette merci sono trasportate su bastimenti di portata non superiore alle 30 tonnellate;

Bolletta di cauzione per le merci nazionali o nazionalizzate, soggette a dazio d'uscita per un importo superiore alle lire 25;

Lasciapassare se le stesse merci importano un dazio non superiore al suindicato;

Bolletta di cauzione per i sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna, e per quelli che dalla Sicilia e dalla Sardegna si spediscano nelle altre isole o nel continente; pei tabacchi nazionali in foglia trasportati in cabotaggio dall'uno all'altro dei porti autorizzati all'approdo dei bastimenti con carico di tabacco; pei sali esportati per l'estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti di portata inferiore a 50 tonnellate; pei sali e pei tabacchi esistenti sopra bastimenti entrati in porti non aperti ai legni con carico di generi di privativa e che ripartono per altro porto del Regno; pei tabacchi esteri trasportati in cabotaggio, qualunque sia la portata del bastimento sul quale sono caricati;

Lasciapassare per i tabacchi e i sali esistenti sopra bastimenti superiori a 50 tonnellate, entrati per forza maggiore in porti non aperti ai legni con carico di generi di privativa e che ripartono per altro porto dello Stato; per i sali trasportati per via di mare e per laghi ai magazzini di vendita, agli spacci all'ingrosso e alle rivendite;

Bolletta di circolazione, che tiene luogo di *lasciapassare*, pei tabacchi nazionali lavorati, trasportati in cabotaggio per conto dei particolari fra i vari porti del continente o delle isole. Sono eccettuate le quantità non maggiori di due chilogrammi;

Bolletta di spedizione, che tien luogo di *lasciapassare*, per i sali e i tabacchi nazionali greggi e lavorati, che si scambiano le manifatture e i magazzini di deposito;

Lasciapassare corredato di *bolletta di vendita* per i sali e per i tabacchi nazionali lavorati, che si spediscono da' magazzini di deposito a quelli di vendita ed agli spacci all'ingrosso, o da questi ultimi ai rivenditori.

Bolletta d'uscita per le spedizioni all'estero.

Art. 51. — *Verificazione nelle operazioni di trasbordo.*

Nelle operazioni di trasbordo le guardie scortano i colli a bordo del bastimento sul quale devono essere caricati ed assistono alla ricognizione dei loro caratteri esterni. Quando il trasbordo non sia diretto, i colli sono scortati sulla banchina ed ivi sorvegliati dalle guardie di finanza, fino al momento della loro consegna a bordo del legno sul quale devono essere imbarcati. Quando il trasbordo non possa farsi nello stesso giorno, i colli sono invece accompagnati in magazzino e vi sono muniti di bolli a piombo; le guardie assistono poi alla loro estrazione dal magazzino, previa ricognizione della integrità dei bolli apposti.

Art. 52. — *Visite e perquisizioni sui piroscafi o bastimenti di bandiera estera, in Regi stabilimenti marittimi od a bordo di Regie navi.*

Nei porti le guardie di finanza non possono praticare perquisizioni o confronti a bordo di piroscafi o bastimenti di bandiera estera, senza il permesso del capo della dogana o del circolo. Dovendosi per gravi sospetti di contravvenzione procedere a visite in Regi stabilimenti marittimi od a bordo di Regie navi, la perquisizione deve essere diretta da un ufficiale del Corpo, il quale ne farà preventiva richiesta al direttore dello stabilimento od al comandante della nave.

Art. 53. — *Bastimenti in partenza.*

§ 1. Le guardie di finanza di servizio nei porti o nelle rade si assicurano che i bastimenti in partenza siano provveduti del manifesto di partenza vidimato dalla dogana per le merci caricate o rimaste a bordo, coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico. Si assicurano inoltre che le merci estere caricate per riesportazione od assegnazione ad altre dogane esistono effettivamente a bordo, e staccano i riscontrini da' relativi lasciapassare, dopo di avervi apposto il *visto a bordo*.

§ 2. Sono dispensati dall'obbligo del manifesto di partenza i capitani che fanno il cabotaggio con barche di una portata non mag-

giore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale non soggette a dazio d'uscita, o quando l'importo totale di questo non superi le lire 25. Essi però devono essere provvisti di *lasciapassare*, che tiene luogo di manifesto di partenza, e non possono allontanarsi dal porto o dalla rada senza permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima, le quali non lo concedono se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

§ 3. Sono esenti dal manifesto e dal recapito doganale, purchè non siano imballate o incassate, le merci nazionali esenti da dazio d'uscita, le cui similari estere non sono tassate all'entrata (*). Queste merci possono imbarcarsi, sbarcarsi e mettersi in cabotaggio fuori del circuito degli uffizi doganali, senza obbligo di essere presentate ad essi. Le guardie di finanza però debbono tenersi informate del movimento di tali merci per prevenire o impedire ogni possibile abuso.

(*) **ELENCO delle merci nazionali per le quali è libero l'imbarco, lo sbarco e il cabotaggio.**

1. Semi di senapa.
2. Radiche di liquirizia.
3. Scorze fresche e secche di limone, arancio e loro varietà.
4. Canapa, lino ed altri vegetali filamentosi greggi o pettinati.
5. Cotone in bioccoli o in massa.
6. Semi di bachi da seta.
7. Bozzoli.
8. Carbone di legna.
9. Legna da fuoco.
10. Remi, pali, pertiche.
11. Radiche per spazzole.
12. Sughero greggio.
13. Canne, giunchi, vimini.
14. Treccie di paglia.
15. Treccie di scorza, di sparto, ecc., per cappelli, cordami ed altri lavori.
16. Pasta di legno, di paglia e d'altre simili sostanze.
17. Carniccio e ritagli di pelle.
18. Scorie provenienti da fusione di minerali, e da affinazione di metalli e prodotti metallici.
19. Ghisa in pani.
20. Marmo greggio.
21. Alabastrio greggio.
22. Marmo in statue.
23. Pietre per costruzioni, greggie, segate, scolpite o pulite, comprese le statue.
24. Pietre, terre e minerali non metallici, gessi, calce e cementi.
25. Laterizi (mattoni, tegoli, embrici, ambrogette greggie, tubi in terra cotta).
26. Carbone fossile naturale e carbonizzato (Coke).
27. Grafite.
28. Vetro rotto.
29. Castagne.
30. Patate.
31. Riso con lolla o senza.
32. Fecole.
33. Mandorle senza guscio e col guscio.
34. Noci e nocciuole.
35. Panelle di noce e di altre materie.
36. Legumi e ortaggi freschi.
37. Mignatte.
38. Budella fresche.
39. Pesci freschi d'ogni sorta.
40. Latte.
41. Uova di pollame.
42. Pecchie vive coi loro alveari.
43. Piume da letto.
44. Corallo greggio.
45. Corna, ossa ed altre materie affini, greggie.
46. Concime.

NB. Le agevolezze accordate per l'imbarco, lo sbarco e il cabotaggio delle suddette merci nazionali non sono però applicabili alle patate, alle piante vive ed alle loro parti, ai concimi vegetali o misti, ai pali o tutori ed ai sostegni di ogni sorta delle viti, già usati, finchè sono in vigore i divieti stabiliti dalle leggi sulla dorifera e sulla fillossera.

Art. 54. — *Casi di contrabbando e di contravvenzione.*

§ 1. Nella sorveglianza sul mare, nei porti e nelle rade, sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti o sulle spiaggie, senza l'osservanza delle prescrizioni doganali;

b) Trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione con la terra, in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora o approdano là dove non vi sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico e trasbordo di merce, o su barche non superiori a cento tonnellate dirette a un porto nazionale mancanti di manifesto;

c) Esistenti nelle barche in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Riesportate per la via di mare, o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione, sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

e) Destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovino sul bastimento all'atto della partenza.

§ 2. Sono considerati del pari in contrabbando:

a) I tessuti spediti in cabotaggio che si trovano mancanti del prescritto contrassegno e non sieno presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo;

b) I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna senza bolletta di cauzione;

c) I sali esportati per l'estero dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

d) I sali trasportati dalle dette isole sul continente senza il permesso del Ministero delle Finanze;

e) Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi.

§ 3. Sono casi di contravvenzione a provvedimenti disciplinari, quelli cui danno luogo i capitani dei bastimenti:

a) Che ricusino di esibire o non posseggano il manifesto e i documenti del carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena di contrabbando;

b) Che rifiutino di ricevere a bordo le guardie di finanza;

c) Che tentino di partire senza il permesso della dogana;

d) Che non facciano ancorare i bastimenti nei luoghi destinati;

e) Che facciano scarico, carico o trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza delle guardie di finanza;

f) Che, senza il debito permesso, facciano operazioni d'imbarco prima d'avere compiute quelle di sbarco.

Art. 55. — *Naufragi.*

§ 1. Le guardie di finanza devono sempre intervenire, ed operare di concerto cogli ufficiali dell'Amministrazione della marina, nel caso di naufragio od arenamento di navi mercantili, anche nello scopo di tutelare gli interessi finanziari, in ciò che riguarda la riscossione dei diritti doganali sulle merci ricuperate, che devono essere ritenute di estera provenienza fino a prova contraria.

§ 2. Si adoperano perchè gli effetti ricuperati o gettati alla spiaggia non vadano dispersi o sottratti, e che sieno ritirati in un locale sicuro sotto la sorveglianza e custodia dell'autorità marittima e finanziaria.

§ 3. In assenza di ufficiali della Regia marina, le guardie di finanza provvedono in via provvisoria alla sicurezza e alla custodia delle merci e degli effetti ricuperati.

Art. 56. — *Consegna degli effetti provenienti da ricupero in mare.*

§ 1. Le guardie di finanza devono consegnare entro le 24 ore alla prossima autorità marittima, od in difetto di questa al sindaco locale, le merci, gli effetti, gli attrezzi ed altre cose che ritrovassero in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia provenienti da naufragio.

§ 2. Il terzo del prodotto netto degli oggetti denunciati è loro accordato a titolo di premio.

§ 3. Se si tratta di bastimento estero, si deve tosto informare il console dello Stato cui appartiene il legno naufragato od arenato, per la ricognizione delle robe ricuperate.

Art. 57. — *Soccorso ai naufraghi.*

§ 1. Le guardie di finanza devono prestare ogni possibile soccorso ai legni di qualunque portata e bandiera ed ai loro equipaggi nei pericoli di naufragio. Di tali emergenze e del loro operato debbono volta per volta dar conto ai superiori.

§ 2. Compatibilmente colle esigenze del servizio, e sopra domanda diretta ai capi di circolo dalle stazioni della Società italiana di soccorso ai naufraghi, hanno l'obbligo di addestrarsi nel maneggio dei battelli di salvataggio che trovansi a disposizione nelle stazioni suddette, sotto la direzione dei capi delle stazioni.

CAPO V.
Vigilanza sulla produzione e sulla vendita del sale e del tabacco.

Art. 58. — *Vigilanza nelle saline.*

La vigilanza delle guardie di finanza nelle saline ha per scopo speciale che non vengano sottratti nè sali nè terre salificanti dai cumuli e dai depositi. Le guardie addette alle saline prendono gli ordini dai rispettivi ufficiali: sono però tenute ad eseguire anche quelli del direttore e del controllore dello stabilimento, semprechè non sieno contrari alle istruzioni ricevute antecedentemente dai propri superiori diretti.

Art. 59. — *Vigilanza sulle sorgenti salifere.*

Le guardie di finanza vigilano perchè non si attinga acqua dalle sorgenti o polle salse, e che non si asportino sabbie marine o terre salifere senza permesso. Discoprendo sorgenti o miniere salifere, fossi o conche contenenti concrezioni saline, le guardie di finanza ne rendono subito informato il capo del circolo e, qualora sia loro possibile, provvedono immediatamente per la distruzione del sale, e per l'otturamento delle polle o sorgenti, procurando di impedire nel miglior modo possibile l'uso del sale e delle acque salifere.

Art. 60. — *Vigilanza sui sali venduti a prezzi di eccezione.*

Le guardie vigilano sul sale concesso a prezzo di eccezione per le arti, per le industrie, per l'agricoltura, per la pastorizia e per la salagione dei pesci. La loro attenzione deve essere specialmente rivolta a che non si faccia del sale un uso diverso da quello per il quale fu concesso, o che se ne faccia cessione. Esse hanno diritto di farsi presentare le bollette di vendita, e di farsi rendere conto dell'uso fatto di tali qualità di sale. Rilevando degli abusi, ne riferiscono ai loro superiori; e, quando ne sia il caso, constatano le relative contravvenzioni.

Art. 61. — *Vigilanza sulle abusive produzioni di sale.*

§ 1. Le guardie vigilano eziandio perchè in riva al mare non siano fatti stagni o fossi senza il permesso dell'intendente di finanza. Debbono inoltre sorvegliare l'integrità delle spiaggie e denunziare qualunque opera nuova, occupazione od arbitraria coltivazione.

§ 2. Le guardie denunciano ai loro superiori, con apposito processo verbale:

a) I salnitrai, i quali abbiano mancato di consegnare all'Amministrazione i sali ricavati dalla produzione del nitro;

b) Coloro che macinassero, trasformassero, adulterassero od in ogni altra guisa manipolassero sale per farne oggetto di vendita;

c) I caffettieri che estraessero il sale dalle acque madri dei sorbetti in un comune laboratorio senza il permesso voluto (*), e senza che il sale ricavato siasi fatto servire per gli stessi caffettieri che somministrarono le acque madri; e coloro che senza il debito permesso estraessero il sale da acque madri di spettanza di altri caffettieri.

(*) Il permesso per estrarre il sale dalle acque madri in un comune laboratorio, non può essere accordato nei luoghi vicini al mare o a sorgenti salifere.

Art. 62. — *Vigilanza sulla coltivazione del tabacco.*

§ 1. Le guardie di finanza vigilano sulle piantagioni di tabacco e si assicurano che siano muniti di licenza, tanto coloro che esercitano la seminagione, quanto coloro che si occupano della coltivazione.

§ 2. Verificano se gli appezzamenti di terreno coltivati a tabacco siano quelli indicati nella licenza, e se sono compresi nell'area sulla quale è permessa la coltivazione.

§ 3. Vigilano che le piantine esistenti nei semenzai, quando abbiano raggiunto l'altezza di 15 centimetri, e quelle dei vivai l'altezza di 20 centimetri, siano poste a campo, o svelte e distrutte; e si accertano che a tempo debito i semenzai ed i vivai siano distrutti.

§ 4. Osservano che la cimatura delle piante sia fatta appena si manifesta il bottone florale, e che le piante siano costantemente tenute monde da' germogli.

§ 5. Si accertano che il numero delle piante coltivate non sia superiore a quello indicato nella concessione, e che il numero delle foglie per ciascuna pianta non sia maggiore di quello indicato nella licenza.

§ 6. Vigilano che prima della seconda verificazione non si facciano raccolte di piante o di foglie.

§ 7. Osservano che, dopo compiuto il raccolto, gli steli e tronchi di stelo siano svelti dal terreno, e mondati dai getti, dalle barbe e dalle orecchiozze.

§ 8. Vigilano sul trasporto del tabacco dal campo ai locali di governo, e da questi ai magazzini di ricevimento.

§ 9. Vigilano sui locali di governo e di deposito dei tabacchi.

Art. 63. — *Vigilanza sui magazzini di deposito e di vendita sugli spacci all'ingrosso e sulle rivendite dei generi di privativa.*

§ 1. Le guardie di finanza di servizio permanente ai magazzini di deposito dei generi di privativa, vigilano che non siano estratti sali e tabacchi senza regolari bollette, od in quantità maggiori o diverse di quelle in esse indicate. Constatata la regolarità dei documenti e la loro corrispondenza coi generi usciti dal deposito, pongono il loro visto sulle bollette che li accompagnano.

§ 2. Nella sorveglianza dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso, le guardie di finanza osservano che i generi di privativa non escano senza la prescritta bolletta; e si accertano saltuariamente che il peso e la qualità dei generi stessi corrispondano con le indicazioni delle bollette. Per le differenze che si rilevassero, stendono processo verbale.

§ 3. Le guardie di finanza visitano saltuariamente le rivendite dei generi di privativa, allo scopo di accertarsi che:

a) Il rivenditore sia munito della prescritta licenza;

b) Due o più rivendite non siano tenute da una stessa persona, od una seconda rivendita non sia tenuta da persone della stessa famiglia o con essa conviventi;

c) Nelle rivendite non si smercino sigari e spagnolette estere senza una speciale autorizzazione;

d) I generi siano venduti al prezzo ed alle condizioni risultanti dalla tariffa, della quale un esemplare deve stare esposto nel locale dello smercio;

e) I generi siano venduti senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità;

f) I generi siano pesati a netto, cioè senza carta od altro per involgerli;

g) La provvista dei singoli generi sia sufficiente ai bisogni del consumo calcolato sulla vendita di otto giorni per ogni genere,

in base al prospetto delle quantità vidimato dall'Intendenza, che deve tenersi presso ogni rivendita;

h) Le provviste siano fatte nel magazzino designato;

i) I titolari attendano personalmente alla rivendita, salvochè abbiano ottenuto l'autorizzazione di farsi surrogare da un commesso, e la esercitino nel locale fissato, che non deve servire a commercio di generi che possano alterare i tabacchi;

j) I coadiutori, per i quali non occorre speciale autorizzazione dell'Intendenza, siano persone di buona condotta;

k) Le rivendite siano aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali;

l) Fuori del locale sia esposta la leggenda *sali e tabacchi* col numero d'ordine della rivendita;

m) I rivenditori, incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e di francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.

§ 4. Nelle loro visite le guardie di finanza devono sempre farsi esibire i generi e le bollette che ne provino la regolare provenienza, ritirando le bollette che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, e indicando nelle altre bollette le residue quantità esistenti. Nei casi di constatata irregolarità o di contravvenzione procedono alla compilazione di analogo processo verbale.

§ 5. Presso ogni brigata di guardie di finanza è tenuto ostensibile un elenco, vidimato dal capo di circolo, nel quale saranno indicati, comune per comune, i nomi dei rivenditori e dei loro commessi, il numero d'ordine delle rispettive rivendite, il luogo designato nell'atto di concessione, la data e la decorrenza dell'autorizzazione, e la decorrenza e la scadenza del contratto, quando trattasi di rivendite appaltate.

CAPO VI.
Vigilanza presso le dogane e gli altri uffici esecutivi

Art. 64. — *Attribuzioni ed incombenze presso le dogane e gli uffici gabellari.*

§ 1. Le guardie di finanza in servizio presso le dogane, gli stabilimenti di privativa od altri uffici, esercitano la loro azione sulle merci e sui generi di privativa, giusta le istruzioni impartite dal capo dell'ufficio. Nel caso in cui il capoposto non ravvisasse le istruzioni conformi alle prescrizioni dei regolamenti, eseguirà l'ordine ricevuto, riferendone ai suoi superiori.

§ 2. In tutti i casi, le guardie presso gli uffici dipendono per la disciplina e l'amministrazione dai superiori del corpo.

Art. 65. — *Controvisita delle merci all'uscita dalle dogane.*

§ 1. Le guardie di finanza, devono esercitare la propria vigilanza sulle merci che escono dalle dogane, assicurandosi, pria di apporre il *visto uscire* sulle dichiarazioni, della identità delle merci con le indicazioni del risultato della visita. In caso di sospetto di irregolarità o di frodi, non potranno però procedere ad una vera e propria controvisita, se non in presenza e col concorso degli impiegati verificatori, richiedendone all'uopo il capo delle visite. Ed ove questi si rifiutasse, la guardia di finanza richiederà l'intervento di un uffiziale del corpo, il quale ha sempre facoltà di procedere alle controvisite, con o senza il concorso degli impiegati di dogana.

§ 2. Nelle principali dogane il servizio di riscontro fisso sulle merci daziate che escono dalla dogana, può essere anche affidato ad un ispettore, ad un sottoispettore o ad un comandante di luogotenenza, sussidiati da graduati e guardie.

§ 3. Nelle stazioni ferroviarie, ove una seconda visita potrebbe occasionare ritardo per la partenza del treno, le guardie di finanza sono autorizzate ad assistere alla visita delle merci eseguita dagli impiegati doganali, e ad emettere quei rilievi che credessero necessari.

§ 4. Nelle controvisite, ove sorgessero sospetti di irregolarità o di falsità nei documenti, gli ufficiali della guardia di finanza hanno la facoltà di recarsi alla Cassa doganale per riscontrare la bolletta colla matrice, raffrontandone l'importo col registro di riscossione; e nel caso di constatata irregolarità o falsità, devono subito renderne avvertiti il capo della dogana e l'intendente.

CAPO VII.
Dazio di consumo.

Art. 66. — *Vigilanza sulle riscossioni.*

Le guardie di finanza sono chiamate a vigilare sui dazi di consumo allorquando il Governo amministra direttamente tale ramo di servizio, oppure quando i comuni ne fanno domanda a termini di legge. In ambidue i casi le guardie vigilano onde la riscossione dei dazi proceda nel miglior modo possibile, siano rigorosamente prevenute e represse le frodi, e constatano le contravvenzioni mediante processi verbali.

Art. 67. — *Vigilanza nei comuni chiusi.*

§ 1. Nei comuni chiusi le guardie vigilano:

a) Che il passaggio delle merci per la linea daziaria non abbia effetto se non dal sorgere al tramonto del sole, eccetto che trattisi di generi trasportati dai viaggiatori in vetture pubbliche o private, o giunti con ferrovia o piroscafi, ovvero quando l'orario sia stato prolungato dall'autorità competente;

b) Che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di terra quanto per via di mare si presentino agli uffici abilitati a sdaziarle o spedirle in transito;

c) Che i generi dichiarati per transito escano effettivamente dal comune chiuso;

d) Che nei mulini posti nell'àmbito daziario non entrino cereali e non escano farine, senza la presentazione pei cereali della bolletta di sdaziamento o della licenza d'importazione temporaria, e per le farine della licenza di estrazione o della bolletta di transito;

e) Che dai varchi delle stazioni ferroviarie poste al di qua della linea daziaria non s'introducano generi soggetti a dazio;

f) Che nello scarico dei treni non rimangano generi nascosti nei carri e nelle locomotive, e che tutte le merci si depongano nei magazzini d'ufficio;

g) Che non si eseguisca la macellazione clandestina degli animali introdotti temporariamente per il pascolo o pel lavoro;

h) Che non siano ammassati o depositati, senza il permesso dell'autorità daziaria, generi soggetti a dazio entro la zona di vigilanza del comune chiuso, fatta eccezione pei prodotti del suolo;

i) Che non si levino dai fondi interni i prodotti passibili di dazio, senza la presentazione della bolletta di sdaziamento.

§ 2. Alle barriere principali dei comuni più importanti è istituito un servizio di riscontro permanente tanto sui daziati, quanto sui transiti in entrata e in uscita, non che sulle importazioni temporarie, affidate ad un comandante di luogotenenza, sussidiato da un sottufficiale e da un sufficiente numero di guardie.

Art. 68. — *Vigilanza nei comuni aperti.*

Nei comuni aperti le guardie di finanza vigilano che non entrino generi negli esercizi senza la bolletta corrispondente del dazio pagato, e praticano visite agli esercizi stessi quando sono condotti a tariffa, giusta il registro generale di essi che conservasi nell'ufficio daziario, per riscontrare la quantità e la qualità dei generi esistenti, confrontandole con la bolletta di sdaziamento e colle risultanze dei registri. A tergo delle bollette presentate devono annotare le quantità per cui le riconobbero valide, e ritirare le bollette esaurite per rimetterle all'ufficio daziario insieme al verbale di visita.

Art. 69. — *Dipendenza delle guardie di finanza richieste da' comuni per la tutela dei dazi di consumo.*

Le guardie di finanza, date ai comuni, dipendono per il servizio dai rispettivi municipi. La disciplina però e l'amministrazione saranno rette da' capi circolo sotto la diretta dipendenza dell'intendente di finanza, ovvero dall'uffiziale preposto al servizio speciale, se di grado pari o superiore a chi è investito delle funzioni di capo circolo.

CAPO VIII.
Vigilanza sull'imposta del macinato.

Art. 70. — *Vigilanza sui mulini.*

Le guardie di finanza sono dalle leggi sulla macinazione dei cereali considerate quali delegati dall'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini. In tale qualità hanno facoltà di entrare a qualunque ora del giorno e della notte nei locali addetti alla macinazione per fare le occorrenti verificazioni ed esaminare i registri. Nelle ore notturne però è necessario l'intervento di un ufficiale del Corpo o di polizia giudiziaria. Possono anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie in caso di non dichiarato esercizio di macinazione.

Art. 71. — *Verificazioni nei mulini.*

Nelle visite ai mulini le guardie devono più specialmente verificare:

a) Se il mugnaio sia fornito della prescritta licenza d'esercizio, e se il numero delle coppie di macine o palmenti che esistono nel mulino corrisponda a quello indicato nella detta licenza. Per i palmenti destinati alla macinazione del granoturco od altri generi esenti da tassa devono accertarsi che il mugnaio sia fornito della prescritta *licenza speciale;*

b) Se i sigilli apposti ai congegni applicati dall'Amministrazione (contatori, saggiatori e pesatori), siano intatti, e per le macine trovate in movimento, se i contatori segnino i giri;

c) Se si macini con palmenti sprovvisti di congegno meccanico, senza che il mugnaio sia provvisto del verbale di rimozione del congegno stesso, nel quale sia inscritta la dichiarazione *di voler continuare la macinazione;*

d) Se si continua a macinare durante il periodo di sospensione della licenza d'esercizio per mancato pagamento delle rate di tassa;

e) Se il mugnaio che riscuote la mulenda in natura, tenga affissa nel mulino l'ultima mercuriale del mercato più vicino, firmata dal sindaco, ed il mulino sia fornito di bilancia bollata;

f) Se il mugnaio adempia agli obblighi ed ai doveri propri, riportati a tergo della licenza rilasciata dall'agente delle imposte dirette.

Art. 72. — *Contravvenzioni.*

§ 1. Le guardie di finanza accertano le contravvenzioni nei mulini, compilando il processo verbale in duplo. Se si tratta di mulini che pagano la tassa in base all'accertamento, e quindi sono sprovvisti di contatore, trasmettono il verbale all'agente delle imposte; se trattasi invece di mulini forniti del contatore od altri congegni meccanici, trasmettono il verbale all'ufficio tecnico di finanza.

§ 2. Le guardie di finanza hanno facoltà di procedere al sequestro degli strumenti costituenti oggetto della contravvenzione, e così pure al sequestro dei cereali e delle farine, quando non sia dimostrato che sono di proprietà degli avventori. Gli oggetti sequestrati debbono essere consegnati alla Pretura, dalla quale dipende il mulino in cui fu accertata la contravvenzione.

CAPO IX.
Vigilanza sulle tasse di fabbricazione.

Art. 73. — *Disposizioni generali.*

§ 1. I locali ove si fabbricano spiriti e si rettificano o trasformano in qualsiasi modo, anche se ciò accade in esenzione di tassa, e quelli nei quali si fabbricano la birra, le acque gasose, la cicoria preparata ed i prodotti similari, la polvere da sparo e le materie esplodenti, lo zucchero e l'olio di semi di cotone, sono soggetti alla vigilanza delle guardie di finanza. Sono pure soggetti a speciale sorveglianza i locali ove si trovano apparati e materie atte alla fabbricazione dei prodotti suindicati, non che l'abitazione dei fabbricanti, se è in comunicazione colla fabbrica, o serve a qualcuno dei suaccennati usi. Ciò s'intende delle fabbriche e dei locali stati regolarmente denunciati; mentre per le fabbriche clandestine si dovrà procedere con le cautele e formalità prescritte per le visite domiciliari. Le guardie di finanza devono vigilare anche le fabbriche inattive, per verificare se siano intatti i suggelli apposti agli apparecchi o le laminette od altri distintivi applicati dall'Amministrazione; e, se trattasi di apparecchi fuori d'uso e perciò disuggellati, se siano smontati completamente.

§ 2. L'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti che riguardano le imposte sulla birra, sulle acque gasose, sulla cicoria preparata, sulle polveri piriche, sullo zucchero e sull'olio di semi di cotone, è fatto dalle guardie di finanza mediante processo verbale compilato appena avvenuto il fatto della contravvenzione, nell'ufficio finanziario più prossimo, ovvero anche innanzi al sindaco del comune o ad un suo rappresentante. Quando però il verbale non è compilato presso l'ufficio finanziario, deve ad esso essere spedito immediatamente.

§ 3. Per l'accertamento delle contravvenzioni alla legge ed al regolamento sull'imposta degli spiriti, le guardie di finanza, dopo avere constatato il fatto e dichiarata la contravvenzione, dovranno compilare sopra luogo il verbale, facendolo firmare possibilmente da testimoni, ed invitare il contravventore a recarsi nel giorno e nell'ora da fissarsi presso l'Agenzia delle imposte, dalla quale dipende la fabbrica, per assistere alla compilazione del regolare processo di contravvenzione.

§ 4. Se trattasi di guasti ai misuratori di spiriti o ad altri congegni dell'Amministrazione, o dai suggelli apposti ai congegni stessi le guardie di finanza, accertato il fatto mediante verbale, devono astenersi da ogni altra operazione, e darne immediato avviso all'operaio meccanico incaricato della manutenzione dei congegni, perchè si rechi a verificare il fatto medesimo e ad assicurare il corpo del reato mediante opportuni suggellamenti.

Art. 74. — *Vigilanza sulle fabbriche e distillerie di spiriti.*

§ 1. Per le fabbriche di spirito, nelle quali siano applicati i misuratori, o la tassa sia accertata direttamente sul prodotto, le guardie di finanza destinate alla vigilanza permanente devono attenersi alle speciali disposizioni ed istruzioni che pei singoli casi sono impartite dal personale superiore preposto al servizio di dette fabbriche. Inoltre devono sempre invigilare:

a) Che non vengano guastati, demoliti o modificati in qualsiasi modo i lavori fatti eseguire dall'Amministrazione per applicare i misuratori;

b) Che non siano tolti, alterati o falsificati i sigilli, bolli, o gli altri contrassegni apposti ai misuratori, ai filtri, agli apparecchi, ai tubi di condotta ed agli altri congegni di qualsiasi maniera;

c) Che non vengano rimossi, aperti o guastati in qualsiasi modo i misuratori e gli altri congegni applicati, o verificati dagli agenti di finanza;

d) Che non sia recata alcuna modificazione nei locali, appa-

recchi, tubi, macchinari, vasi, recipienti ecc. della fabbrica, senza che il fabbricante abbia ottenuta la voluta autorizzazione;

e) Che non si estraggano e non si introducano in fabbrica materie alcooliche, od alcoolizzabili, senza che il fabbricante abbia prodotta la prescritta dichiarazione.

§ 2. Per le fabbriche di 2ª categoria, nelle quali non siano applicati i misuratori, e la tassa non venga accertata direttamente sul prodotto, le guardie di finanza devono verificare:

a) Che non siasi posto mano alla fabbricazione, alla rettificazione o alla trasformazione dello spirito, senza che sia in fabbrica un originale della dichiarazione di lavoro, munita della firma dell'autorità competente;

b) Che tutti gli apparecchi di distillazione esistenti siano identificati mediante la laminetta bollata della finanza;

c) Che non si prolunghi la distillazione oltre il termine indicato nella dichiarazione di lavoro, anche quando trattisi di distillazione in esenzione di tassa. In questo caso devono anche accertarsi che la quantità del prodotto ottenuto non sia superiore a quella dichiarata;

d) Che non si distilli materia diversa da quella dichiarata;

e) Che non siano stati tolti o manomessi i suggelli apposti agli apparecchi di distillazione, rettificazione o trasformazione posti fuori d'uso per inattività della fabbrica, o per sospensione di ufficio.

§ 3. Per le piccole distillerie, nelle quali il servizio di sorveglianza viene eseguito dagli agenti dei comuni, le guardie di finanza hanno l'obbligo di praticare visite allo scopo di accertarsi che il lavoro non cominci prima, e non si protragga oltre il termine indicato nella dichiarazione. Devono pure accertarsi della incolumità dei suggelli apposti dai delegati del comune, ed in generale devono esercitare un diligente servizio di riscontro nell'interesse della finanza.

Art. 75. — *Vigilanza sulle fabbriche di birra.*

Le guardie di finanza delegate al servizio di sorveglianza sulle fabbriche di birra devono avvertire:

a) Che il fabbricante non può cominciare il lavoro se non è munito della relativa dichiarazione e della bolletta di pagamento della tassa; e che il numero e la capacità delle caldaie, dei rinfrescatoi e dei recipienti nei quali si compie la fermentazione, e l'orario di lavorazione, devono corrispondere a quelli indicati nella stessa dichiarazione di lavoro;

b) Che la quantità del liquido entro il rinfrescatoio deve corrispondere a quella indicata nella dichiarazione, e che tale quantità si desume dall'altezza del livello del liquido entro il rinfrescatoio, rispetto a due opposte spranghette graduate, di cui ogni rinfrescatoio deve essere munito;

c) Che il fabbricante sia provveduto del saccarometro ufficiale fornito dell'attestazione di collaudo, che ne indica i corrispondenti contrassegni. Mediante tale strumento le guardie dovranno poi verificare se il grado saccarometrico del liquido che trovasi entro il rinfrescatoio corrisponda a quello dichiarato dal fabbricante, registrando nell'apposito libretto portatile i risultati delle visite;

d) Che il prodotto non sia fatto deviare nel passaggio dalla caldaia al rinfrescatoio, e che non possa essere sottratto dal rinfrescatoio prima che ne siano accertati la quantità ed il grado saccarometrico;

e) Che il fabbricante non diluisca in qualsiasi modo o faccia alcuna aggiunta di materia zuccherina alla birra prodotta, dopo che ne fu rilevata la quantità ed accertato il grado nel rinfrescatoio;

f) Che sia tenuto al corrente dal fabbricante lo speciale registro di fabbrica;

g) Che per le fabbriche di birra, per le quali la tassa viene pagata in base a convenzione, il lavoro della fabbrica si compia nel tempo e coi mezzi fissati nella convenzione stessa;

h) Che siano lasciati intatti i suggelli apposti alle caldaie, ai rinfrescatoi od altri recipienti fuori d'uso e suggellati, e che siano posti fuori d'uso tutti gli apparecchi, appena finito il periodo di lavoro indicato nella dichiarazione di lavoro o nella convenzione.

Art. 76. — *Vigilanza sulle fabbriche di acque gasose.*

§ 1. Per le fabbriche nelle quali la tassa viene pagata in base a convenzione od abbuonamento, le guardie di finanza devono accertarsi:

a) Che esista in fabbrica la dichiarazione d'industria e che il numero e la specie degli apparecchi operosi corrispondano a quelli indicati nella dichiarazione stessa o nell'atto di convenzione;

b) Che siano intatti i suggelli apposti agli apparecchi dichiarati fuori d'uso, e siano suggellati gli apparecchi appena spirato il tempo del lavoro pel quale fu concesso l'abbuonamento;

c) Che le bottiglie destinate a contenere il prodotto portino la indicazione del fabbricante cui appartengono, e siano disposte regolarmente in modo che si possano numerare con facilità.

§ 2. Per le fabbriche nelle quali la tassa viene accertata colla sorveglianza diretta, oltre le norme sopraindicate, le guardie di finanza devono osservare:

a) Che all'ora indicata nella dichiarazione per il termine delle operazioni, o appena ottenuta la quantità dichiarata di acque gasose, sia sospesa l'operazione e vengano suggellati gli apparecchi, in modo da rendere impossibile che un'ulteriore quantità di liquido possa essere prodotta o introdotta nelle bottiglie;

b) Che il fabbricante tenga al corrente i registri speciali prescritti, per annotarvi giornalmente l'introduzione nello stabilimento e l'impiego delle materie per la produzione, i prodotti che fabbrica e quelli che spaccia. La quantità e la qualità sì delle materie, sì dei prodotti, esistenti nello stabilimento, devono trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

Art. 77. — *Vigilanza sulle fabbriche di cicoria e dei prodotti similari.*

Le guardie di finanza destinate alla sorveglianza permanente presso le fabbriche di cicoria, oltre alle speciali incombenze che sono ad esse affidate dai loro capi, devono soprattutto osservare:

a) Che i numeri distintivi dei locali, recipienti ed apparati, corrispondano con quelli inscritti nella dichiarazione di lavoro; e, per quanto riguarda i recipienti, sia indicata per ciascuno la rispettiva capacità cubica; e, per i recipienti destinati alla conservazione delle materie ed a raccogliere i prodotti, sia anche indicato il peso. Per le materie raccolte in pacchi osservano che sopra ciascun pacco sia indicato il peso, e che i pacchi siano disposti in modo da riscontrarne facilmente il numero;

b) Che all'esterno della fabbrica sia collocata la iscrizione che ne indichi la esistenza, e siano conservate intatte tutte le indicazioni negli apparati e nei recipienti;

c) Che siano mantenute chiuse tutte le comunicazioni della fabbrica coll'esterno, e rimangano aperte soltanto le porte per le quali è autorizzato il transito;

d) Che il fabbricante non metta mano al lavoro se non è fornito della prescritta dichiarazione e della bolletta dell'effettuato pagamento della tassa;

e) Che non si continui il lavoro oltre il termine indicato nella dichiarazione;

f) Che sia tenuto al corrente il prescritto registro di fabbricazione, nel quale, oltre alla quantità e qualità delle materie poste successivamente in lavoro, devono essere inscritte anche la quantità e la qualità delle materie che vengono introdotte ed estratte;

g) Che non venga estratta materia dalla fabbrica senza che

abbia subita l'operazione di preparazione, e non sia scortata dalla bolletta di estrazione;

h) Che della materia preparata, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, sia riscontrato il peso in relazione alla bolletta d'estrazione;

i) Che della radice di cicoria proveniente dall'estero venga accertato il peso all'atto dell'introduzione nei locali di fabbrica, e sia rilasciato il prescritto certificato;

j) Che nelle piccole fabbriche di surrogati alla cicoria, ammesse a pagare la tassa per convenzione annuale, il lavoro si compia nel periodo di tempo e coi mezzi fissati dalla convenzione.

Art. 78. — *Vigilanza sulle fabbriche, sul trasporto e sulla vendita di polveri da sparo e di materie esplodenti.*

§ 1. Nelle visite ai locali destinati alla produzione delle polveri da sparo e di materie esplodenti, le guardie di finanza devono accertarsi:

a) Che all'esterno della fabbrica sia collocata l'iscrizione che ne indichi l'esistenza;

b) Che il fabbricante sia munito della regolare licenza annua e della bolletta dell'eseguito pagamento della tassa, e che non lavori in mesi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro o nella convenzione;

c) Che siano intatti i suggelli apposti ai pestelli od altri meccanismi, dei quali siasi dichiarata l'inattività;

d) Che il fabbricante non ponga in vendita polvere in quantità minore di cinque chilogrammi, senza essere munito della licenza di spaccio;

e) Che le polveri ed altre materie esplodenti, tanto nella produzione come nel deposito, nel trasporto e nello spaccio, siano conservate nei modi e colle cautele prescritte per garantire la pubblica sicurezza;

f) Che i rivenditori di polveri siano provvisti della prescritta licenza annuale di spaccio, con scadenza al 31 dicembre; che le polveri da caccia siano conservate in scatole di latta, e le polveri da cannone e da mina in barili coperti con appositi sacchetti di tela;

g) Che lo spaccio della polvere non sia fatto da venditori ambulanti;

h) Che senza autorizzazione scritta dell'autorità di pubblica sicurezza non si trasporti polvere in quantità maggiore di cinque chilogrammi, e che le quantità eccedenti un chilogramma e mezzo siano trasportate in botti perfettamente chiuse ed intieramente ricoperte di piombo, zinco o pelle cruda, ed all'esterno delle quali sia scritto: *polveri da fuoco*, in carattere bene leggibile;

i) Che il trasporto delle polveri in quantità eccedente un chilogramma e mezzo non sia effettuato per mezzo delle vetture, dei piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare i viaggiatori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi. In questo caso i conduttori delle navi o vetture devono prevenirne i viaggiatori;

j) Che i conduttori incaricati di trasportare polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo, non possano fermarsi in luogo abitato, senza averne ottenuto il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale essi sono obbligati di dare immediato avviso.

§ 2. Le guardie di finanza debbono procedere al sequestro delle polveri fabbricate, vendute, trasportate o depositate in contrabbando, o clandestinamente, compilando il necessario processo verbale da consegnarsi al più prossimo ufficio di dogana o delle privative.

Art. 79. — *Vigilanza sulle fabbriche di zucchero.*

Nel procedere alla visita di un opificio destinato alla fabbricazione dello zucchero, le guardie di finanza devono verificare:

a) Che il fabbricante sia provveduto della necessaria dichiarazione di lavoro;

b) Che non sia introdotta alcuna variazione nelle condizioni di fabbrica descritte nella dichiarazione di lavoro, a meno che tale variazione sia stata autorizzata in seguito alla presentazione di una dichiarazione supplementare;

c) Che siano mantenute chiuse le comunicazioni della fabbrica cogli stabili contigui e coll'esterno di essa, nè siano aperte che le sole porte verso la pubblica strada, autorizzate dall'Amministrazione pel transito;

d) Che non venga introdotta od estratta qualsiasi quantità di materie, senza che sia riscontrata dall'impiegato addetto a questo servizio, e che gli zuccheri che escono dallo stabilimento siano scortati dalla prescritta bolletta.

Art. 80. — *Vigilanza sulle fabbriche di olio di semi di cotone.*

Le guardie di finanza incaricate del servizio nelle fabbriche di olio di semi di cotone puri, o misti con altre materie oleose, oltre alle speciali istruzioni che sono ad esse impartite, nei singoli casi, dal personale preposto all'accertamento della tassa in dette fabbriche, devono osservare:

a) Che all'esterno della fabbrica sia posta l'iscrizione: *fabbrica di olio con semi di cotone;*

b) Che esistano nella fabbrica la dichiarazione di lavoro ed il processo verbale di verificazione;

c) Che non venga introdotta alcuna quantità di materie prime, cioè semi di cotone od altre materie oleose, quando, col concorso dell'agente addetto a questo servizio, non sia stato verificato il peso di tali materie, le quali devono essere subito introdotte nell'apposito magazzino a due chiavi destinato alla custodia delle materie prime. Nessuna quantità di queste potrà essere estratta dal magazzino senza l'intervento dell'agente predetto;

d) Che di mano in mano che l'olio viene prodotto dagli apparecchi, ed è raccolto in botti od altri recipienti, e dopo che è stato verificato e pesato dall'agente, sia rinchiuso in altro magazzino a due chiavi, espressamente destinato per la custodia del prodotto;

e) Che nessuna quantità di prodotto venga estratta dal magazzino senza l'intervento dell'agente, e non ne esca dalla fabbrica alcuna quantità senza che previamente siasi riscontrato il peso, e che il fabbricante esibisca la bolletta dimostrante l'effettuato pagamento della tassa per la quantità di prodotto che esporta;

f) Che non siano esportati dalla fabbrica residui della fabbricazione, quali sarebbero: feccie dense, panelli, ecc., senza che siano stati previamente verificati dall'agente;

g) Che siano mantenute chiuse le comunicazioni fra la fabbrica e gli stabili vicini, e che siano pure conservate le inferriate e reticolate delle finestre, e che infine il movimento delle materie non avvenga che per l'unica porta a ciò designata dall'Amministrazione.

CAPO X.

Vigilanza sul giuoco del lotto.

Art. 81. — *Vigilanza sul lotto clandestino.*

Le guardie di finanza esercitano un'efficace vigilanza per scoprire e denunziare all'autorità giudiziaria l'esercizio del giuoco clandestino del lotto (numeretti, galline, giuoco piccolo, ecc.); le lotterie e le tombole non autorizzate, e le altre contravvenzioni.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

Art. 82. — *Vigilanza sui banchi del lotto.*

§ 1. La guardia di finanza esercita un'attiva e diretta sorveglianza sui ricevitori del lotto, affinchè adempiano con diligenza, onestà ed esattezza le funzioni ad essi affidate. A tale effetto eseguisce ispezioni ordinarie e straordinarie per mezzo dei propri ufficiali.

§ 2. Le ispezioni ordinarie devono essere fatte almeno una volta ogni tre mesi. Per esse non viene compilato verbale, ma ne è data notizia al Ministero ed ai direttori del lotto col mezzo degli intendenti di finanza. Delle irregolarità riscontrate in ogni banco deve essere tenuta nota per accertare, in occasione di nuove visite, se i ricevitori siansi emendati.

§ 3. Le ispezioni straordinarie sono eseguite quando vengono richieste dai direttori del lotto, e i risultati di esse devono constare da apposito verbale, che è trasmesso alla rispettiva Direzione col mezzo dell'Intendenza di finanza. Le verifiche di cassa si fanno pure in seguito a richiesta dei detti direttori, erigendone verbale sopra apposito modulo a stampa somministrato dalla Direzione del lotto.

§ 4. Ove sia accertata una deficienza di cassa, per la quale si debba procedere alla sospensione del ricevitore, l'ufficiale che fa l'ispezione ritira i bollettari del giuoco e gli altri oggetti di ragione erariale, e li deposita nell'ufficio comunale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale. Il denaro esistente in cassa è versato immediatamente in tesoreria per conto del ricevitore.

Art. 83. — *Scopo speciale delle ispezioni.*

Lo scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:

a) Se il contabile eserciti personalmente l'ufficio di ricevitore, o per mezzo d'un commesso gerente autorizzato; o se per avventura abbia fatto cessione del banco ad altra persona;

b) Se il banco sia posto in un locale decente, di facile accesso ed a piano terreno, e se vi si eserciti qualche industria o commercio senza il permesso della Direzione;

c) Se il banco rimanga costantemente aperto nelle ore prescritte;

d) Se vi siano affisse alla pubblica vista le leggi e le disposizioni concernenti i rapporti fra l'Amministrazione e i giuocatori;

e) Se nelle ore prossime alla chiusura del giuoco i banchi sieno provvisti di personale sufficiente a soddisfare le esigenze del pubblico;

f) Se l'elevazione del prezzo minimo delle giuocate abbia luogo nei giorni e nella misura stabiliti dalla Direzione;

g) Se nei registri del giuoco e nelle copie, i numeri e le promesse sieno scritti con chiarezza, se corrispondano con quelli dei biglietti, se nei registri o nei biglietti siano state completate le indicazioni a stampa, e se i biglietti sieno muniti della firma del ricevitore o del commesso gerente;

h) Se vi sieno matrici di giuoco in bianco intercalate da matrici scritte;

i) Se la vendita dei così detti biglietti di storno avvenga dopo la chiusura del giuoco, e se il ricevitore riscuota per questi un prezzo maggiore di quello fissato nella tariffa;

j) Se il banco sia provveduto degli occorrenti registri del giuoco soggetti a resa di conto, se siano bene custoditi, e se il consumo di essi e la rimanenza corrispondano col carico;

k) Se il ricevitore accetti giuoco a credito o per conto proprio, e se egli o i suoi commessi siano in rapporto con le persone sospette di tenere giuoco clandestino;

l) Se la consegna del piego delle matrici all'ufficio postale venga fatta nell'ora stabilita;

m) Se il pagamento delle vincite si faccia prontamente e nella sua integrità, senza pretesa di mancie o di abbuoni per qualsivoglia titolo;

n) Se il ricevitore e i suoi commessi tengano una condotta regolare, ed usino modi convenienti ed urbani verso i giuocatori;

o) Quali sieno le cause dell'aumento o della diminuzione degli introiti del banco;

p) Come sieno esercitate le collettorie affigliate al banco e quale sia il reddito settimanale di esse.

Art. 84. — *Altre incombenze demandate alle guardie di finanze.*

§ 1. Le guardie di finanza procurano di raccogliere il maggior numero possibile di biglietti del lotto non vincenti, di data possibilmente recente e di prezzo non inferiore a trenta centesimi, ritirandoli direttamente dai giuocatori per rimetterli alle competenti Direzioni del lotto.

§ 2. Nei luoghi dove non è un ufficiale delle guardie di finanza, i doveri e le attribuzioni, che da questo servizio derivano, spettano ai comandanti di brigata, i quali, al pari dei capi di circolo, e dei comandanti di luogotenenza, saranno responsabili della non eseguita, o non bene esercitata sorveglianza.

CAPO XI.

Vigilanza sulle tasse di bollo.

Art. 85. — *Tasse di bollo.*

§ 1. Le guardie di finanza, compatibilmente coll'esercizio delle loro speciali incombenze ed ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, devono curare l'esatta esecuzione della legge sulle tasse di bollo, ed accertarne le contravvenzioni, segnatamente sulle bollette e quitanze dei dazi di consumo, sulle bollette e dichiarazioni dei pesi pubblici, sugli stampati e manoscritti affissi al pubblico e sui manifesti delle merci imbarcate, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura.

§ 2. Le contravvenzioni vengono constatate mediante processo verbale, al quale saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non è compilato se i contravventori pagano immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Art. 86. — *Bollo sulle carte da giuoco.*

Le guardie di finanza possono, in qualunque tempo, visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori di carte da giuoco ed ispezionarne i registri. Costituisce contravvenzione alla legge sulla tassa del bollo per le carte da giuoco:

a) Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollati, o muniti di bollo posto fuori d'uso, constatato nei modi legali;

b) La circolazione nello Stato di carte da giuoco estere, tanto in mazzi quanto in fogli interi non bollati, allorchè non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione;

c) Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione od alla circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollati per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con regolare bolletta di circolazione (*).

(*) *Avvertenze.* — La carta, che dev'essere munita di bollo in ogni mazzo, è quella appresso indicata:

— per le carte a punti e figure, con fiori, picche, cuori e quadri: l'asso di cuori;

— per le carte a punti e figure, con denari, coppe, spade e bastoni: l'asso di denari;

— per le carte destinate al giuoco del *cucco*: una delle due carte aventi il n. 15 e rappresentante un gufo, ossia il *cucco*.

TITOLO III.
SERVIZI ACCESSORI.

CAPO I.
Servizio di pubblica sicurezza.

Art. 87. — *Richieste per servizio di pubblica sicurezza.*

§ 1. Le autorità civili, militari e marittime, per ottenere l'intervento delle guardie di finanza nel servizio di pubblica sicurezza o di polizia marittima, si rivolgono per iscritto all'intendente od al capo di circolo.

§ 2. Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente anche ai comandanti di luogotenenza o di brigata od alle guardie, che debbono ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, riferendone ai superiori. Nel caso di rifiuto l'ufficio richiesto dovrà indicarne i motivi.

Art. 88. — *Dipendenza nel servizio di pubblica sicurezza.*

Nel concorso ai servizi di pubblica sicurezza le guardie a ciò comandate dipendono dall'autorità richiedente. Intorno all'eseguimento di detti servizi, prestati a richiesta delle autorità competenti, le guardie di finanza fanno ad esse un esatto rapporto.

Art. 89. — *Arresti e consegna degli arrestati.*

§ 1. Le guardie di finanza debbono procedere, compatibilmente colle esigenze del loro servizio speciale, all'arresto dei disertori e renitenti militari, dei disertori dal Corpo, dei fuggitivi dalle carceri, dei latitanti colpiti da mandato di cattura, e di chi fosse colto in flagrante perpetrazione di un crimine o di un delitto, punibile con pena superiore a tre mesi di carcere.

§ 2. La consegna degli arrestati sarà fatta ai Reali carabinieri della stazione più vicina, od all'autorità giudiziaria, se l'arresto fu operato in seguito a mandato di cattura od a richiesta di qualche autorità. Se invece l'arresto seguì per iniziativa delle guardie, l'arrestato sarà consegnato al locale ufficio di pubblica sicurezza, o in difetto, al sindaco del comune, nel cui territorio seguì l'arresto.

§ 3. Per l'arresto dei disertori e dei renitenti militari, e dei catturandi inscritti nelle circolari periodiche all'uopo emanate dal Ministero dell'Interno, competono alle guardie di finanza i premi determinati per i singoli casi. Ed a questo effetto è compilato apposito quadro trimestrale.

Art. 90. — *Soccorso e diritto di reciprocità verso gli agenti della forza pubblica.*

Le guardie di finanza debbono, senza bisogno di una speciale autorizzazione, prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'esercizio de' loro doveri per resistenza o per insufficienza di numero. Agli ufficiali del Corpo ed alle guardie compete il diritto di piena reciprocità per il concorso e l'assistenza delle autorità ed agenti della forza pubblica.

CAPO II.
Vigilanza sulla privativa postale.

Art. 91.

Le guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, sono in obbligo di esercitare un'attiva vigilanza per reprimere le frodi alla privativa postale, ed all'uopo sono autorizzate a fare perquisizioni nei vagoni delle strade ferrate, nelle vetture pubbliche, nei piroscafi, sulle persone dei vetturali, mulattieri, barcaioli e pedoni, ed a sequestrare gli oggetti in frode della privativa postale (*).

CAPO III.
Vigilanza sulla pesca.

Art. 92.

§ 1. Le guardie di finanza avranno presenti le leggi e i regolamenti, specialmente nelle parti riguardanti i luoghi, i tempi, i modi, gli strumenti di pesca, il commercio dei prodotti e le relative penalità, ed eserciteranno la loro vigilanza a tutela della legge sulla pesca di mare, di fiume e di lago, accertando le relative infrazioni. Perciò possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca, ed i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

§ 2. Le guardie tengono presente in modo particolare che:

a) Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti;

b) È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla vallicoltura, alla ostricoltura ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni stabilite dai regolamenti;

c) È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare e di infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;

d) È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi;

e) È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce;

f) È proibita la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario.

§ 3. Per le infrazioni sovra indicate, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

a) Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dalla lettera *a*) del § precedente, salve le eccezioni indicate nella lettera *b*) successiva;

b) Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della legge.

§ 4. Possono anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

CAPO IV.
Vigilanza sulla caccia.

Art. 93.

§ 1. Le guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, sono in dovere di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni intorno ai modi ed ai tempi per l'esercizio della caccia, erigendo apposito verbale delle contravvenzioni che loro avvenisse di accertare, da presentarsi all'autorità giudiziaria insieme ai corpi di reato.

(*) Tali doveri emanano dalle seguenti disposizioni regolamentari:
" Gli ufficiali delle poste devono invigilare a che le Società delle
" strade ferrate e di navigazione ed i loro agenti, i concessionari delle
" vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, pedoni e simili, non s'ingeriscano nel trasporto delle lettere e dei giornali.
" Questa vigilanza incombe più specialmente ai carabinieri Reali
" ed agli agenti di pubblica sicurezza e di finanza, i quali dovranno
" deferire agli inviti che loro venissero fatti dagli impiegati delle poste
" onde accertare le infrazioni alla legge.
" Gli agenti della forza pubblica sono autorizzati a fare delle per-
" quisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle vetture pubbliche,
" sui piroscafi, non che sui vetturali, mulattieri, barcaioli e pedoni, ed
" a staggire tutti gli oggetti in frode della privativa postale. Sono però
" vietate le perquisizioni sulla persona dei viaggiatori. "

§ 2. La loro attenzione deve per altro essere più specialmente rivolta sui portatori d'armi di qualunque specie, assicurandosi che i medesimi siano muniti della prescritta licenza, e procedendo, in caso contrario, al sequestro dell'arma.

§ 3. In quanto poi concerne l'uso delle reti da caccia, le guardie devono verificare se l'utente delle medesime sia provveduto della prescritta licenza, e se la tassa pagata corrisponda alla categoria di caccia alla quale sono destinate le reti.

CAPO V.
Servizi accessori diversi.

Art. 94.

§ 1. Le guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, e compatibilmente colle esigenze del loro servizio d'istituto, sono in obbligo di vigilare per l'esatta osservanza della legge e del regolamento sui pesi e sulle misure, constatando le contravvenzioni.

§ 2. Devono del pari prestarsi nel suindicato modo per tutte quelle altre leggi e quegli altri regolamenti, nei quali la sorveglianza è affidata agli agenti della forza pubblica.

TITOLO IV.
DOVERI DEI VARI GRADI.

CAPO I.
Doveri dei capi di circolo.

Art. 95. — *Doveri generali.*

§ 1. I capi di circolo, siano essi ispettori o sottispettori o tenenti, dirigono l'azione delle guardie che da essi dipendono, sono responsabili di tutti gl'inconvenienti che possono ascriversi a difetto di vigilanza o di sindacato ed adempiono alle incombenze contabili loro deferite dal regolamento d'amministrazione del corpo.

§ 2. Esercitano la sorveglianza sugli uffici di dogana, che non sono posti sotto l'immediata dipendenza d'un direttore; sui magazzini dei generi di privativa e sugli spacci all'ingrosso.

§ 3. Vegliano pel buon andamento dei dazi di consumo, delle tasse di fabbricazione e della coltivazione del tabacco.

§. 4. Attendono inoltre, in quanto lo consentano le esigenze del servizio speciale del corpo, a far osservare le leggi di pubblica sicurezza, della privativa postale, della pesca, della caccia, dei pesi e delle misure, ecc.

§ 5. Non devono delegare ad altri l'esecuzione di ordini loro personalmente impartiti dall'intendente.

Art. 96. — *Giri d'ispezione.*

§ 1. I capi di circolo eseguiscono i loro giri secondo i bisogni del servizio e le istruzioni che ricevono dall'intendente.

§ 2. L'ordine e la distribuzione dei giri debbono essere frequentemente variati, procurando però sempre che gli uffici, le luogotenenze, le brigate e i posti di guardia di tutto il circolo siano visitati almeno una volta al mese.

§ 3. Oltre ai giri ordinari, eseguiscono quelli straordinari anche fuori del circolo e della provincia, allorquando ne ricevono speciale incarico.

§ 4. Devono prestare in ogni mese, un servizio esterno, cioè fuori della loro residenza, per la durata che sarà stabilita con speciale istruzione per ciascun circolo in ragione delle condizioni e delle esigenze del servizio. Dell'impiego e della ripartizione di queste ore danno conto nel giornale di servizio. Sono computate nel servizio esterno le ore dei viaggi e delle notti passate fuori di residenza.

§ 5. Quando nella stessa sede, vi è ispettore e sottoispettore, i giri fuori di residenza devono essere regolati in modo che la spesa rimanga ripartita equamente fra di essi.

Art. 97. — *Verificazioni presso gli agenti contabili.*

§ 1. Nelle verificazioni da eseguirsi presso gli agenti contabili, i capi di circolo si attengono alle norme specificate dalle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle gabelle.

§ 2. Per quanto riguarda i tabacchi devono farsi comunicare dai magazzinieri i quadri mensili a generi ed a denaro già approvati, ed i processi verbali delle verificazioni precedenti, attenendosi alle disposizioni dell'Amministrazione suddetta.

§ 3. In tutti i casi i capi di circolo devono assicurarsi dell'autenticità dei registri e dei libri di bollette, stabilendone il conto all'appoggio dei relativi elementi di carico e di scarico.

Art. 98. — *Giornale e rapporti di servizio.*

§ 1. Tengono un giornale di servizio e ogni giorno vi notano il tempo impiegato per ragione di servizio. Questo giornale è inviato all'intendente di finanza non più tardi del giorno 3 del mese successivo a quello cui si riferisce.

§ 2. Ad ogni semestre presentano un rapporto, nel quale indicano tutto ciò che è stato da essi rilevato nei sei mesi precedenti sul servizio generale nel loro circolo. Nel rapporto del secondo semestre d'ogni anno, riassumono ciò che hanno riferito pel primo semestre.

§ 3. Tale rapporto è diviso in otto sezioni, cioè:

A) Dogane e diritti marittimi;
B) Privative;
C) Dazio di consumo;
D) Imposte di produzione;
E) Lotto;
F) Guardie di finanza;
G) Contrabbando;
H) Servizi accessori.

§ 4. Le sezioni *A*, *B*, *D*, *E*, debbono essere suddivise nei titoli:

a) Introiti confrontati col semestre o coll'anno precedente;
b) Cause vere o presunte degli aumenti e delle diminuzioni;
c) Andamento del servizio e proposte per migliorarlo;
d) Personale incaricato di ogni singolo servizio, fatta eccezione per quello che è all'immediata dipendenza dei direttori di dogana.

§ 5. La sezione *C* deve contenere:

a) Cenno sommario dei comuni ceduti in abbuonamento o per appalto, col reddito relativo;
b) Introiti conseguiti per riscossioni dirette, col confronto del semestre o dell'anno precedente e colle cause vere o presunte degli aumenti e delle diminuzioni;
c) Andamento del servizio nei comuni abbuonati, in appalto o in riscossione diretta, colle proposte di migliorarlo;
d) Personale assegnato alla riscossione diretta ed eventualmente anche quello dei comuni abbuonati o appaltati.

§ 6. La sezione *F* deve essere suddivisa nei titoli:

a) Contingente di diritto e di fatto al principio ed alla fine del semestre o dell'anno;
b) Andamento del servizio di vigilanza per ogni ramo, e proposte di migliorarlo;
c) Azioni di speciale merito o demerito degli ufficiali, dei graduati e delle guardie;
d) istruzione regolamentare, militare, elementare e di servizio pratico;
e) Andamento della disciplina e proposte relative;
f) Amministrazione materiale del corpo, cioè: caserme, casermaggio, corpi di guardia, sale di disciplina, battelli, armi, vestiario, paghe, ritenute, massa, vitto, ecc., colle proposte che si credesse opportuno di fare.

§ 7. La sezione *G* deve avere per titoli:

a) Cause più probabili delle frodi;

b) Luoghi dove si esercitano di preferenza;

c) Merci sulle quali più facilmente si commettono;

d) Modi con cui si consumano più agevolmente;

e) Proposte per impedire o frenare il contrabbando;

f) Ammonizioni ai contrabbandieri e loro effetti;

g) Indicazione sommaria delle contravvenzioni ad ogni singolo ramo di servizio, colla nota complessiva della quantità e qualità degli oggetti sequestrati, col confronto del semestre o dell'anno precedente.

§ 8. La sezione *H* deve trattare dei servizi accessori di:

a) Pubblica sicurezza;

b) Privativa postale;

c) Pesca;

d) Caccia;

e) Pesi e misure, ecc.

§ 9. I capi dei depositi d'istruzione presenteranno essi pure il rapporto semestrale, parlando diffusamente dei depositi, e proponendo tutte quelle riforme che reputassero opportune pel miglioramento dell'istituzione.

§ 10. Il rapporto semestrale deve essere esteso in colonna ed in fascicoli separati per ciascuna sezione. È trasmesso all'intendente di finanza entro la prima quindicina del mese successivo alla scadenza del semestre cui si riferisce. Al rapporto è unito, per uso della Corte dei conti, un estratto per le sezioni *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, nella sola parte, nella quale è esposto lo stato degli introiti confrontati con quelli del corrispondente semestre od anno precedente, e sono indicate le cause degli aumenti e delle diminuzioni.

§ 11. Le proposte di provvedimenti fatte nei rapporti semestrali non dispensano i capi di circolo dall'obbligo di proporre gli stessi provvedimenti con speciali rapporti. Soltanto con questi resta discaricata la loro responsabilità.

§ 12. Entro i primi tre giorni di ogni mese poi i capi di circolo devono rimettere all'intendente di finanza un prospetto della situazione della forza a tutto il mese precedente; ed alla fine di ogni quadrimestre devono rimettergli un quadro dei risultati di servizio.

Art. 99. — *Direzione e riscontro del servizio.*

§ 1. Spetta ai capi di circolo di:

a) Impartire le disposizioni generali pel servizio di vigilanza e prendervi parte personalmente nelle occasioni più importanti;

b) Esaminare in qual modo sia il servizio medesimo regolato e distribuito dagli ufficiali, e riconoscere se questi concorrano personalmente nelle perlustrazioni e negli appostamenti più importanti;

c) Verificare nei loro giri se i giornali dei comandanti di luogotenenza ed i registri di servizio dei comandanti delle brigate sieno regolarmente tenuti, ed annotarvi ad ogni verificazione il giorno e l'ora in cui essa ha luogo, apponendovi in fine il *visto* autenticato dalla propria firma. Il *visto* è apposto in modo da chiudere perfettamente, all'atto della verificazione, le scritture in corso;

d) Informarsi sullo stato del fondo destinato per il vitto delle guardie, sul modo con cui esso è amministrato, sulla custodia e sul trattamento dei detenuti e far ragione alle giuste lagnanze che venissero presentate;

e) Vigilare sulla condotta degli ufficiali, dei graduati e delle guardie;

f) Eseguire tutte le altre verificazioni opportune per mantenere la disciplina nel Corpo, per la buona conservazione del materiale e al fine di avere in pronto gli elementi necessari per la formazione del rapporto semestrale, di cui all'articolo precedente.

§ 2. I registri di servizio delle brigate sono soggetti a rigoroso rendiconto; non potranno in alcun caso essere asportati dai posti di guardia o dalle sedi delle brigate, per venir sottoposti al *visto* dei comandanti di luogotenenza o dei capi di circolo. Le infrazioni a questo divieto sono punite a norma delle vigenti disposizioni.

§ 3. I capi di circolo trasmettono all'intendente di finanza, dopo averli esaminati e corredati delle loro osservazioni, i giornali ed i registri di cui al comma *c*) del § 1 di questo articolo. Tale invio ha luogo entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello cui i giornali ed i registri stessi si riferiscono. I registri di servizio dei comandanti di brigata sono poi restituiti ai capi di circolo, ai quali ne spetta la conservazione.

§ 4. I capi di circolo si assicurano nei loro giri che l'istruzione sia efficacemente impartita, e che le esercitazioni militari siano eseguite: essi devono riferirne nei loro rapporti periodici, e rendere conto all'intendente di quanto avranno stabilito in proposito.

§ 5. Ogni capo di circolo deve avere e conservare in corrente alla sua sede un prospetto generale di tutti gli uffici, delle luogotenenze, delle brigate e dei posti di guardia del circolo, con la rispettiva circoscrizione e altresì di tutti i depositi, fabbriche, locali, mulini, ecc., sottoposti a sorveglianza.

Art. 100. — *Riscontri presso gli uffici delle privative.*

§ 1. La sorveglianza dei capi di circolo sugli uffici delle privative viene specialmente esercitata:

Pei magazzini di deposito:

a) Con l'osservare che i generi che s'introducono siano presi in carico regolare per qualità è quantità (per i sali giusta le resultanze della pesatura, che deve sempre essere eseguita, e sovente riscontrata, e per i tabacchi giusta le indicazioni di peso esistenti sui singoli pacchi), e siano bene custoditi e conservati;

b) Nell'esigere che i sali riposti nelle diverse campate non vengano confusi, affinchè di ciascuna di esse si possa all'esaurimento verificare il resultato preciso;

c) Nel curare che per ogni campata sia tenuta la prescritta tabella; che le campate appena riempite siano suggellate, e che si stenda processo verbale all'atto dell'esaurimento di ognuna di esse;

d) Nel vigilare perchè il sale, tanto per la vendita, quanto per la spedizione ad altri depositi, sia estratto dalla campata a mano, che deve essere una sola;

e) Nell'accertarsi che sia dato il giusto peso del sale, e sieno somministrati a pacchi intatti le qualità e quantità di tabacco richieste dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso, riscontrando di tratto in tratto, ed all'improvviso, i generi che escono dal magazzino;

f) Nell'assicurare che la preparazione dei sali per le diverse industrie sia fatta con le sostanze stabilite e le cautele prescritte;

g) Nell'opporsi a che le levate dei generi di privativa, per conto dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso, si facciano con danaro anzichè con quietanze di versamento in Tesoreria;

h) Con l'impedire che nessuna quantità di sali o di tabacchi esca senza bolletta;

i) Nell'osservare ogni volta gli aumenti e le diminuzioni del mese precedente sulle quantità e qualità dei generi venduti per ricercarne le cause;

j) Nel vigilare che le richieste dei generi fatte da' magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso siano esaurite prontamente nell'ordine di tempo in cui sono pervenute;

k) Nell'accertarsi che il magazziniere ed il controllore tengano ciascuno una differente chiave del deposito; che assistano personalmente in ciascun giorno all'apertura ed alla chiusura di esso, e che vi rimangano costantemente durante l'orario d'ufficio;

l) Nell'indagare sulla condotta del basso personale del magazzino, riferendo all'Intendenza sul conto di coloro che non meritassero fiducia;

Pei magazzini di vendita e per gli spacci all'ingrosso:

m) Col riconoscere se sieno forniti delle qualità e quantità stabilite di generi di privativa, e se questi generi sieno regolarmente custoditi e mantenuti in buono stato;

n) Nel provvedere che immediatamente venga riparato alle deficienze di denaro o di generi ed agli altri inconvenienti che si riscontrassero;

o) Nello esaminare se le quantità dei generi di privativa esistenti in magazzino corrispondano con le quantità inscritte nei registri, e se, col numerario in cassa, corrispondano colla fissata dotazione. Riguardo al sale, ove nella verificazione ad occhio sorgano dubbi di deficienza, se ne deve riferire all'intendente; si deve pure riferire all'intendente per le differenze riscontrate riguardo ai tabacchi, ed in ambo i casi si deve iniziare la procedura, per provvedere alla tutela degli interessi dell'Amministrazione;

p) Nel rilevare ogni volta le differenze verificatesi nel mese precedente sulle quantità e qualità dei generi venduti, consultando i registri partitari delle rivendite per stabilire in quali paesi siano avvenute le maggiori o minori vendite, e così mettersi in grado di ricercarne le cause;

q) Nel constatare se i magazzinieri e gli spacciatori all'ingrosso attendano personalmente agli incarichi del loro ufficio; se la distribuzione dei generi ai rivenditori sia fatta regolarmente e sempre verso pagamento del prezzo con la contemporanea consegna della bolletta di vendita; se si facciano vendite ai particolari senza superiore autorizzazione, e se i rivenditori abbiano lagnanze da muovere;

r) Nell'esaminare se tengano in corrente tutti i registri prescritti dalle vigenti disposizioni per la vendita dei sali e dei tabacchi;

s) Nel vigilare perchè i sali destinati a'magazzini e agli spacci all'ingrosso non siano lasciati a' rivenditori lungo la strada che si percorre per arrivare al magazzino o allo spaccio;

t) Nel vigilare perchè, a tempo debito, sia integralmente pagata ai rivenditori l'indennità per il trasporto del sale;

u) Nell'accertarsi che i magazzinieri tengano in corrente i registri concernenti il servizio delle contravvenzioni; si occupino attivamente delle relative trattazioni; facciano regolarmente i riparti delle somme riscosse per multa; ne paghino immediatamente quelle dovute agli scopritori, e passino al fondo di massa quelle ad esso dovute, e le altre non ancora distribuite agli scopritori;

v) Nel riconoscere se gli spacciatori abbiano l'attitudine e le altre qualità necessarie al disimpegno dello spaccio;

x) Nell'accertarsi se essi esercitino la rivendita in luogo separato dallo spaccio, e se i generi vi siano immessi con regolari bollette;

y) Nel riconoscere se le rivendite del circolo sieno regolarmente visitate;

z) Nel riconoscere se la vendita del sale preparato segua regolarmente presso i magazzini e le rivendite autorizzate.

§ 2. Occorrendo di prelevare dai magazzini campioni di tabacco per somministrare la prova di qualche fatto, i capi di circolo ciò fanno constare mediante processo verbale, che firmano insieme al titolare del magazzino. I campioni prelevati sono chiusi in una cassetta suggellata col bollo dei due funzionari suddetti, e trasmessi all'autorità cui sono destinati con una copia del processo verbale.

§ 3. I capi di circolo devono tenersi a giorno dei cambiamenti che avvengono nelle strade esistenti fra i magazzini di vendita e quelli di deposito e fra le rivendite e i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso, per informarne tosto l'Intendenza, la quale deve riferirne al direttore generale delle gabelle.

Art. 101. — *Riscontri presso le dogane.*

§ 1. Nelle dogane, che non sono poste all'immediata dipendenza di un direttore, i capi di circolo esercitano le attribuzioni di diretta vigilanza e sindacato, di cui sono investiti i direttori, secondo i regolamenti in vigore.

§ 2. Il capo di circolo può eseguire verificazioni di cassa nelle dogane poste nella circoscrizione di un direttore, quando ne sia stato specialmente autorizzato dall'intendente o da altra autorità competente.

Art. 102. — *Verificazioni sui dazi di consumo.*

§ 1. Per assicurare il buon andamento dei dazi di consumo, riscossi direttamente dal Governo, i capi di circolo devono:

Nei comuni chiusi:

a) Riscontrare di tratto in tratto, e sempre all'improvviso, qualche operazione daziaria;

b) Esaminare se i registri sieno tenuti regolarmente, e segnatamente se i registri delle dichiarazioni concordino con le dichiarazioni scritte e con le relative bollette, e se le operazioni di liquidazione e di pagamento sieno state eseguite con esattezza;

c) Assicurarsi che sieno osservate le cautele stabilite per i depositi, per le introduzioni temporarie e per la produzione entro la linea daziaria delle uve, delle farine, delle ulive, degli animali, ecc.; e che entro la zona di vigilanza intorno la linea daziaria non si erigano fabbricati, non si facciano piantagioni, rialzamenti, o simili opere per favorire la frode.

Nei comuni aperti:

d) Accertarsi che tutti gli esercizi sieno denunziati ed in piena regola, constatando, col confronto fra le bollette di sdaziamento e le relative dichiarazioni, se vi si trovino generi che non abbiano pagato dazio;

e) Esaminare le convenzioni stipulate con gli esercenti abbonati, e riconoscere se il canone sia stato giustamente determinato;

§ 2. Per ciò che riguarda i comuni abbonati col Governo, i capi di circolo nei loro giri si informano:

a) Se vi siano comuni aperti i quali abbiano diminuite le tariffe dei dazi governativi;

b) Se in tutti i comuni chiusi i dazi governativi vengano riscossi, come è stabilito, all'introduzione dei generi nel recinto daziario;

c) Se qualche comune non abbia in alcun modo applicate le tariffe governative.

§ 3. Se scoprirà alcuna delle irregolarità accennate nei paragrafi precedenti, il capo di circolo deve tosto darne notizia all'intendente.

Art. 103. — *Verificazioni sulle tasse di fabbricazione.*

§ 1. I capi di circolo esercitano un'attiva sorveglianza sulle fabbriche visitandole di tratto in tratto personalmente.

§ 2. Visitando gli uffizi contabili, constatano la esattezza nelle liquidazioni e riscossioni, mediante il confronto tra le dichiarazioni, i verbali di verificazione, le attestazioni degli agenti di vigilanza e le bollette di pagamento.

Art. 104. — *Vigilanza sul macinato, sul lotto, sul bollo, sulla privativa postale, sulla pesca, sulla caccia, ecc.*

Per il concorso da prestarsi nella vigilanza sui mulini, e nella repressione delle frodi alle leggi sul lotto, sul bollo, sulla privativa postale, sulla pesca, sulla caccia, ecc., i capi di circolo si attengono alle leggi ed ai regolamenti vigenti e alle speciali istruzioni contenute in questo regolamento.

Art. 105. — *Doveri speciali in ordine al servizio ed alla disciplina.*

In ordine al servizio ed alla disciplina i capi di circolo devono:

a) Accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai loro dipendenti per mezzo di frequenti giri e di visite improvvise fatte di giorno e di notte;

b) Vigilare sulle mosse del contrabbando e provocare od impartire, secondo i casi, le occorrenti disposizioni repressive;

c) Vigilare sull'attività dei graduati e sulla loro idoneità a dirigere il servizio;

d) Impartire ai singoli loro dipendenti le istruzioni e le norme necessarie alla maggior efficacia della vigilanza, e stimolare lo zelo dei graduati e delle guardie, eccitandone l'emulazione con encomi a coloro che si distinguono per efficaci prestazioni, o con punizioni o rimproveri a coloro che sono svogliati e trascurati nell'adempimento delle proprie incombenze;

e) Vigilare perchè nelle brigate siano equamente ripartite le fatiche, sia osservata la disciplina, mantenuta la concordia, sieno impediti gli abusi d'autorità e si badi alla buona conservazione delle armi, della divisa, dei locali e dei mobili del corpo, delle caserme e degli effetti di casermaggio;

f) Reprimere coi mezzi punitivi, pei quali hanno facoltà le trasgressioni commesse dai loro dipendenti;

g) Provocare dall'intendente tutte le disposizioni cui non sono autorizzati circa il servizio, la disciplina e l'amministrazione del corpo, provvedendovi però intanto nei casi d'urgenza;

h) Verificare e autenticare sempre nei loro giri i registri di servizio e di disciplina tenuti dai comandanti di luogotenenza e di brigata, indicando il giorno e l'ora della fatta verificazione;

i) Dare le prescrizioni necessarie circa il servizio delle guardie, collegato colle operazioni degli uffici doganali o delle privative;

j) Tener copia dell'inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggio e degli attrezzi navali, ecc., spettanti alle singole luogotenenze del circolo, e rilasciare, a tempo opportuno, il *nulla osta* per la liquidazione del nolo di casermaggio che viene eseguita trimestralmente dall'Intendenza di finanza;

k) Aver cura che la ripartizione delle multe, cui hanno diritto le guardie di finanza, non soffra indebiti ritardi;

l) Tenere in corrente il registro di appostamento della forza di tutto il circolo.

Art. 106. — *Sottoispettori aggiunti ai capi di circolo.*

§ 1. I sottoispettori aggiunti ai capi di circolo devono esclusivamente considerarsi come ufficiali, in aiuto del capo di circolo, nella parte che si riferisce alla direzione del servizio. Non tengono carteggio speciale, nè coll'intendente, nè coi comandanti di luogotenenza, nè cogli uffici. Essi agiscono sostanzialmente come organi dei capi di circolo, e non firmano la corrispondenza d'ufficio. Per altro, nel caso d'assenza, o d'impedimento del capo di circolo, ne adempiono tutte le attribuzioni, senza tuttavia scostarsi dalle norme di servizio date da esso, o variarle, salvo per gravi ragioni che debbono giustificare.

§ 2. I sottoispettori aggiunti hanno l'obbligo del giornale di servizio.

CAPO II.

Doveri dei comandanti di luogotenenza.

Art. 107. — *Doveri generali.*

§ 1. I comandanti di luogotenenza, ristrettivamente all'estensione del loro comando, hanno gli stessi doveri che l'art. 105 attribuisce ai capi di circolo. Essi riferiscono al capo di circolo nei casi in cui questi deve riferire all'intendente.

§ 2. Tengono il giornale di servizio compilandolo di proprio pugno, giorno per giorno, in rigoroso ordine cronologico, e nei primi due giorni del mese susseguente lo trasmettono in originale al capo di circolo, insieme ad un rapporto mensile sul servizio eseguito. Inoltre riferiscono al capo di circolo, con particolari rapporti, ogni emergenza speciale.

Art. 108. — *Doveri speciali.*

I comandanti di luogotenenza devono inoltre:

a) Assumere frequentemente la direzione esecutiva degli appostamenti e delle perlustrazioni, visite e perquisizioni;

b) Inscrivere giornalmente su speciali registri l'itinerario di servizio ed i rilievi fatti, e altresì le disposizioni e le note disciplinari riguardanti i loro subalterni;

c) Collegare di concerto il servizio di vigilanza delle brigate da essi dipendenti con quello delle brigate delle luogotenenze limitrofe;

d) Tener copia dell'inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggio e degli attrezzi navali, ecc., spettanti alle singole brigate dipendenti, e rispondere dei danni non giustificati;

e) Vegliare che l'istruzione alle guardie sia efficacemente impartita e le esercitazioni militari siano eseguite; riferire in proposito nei rapporti periodici sul servizio, e render conto al capo di circolo delle disposizioni impartite.

Art. 109. — *Rilievi nei giri di visita.*

§ 1. I comandanti di luogotenenza nelle loro visite alle brigate devono esaminare:

a) Se il servizio sia bene inscritto;

b) Se sia stato bene ordinato;

c) Se sia stato esattamente eseguito;

d) Se sia stato bene riscontrato;

e) Se le armi e gli oggetti di divisa sieno in buone condizioni;

f) Se le guardie mantengano una buona condotta tanto in servizio quanto in privato;

g) Se esistono dissapori tra le guardie e se queste abbiano debiti;

h) Se siano al loro posto ed in condizioni da poter prestare un buon servizio.

§ 2. Per quanto concerne i comandanti di brigata, i comandanti di luogotenenza devono esaminare:

a) Il loro grado d'istruzione;

b) Se comandino ai loro dipendenti con calma e fermezza;

c) Se siano dotati d'energia e coraggio senz'essere imprudenti;

d) Se abbiano riportato con esattezza a registro e controfirmato ogni giorno il servizio della brigata;

e) Se eseguiscano frequentemente delle verifiche e controvisite sul luogo di eseguimento del servizio;

f) Se permettano ai loro dipendenti d'assentarsi senza un plausibile motivo; e se senza preferenza e parzialità; e se tali assenze siano notate nel registro di servizio;

g) Se abbiano celato indizi di contrabbando;

h) Se si dedichino ad occupazioni estranee alle loro attribuzioni;

i) Se siano esatti nel render conto delle mancanze e dei difetti de' loro dipendenti;

j) Se addimostrino intelligenza nella scoperta degli abusi e nella repressione delle frodi, e se cerchino di procurarsi indicazioni utili per la scoperta delle contravvenzioni;

k) Se posseggano la conoscenza perfetta di tutte le località nella circoscrizione della brigata;

l) Se mantengano il segreto delle cose di servizio;

m) Se portino a registro le circolari, e se ne diano lettura e spiegazione ai loro dipendenti;

n) Se siano attivi ed eseguiscano con intelligenza il servizio che è loro ordinato, e se siano meritevoli di promozione.

Art. 110. — *Attribuzioni delegate ai comandanti di luogotenenza.*

§ 1. I comandanti di luogotenenza possono essere delegati dall'intendente di finanza e dal capo di circolo ad ispezionare le casse ed i registri dei magazzini di vendita e di spaccio all'ingrosso di generi di privativa situati fuori della sede dei capi di circolo, e anche delle dogane di secondo ordine e delle sezioni doganali ad esse parificate. Ciascuna verificazione deve essere preceduta da delegazione speciale.

§ 2. I capi di circolo però non possono fare tali delegazioni se non nei casi di urgenza e quando possa riuscir dannoso l'indugio necessario per provocare ed attendere gli ordini dell'intendente.

§ 3. Veruna speciale indennità compete ai comandanti di luogotenenza per verificazioni eseguite anche fuori della propria residenza, entro la rispettiva circoscrizione.

§ 4. Gl'intendenti di finanza ed i capi di circolo danno le opportune istruzioni affinchè i comandanti di luogotenenza possano adempiere questo mandato con profitto per l'Amministrazione, e in pari tempo colla osservanza di quei riguardi che non debbono mai trascurarsi dagli ufficiali dello Stato.

CAPO III.

Doveri dei comandanti di brigata.

Art. 111. — *Doveri generali.*

I comandanti di brigata dirigono il servizio ordinario e straordinario delle guardie che da essi dipendono, distribuiscono i turni di servizio fra di esse e ne curano l'eseguimento. Rispondono d'ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a loro incuria.

Art. 112. — *Doveri speciali.*

I comandanti di brigata devono:

a) Mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di zona o di territorio loro affidato;

b) Adoperarsi a scoprire le mosse del contrabbando, in ispecie sui punti più minacciati, riferendone ai superiori e disponendo per la repressione;

c) Reprimere le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti così di finanza, come riguardanti ogni altro servizio, pel quale è dimandato il concorso delle guardie di finanza;

d) Distribuire equamente fra i loro subalterni e dividere con essi le fatiche del servizio, in guisa che le operazioni più importanti e difficili sieno dirette da essi personalmente, od affidate ai graduati od alle guardie più capaci;

e) Istruire i subalterni intorno ai loro doveri di servizio e disciplinari;

f) Mantenere nella brigata la concordia, l'emulazione nel servizio e l'esatta disciplina, sia rispetto al Corpo, sia rispetto ai privati, provvedendo, o provocando le misure necessarie;

g) Tenere con esattezza gl'inventari, i conti, i registri e la corrispondenza di cui sono incaricati;

h) Chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contemporaneamente ai propri superiori;

i) Amministrare esattamente le spese di vitto della brigata, e d'illuminazione delle caserme e dei posti di guardia;

j) Vegliare alla regolare tenuta dei locali, dei mobili, delle armi, della divisa nella brigata, e provocare tutte le disposizioni necessarie in proposito;

k) Riferire prontamente ai superiori:

Sulle mancanze commesse nella brigata e sui provvedimenti di repressione dati o necessari;

Sulle emergenze del servizio, sulle misure necessarie ad assicurarlo, e sui risultati nell'eseguimento del medesimo ottenuti;

Sulle malattie, sui decessi e sulle assenze che si verificano nella brigata, e sui provvedimenti presi;

Sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici e sulle contravvenzioni rilevate od accertate in materia di dogana e di privative o d'altra gabella;

l) Provvedere al pronto ricovero delle guardie malate negli spedali;

m) Fare, una volta almeno per settimana, secondo gli ordini del comandante di luogotenenza, la rivista di tutto il corredo di armamento e di divisa delle guardie per assicurarne la perfetta conservazione;

n) Provocare tutti i provvedimenti necessari per le sostituzioni e le riparazioni d'armi nella brigata e per la fornitura delle munizioni, sotto la loro responsabilità personale;

o) Tenere con esattezza e regolarità il registro di servizio e trasmetterlo al comandante la luogotenenza il giorno primo d'ogni mese, coi relativi fogli volanti;

p) Tenere con esattezza in corrente il registro delle contravvenzioni accertate dai componenti la brigata.

Art. 113. — *Verificazione del servizio sul luogo d'eseguimento.*

I comandanti di brigata, quando non dirigono essi medesimi un'operazione, devono recarsi a riscontrare le sentinelle, le vedette, i piantoni, ed i drappelli che eseguiscono perlustrazioni od esplorazioni, o servizi d'appostamento o d'imboscata. Qualora riscontrino irregolarità nei vari servizi, i comandanti di brigata devono punire i colpevoli e riferirne gerarchicamente al capo di circolo.

Art. 114. — *Doveri dei brigadieri e dei sottobrigadieri quando non hanno la direzione della brigata.*

I brigadieri ed i sottobrigadieri quando non comandano la brigata, coadiuvano il comandante da cui dipendono nell'esercizio delle sue attribuzioni, e sono specialmente destinati a dirigere i distaccamenti in servizio.

CAPO IV.

Doveri delle guardie (scelte o comuni).

Art. 115.

Oltre l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute in questo regolamento, di quelle date dai superiori in ordine ai servizi d'istituto ed accessori, e dei regolamenti di istituzione e di disciplina e d'amministrazione del Corpo, incombe alle guardie:

a) Di vegliare attentamente per iscoprire e reprimere i contrabbandi e le contravvenzioni alle leggi delle gabelle nel territorio della brigata od ufficio cui appartengono, presso gli uffici di dogana, negli stabilimenti, uffici, spacci e nei luoghi di produzione dei generi di privativa, informandone puntualmente i superiori;

b) Di notificare ai loro superiori ogni irregolarità nelle operazioni degli uffici ed ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle che venissero a scoprire;

c) Di render conto immediatamente ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 116. — *Permanenza in servizio.*

Le guardie di finanza, siano o no comandate, devono considerarsi in servizio permanente per la tutela delle leggi di finanza.

Art. 117. — *Divieto di valersi delle guardie in servizi estranei.*

Nessuno del corpo delle guardie di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo stesso, salvo il caso di mobilitazione a' termini dell'art. 5 della legge.

Art. 118. — *Riscontro speciale del servizio di vigilanza.*

§ 1. Il direttore generale delle gabelle fa esercitare da suoi delegati una diretta sorveglianza sulle prestazioni di servizio e sul contegno dei componenti il corpo della guardia di finanza.

§ 2. Questi delegati hanno il diritto di richiedere a tutti gli uffici l'assistenza di cui hanno bisogno per compiere il loro mandato; e ad essi devono essere resi ostensibili gli atti e documenti di ufficio che loro occorressero.

TITOLO V.

SERVIZI INTERNI DEL CORPO.

CAPO I.

Uffici, corrispondenza e rapporti.

Art. 119. — *Corrispondenza e registri di ufficio.*

§ 1. La tenuta della corrispondenza, dei registri e di ogni altra carta d'ufficio è rispettivamente curata dal capo di circolo, dal comandante di luogotenenza e dal comandante di brigata.

§ 2. Tanto la corrispondenza, quanto i registri debbono rimanere presso il circolo, la luogotenenza o la brigata rispettivamente, salvo il caso di speciali eccezioni ordinate dall'intendente, e debbono essere consegnati dal titolare al suo successore, in caso di tramutamento dal posto o di cessazione anche temporanea dal servizio.

§ 3. La corrispondenza d'ufficio è regolata in via strettamente gerarchica, tranne i casi d'urgenza e le eccezioni speciali stabilite dal Ministero delle Finanze od indicate dai regolamenti del corpo.

§ 4. La corrispondenza colle autorità estranee all'Amministrazione è riservata agli intendenti; nei soli casi di urgenza è permesso deviare da questa prescrizione.

§ 5. Le Intendenze di finanza non devono però servirsi dei capi di circolo come intermediari nella corrispondenza tra esse e gli uffici esecutivi, evitando inoltre con gli stessi capi di circolo il carteggio non strettamente necessario, per non sovraccaricarli di lavoro di tavolo, a pregiudizio della vigilanza.

§ 6. I modelli dei registri e dei quadri d'ogni sorta concernenti il corpo sono determinati dal Ministero delle Finanze, che dà pure le istruzioni relative alla compilazione e alla trasmissione.

Art. 120. — *Rapporti sulle contravvenzioni accertate.*

§ 1. Avvenendo di accertare una contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti delle gabelle, le guardie d'ogni grado debbono riferirne agli uffici doganali o delle privative e stabilirne la constatazione mediante protocollo verbale; devono inoltre riferirne ai superiori diretti.

§ 2. Le guardie di finanza fanno risultare con processo verbale, che redigono e presentano all'autorità giudiziaria entro 24 ore dalla compilazione:

a) Gl'insulti, la rivolta, la resistenza e l'opposizione incontrata nell'adempimento delle loro attribuzioni;

b) Gli arresti operati di disertori o renitenti militari, di delinquenti, di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o di violenza alle guardie nell'esercizio delle loro funzioni;

c) L'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento;

d) Le contravvenzioni alle leggi di polizia marittima.

Art. 121. — *Scrivani per le scritture d'uffizio.*

§ 1. Ai capi di circolo sono assegnate una, due o più guardie (scelte o semplici), a seconda dell'importanza del circolo, esclusi di regola i sottuffiziali e gli agenti del servizio di mare, per le scritturazioni di ufficio.

§ 2. Queste guardie, per regola, devono essere prese fra quelle che si trovano nel luogo di residenza del capo di circolo, e scelte fra le meno atte al servizio attivo del corpo.

§ 3. Le guardie destinate a questo servizio non possono vestire l'abito borghese, nè in uffizio, nè fuori; e nei casi di particolari esigenze sono, dopo il loro servizio speciale, destinate a quelli propri del corpo.

CAPO II.

Tramutamenti di residenza.

Art. 122. — *Motivi del tramutamento.*

I tramutamenti di residenza nel corpo delle guardie di finanza si danno per interesse del servizio, per motivi di salute, o per provvedimento disciplinare. Non sono ammessi i tramutamenti per motivi di famiglia.

Art. 123. — *Autorità che ordina i tramutamenti.*

§ 1. Il direttore generale delle gabelle ordina il tramutamento degli ufficiali e quello dei sottufficiali e delle guardie da provincia a provincia.

§ 2. L'intendente di finanza ordina il tramutamento dei sottufficiali e delle guardie da circolo a circolo.

§ 3. Il capo di circolo, quello dei sottufficiali e delle guardie nella propria circoscrizione, previ accordi coll'intendente di finanza. All'uopo comunica all'intendente l'elenco del progettato movimento e questi lo rende esecutivo col suo *visto*. Occorrendo osservazioni esse sono scambiate sull'elenco medesimo.

Art. 124. — *Tramutamenti in via d'urgenza.*

Nei casi d'urgenza gli intendenti ed i capi di circolo possono dare provvisoriamente il tramutamento agli ufficiali; ed i comandanti di luogotenenza ai sottufficiali ed alle guardie nella propria circoscrizione, riferendone però immediatamente in via gerarchica al superiore competente.

Art. 125. — *Norme pei tramutamenti di provincia.*

§ 1. La trasmissione alla Direzione generale delle gabelle delle proposte di tramutamento da una ad altra provincia, di individui appartenenti al corpo delle guardie di finanza, si fa, salvo i casi di urgenza, alla scadenza d'ogni quadrimestre d'anno solare.

§ 2. Le proposte debbono farsi con un elenco in doppio esemplare. Su di esso s'inscrivono le guardie per le quali la traslocazione è giudicata necessaria: e le singole proposte sono corredate degli occorrenti documenti e degli estratti delle informazioni periodiche concernenti le guardie medesime. Un esemplare dell'elenco viene dalla Direzione generale retrocesso colle deliberazioni prese per ogni proposta.

§ 3. I tramutamenti per motivi di salute non debbono essere proposti, se non quando ne sia constatata l'assoluta necessità, mediante visita sanitaria delle guardie, e dopo che queste siano state traslocate in altro luogo della provincia giudicato più confacente alle condizioni di loro salute, senza ottenerne la guarigione.

Art. 126. — *Modo di ordinare il tramutamento.*

Il tramutamento si dà per ordine scritto. Il tramutamento deve datare dal 1° di ciascun mese.

CAPO III.
Servizi di caserma.

Art. 127. — *Servizi nei turni di riposo.*

§ 1. Le guardie nei turni di riposo possono venire comandate a scortare gli uffiziali del Corpo e gl'ispettori superiori delle gabelle nei loro giri di servizio, ed a trasportare la corrispondenza d'uffizio nei casi d'urgenza, allorchè col mezzo della posta non possa conseguirsi la necessaria speditezza.

§ 2. Il servizio di scorta agli uffiziali ed agli ispettori superiori, si eseguisce su richiesta di essi.

§ 3. Le guardie di scorta ai superiori, e quelle incaricate del trasporto della corrispondenza ufficiale, sono mutate di brigata in brigata.

Art. 128. — *Servizio di quartigliere e cuciniere.*

§ 1. Dal numero delle guardie (scelte o semplici) disponibili è dedotta giornalmente e per turno una guardia sola pel servizio di quartigliere. Ad essa spetta la custodia e la pulizia dei locali, mobili ed utensili ad uso collettivo della brigata, e la preparazione del vitto. Essa non può assentarsi dalla caserma se non per un gravissimo ed urgentissimo motivo, o senza una speciale licenza del comandante della brigata.

§ 2. Nelle brigate numerose possono essere assegnate alla preparazione del vitto una o più guardie, indipendentemente dal servizio di quartigliere.

Art. 129. — *Rivista delle guardie all'uscita dalla caserma.*

§ 1. Le guardie destinate ad un servizio fuori di caserma devono, avanti d'uscirne, essere passate in rivista dal comandante di brigata o da altro graduato affine di constatare:

a) Che siano in grado di prestare un buon servizio;
b) Che la loro tenuta sia regolare e pulita;
c) Che abbiano l'armamento e le munizioni prescritte;
d) Che abbiano le occorrenti provvigioni di bocca.

§ 2. Le guardie che escono di caserma per diporto devono essere nell'uniforme stabilita.

§ 3. I comandanti di brigata rispondono dell'osservanza di queste prescrizioni.

Art. 130. — *Orario di riposo ed appello serale.*

§ 1. Spetta ai comandanti di brigata, nelle località dove non havvi comandante di luogotenenza, di stabilire l'orario di riposo; l'ora dell'appello serale deve essere però sempre stabilita dal capo di circolo.

§ 2. Le guardie che hanno compiuto un servizio di perlustrazione od altro qualsiasi, possono uscire dalla caserma solo dopo il prescritto riposo.

§ 3. All'appello serale devono trovarsi presenti tutti gli individui di truppa in turno di riposo, e dopo di esso non potranno abbandonare la caserma se non sono comandati per ragione di servizio o senza uno speciale permesso del comandante della brigata, il quale non lo accorderà, se non per attendibili ragioni sotto la propria responsabilità.

Art. 131. — *Istruzione militare durante i turni di riposo.*

§ 1. L'istruzione militare è data alle guardie nei turni di riposo secondo che è stabilito dal comandante di luogotenenza, presi gli ordini dal capo di circolo ed in base alle esigenze del servizio. L'istruzione viene impartita dai sottuffiziali. Le guardie che si trovassero addette, anche temporaneamente, agli uffizi, non sono dispensate dall'istruzione. Lo stesso dicasi degli individui che per qualsiasi motivo non fossero alloggiati in caserma.

§ 2. Le guardie rivestite delle attribuzioni di agenti subalterni presso dogane o stabilimenti di privative sono dispensate dall'intervenire all'istruzione. Esse però sono soggette all'istruzione sulla scomposizione, composizione, nomenclatura e conservazione del moschetto e della daga, delle loro parti ed accessori.

Art. 132. — *Divieto d'ospitare estranei nelle caserme e nei posti di guardia.*

È vietato di ospitare o ricoverare nelle caserme e nei posti di guardia persone estranee.

Art. 133. — *Manutenzione dei locali, mobili ed utensili.*

§ 1. Ciascuno risponde personalmente dei guasti fatti ai locali, mobili ed utensili esistenti nelle caserme e nei posti di guardia. I comandanti di luogotenenza e di brigata ne vigilano la conservazione, promuovendo le disposizioni disciplinari ed amministrative necessarie, e rispondono d'ogni negligenza in proposito.

§ 2. Presso ogni caserma o posto di guardia deve rimanere copia dell'inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggio ivi esistenti, non esclusi gli attrezzi navali, ecc., di spettanza dell'erario e dell'amministrazione della massa del Corpo e dell'impresa di casermaggio, con apposita annotazione sulla rispettiva proprietà degli oggetti medesimi.

CAPO IV.
Guardie ammalate.

Art. 134. — *Cura delle malattie.*

§ 1. In caso di malattia le guardie d'ogni grado sono ricoverate negli ospedali militari.

§ 2. Qualora l'ospedale militare fosse lontano e l'ammalato non fosse in condizione di esservi trasportato, egli è ricoverato nel più vicino ospedale civile.

§ 3. Se la malattia fosse così grave da non consentire il trasporto allo spedale, sarà curato in caserma o fuori dello spedale, purchè l'impossibilità del trasporto risulti da autentica dichiarazione medica.

§ 4. Sono sempre escluse dalla cura nell'interno delle caserme le malattie d'indole contagiosa, e quando gl'individui affetti non fossero ammessi nello spedale, il comandante la brigata provvede all'isolamento o ricovero dei malati fuori di caserma, riferendone al superiore immediato.

§ 5. Le guardie conviventi colla famiglia possono essere curate presso di essa.

Art. 135. — *Notificazione delle malattie.*

Delle malattie che durano più di tre giorni si dà avviso immediato, per via gerarchica, al capo di circolo. Questi comunica al termine di ogni mese, nel prospetto della situazione della forza, all'intendente di finanza i nomi degli ammalati avuti durante il mese, coll'indicazione delle malattie e della loro durata.

Art. 136. — *Scorta delle guardie inviate agli ospedali.*

§ 1. La guardia inviata all'ospedale deve essere provveduta dal proprio comandante di brigata del biglietto d'entrata all'ospedale.

§ 2. La guardia inviata all'ospedale vi è scortata da un compagno allorquando, essendo aggravata, possa aver bisogno di soccorso durante il tragitto, come pure nel caso in cui sia incolpata di qualche reato, ed occorra di assicurarsi contro la possibile diserzione dal Corpo. L'accompagnamento all'ospedale delle guardie ammalate deve essere eseguito mediante rimessione di esse da una ad altra brigata fino a destinazione, e non già in modo continuato per parte della scorta dal luogo di partenza.

§ 3. La guardia di scorta, sotto la propria responsabilità, non abbandonerà l'ammalato, se non dopo averlo consegnato a chi ha

l'incarico presso l'ospedale di ricevere gli ammalati, e di ritirare il biglietto d'entrata, oppure alla guardia che debba succederle nella scorta.

§ 4. Le guardie malate e quelle di scorta sono durante il viaggio considerate come se movessero per causa di servizio, ed hanno perciò diritto alle indennità ed alle facilitazioni per le percorrenze in ferrovia concesse per i viaggi per ragione di servizio.

Art. 137. — *Custodia delle robe degli ammalati.*

Le armi, le robe, dedotti gli indumenti necessari pel malato, ed i valori di privata spettanza dei ricoverati nell'ospedale, sono ritirati dal comandante di brigata che ne risponde. Si tiene dal comandante di brigata un esatto inventario delle robe e dei valori di cui sopra.

CAPO V.

Armamento del Corpo.

Art. 138. — *Armamento degli uffiziali e della bassa forza.*

§ 1. L'armamento degli uffiziali, dei sottuffiziali e delle guardie è stabilito dalla tabella *B* annessa al regolamento d'istituzione e di disciplina.

§ 2. Le armi alla bassa forza vengono somministrate dallo Stato che ne conserva la proprietà e fornisce le munizioni necessarie, eccetto che le guardie sieno al servizio dei comuni, nel qual caso, l'armamento e la somministrazione delle munizioni sono a carico dei rispettivi municipi.

Art. 139. — *Armi corte da fuoco e munizioni da guerra.*

Le pistole e le rivoltelle, e le munizioni da guerra d'ogni sorta sono dati in consegna al comandante di brigata, che risponde della loro conservazione e della loro custodia, e rende conto della distribuzione e del consumo nei registri di servizio.

Art. 140. — *Custodia e conservazione delle armi.*

I sottuffiziali e le guardie sono garanti della custodia e della conservazione delle armi loro date; non possono impiegarle in usi estranei al servizio, nè valersi in servizio di altre armi.

Art. 141. — *Provviste delle munizioni e riparazioni delle armi.*

La somministrazione delle munizioni e le riparazioni alle armi sono ordinate dai comandanti di circolo, che vi provvedono nei modi stabiliti dal regolamento d'amministrazione, ritirando le armi guaste e somministrandone altre in sostituzione.

CAPO VI.

Atti giudiziari.

Art. 142. — *Atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme.*

Per l'eseguimento di atti giudiziari, civili o criminali, nell'interno d'una caserma, se ne deve dare previamente avviso al comandante della luogotenenza e nei casi urgenti al comandante della brigata, i quali devono deferire alla richiesta ed agevolarne l'eseguimento.

Art. 143. — *Citazioni ed intimazioni alle guardie.*

I comandanti di brigata danno accesso libero nelle caserme agli uscieri o messi delle autorità competenti per eseguire le intimazioni e notificazioni di cui fossero incaricati. Provvedono parimenti affinchè i messi e gli uscieri suddetti possano notificare gli atti alle guardie interessate.

Art. 144. — *Procedura per l'arresto delle guardie.*

Quando dalle autorità competenti sia stato spiccato mandato di arresto contro individui del Corpo, si deve, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al capo immediato degli arrestandi, che risponde dell'arresto e ne riferisce ai suoi superiori. Ciò si fa specialmente quando gli arrestandi fossero nelle caserme od in eseguimento di un servizio comandato.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione del 15 giugno 1881:

Reynaud cav. Luigi, segretario, lire 2860.
Corso Aniello, sottomaestro nel corpo Reale Equipaggi, lire 620.
De Laurentiis Raimondo, archivista, lire 3360.
Freymberg o Freyberg o Freber Anna Maria, vedova di Giorgio Rocchi, indennità lire 1870 — A carico dello Stato lire 834 08 — A carico del comune di Napoli lire 1035 92.
Campagnano orfane nubili di Vincenzo, lire 750.
Palmieri comm. Giuseppe, ispettore nel genio civile, lire 6160.
Liberati Luigi, uomo di fatica presso il Senato, indennità lire 1200.
Todeschi o Tedeschi Giuseppe, delegato di sicurezza pubblica, lire 1724.
Buccola Basilio, usciere, lire 1232.
Parruzia Giuseppa, vedova del cav. Giovanni De Caroli, lire 609 41.
Tarchi o Jarchi Teresa, vedova di Landi Alessandro, lire 1568.
De Santis o De Sanctis Mª Clorinda e Virginia, figlie di Gaetano, lire 251 27.
Bertocco Angelica Apollonia, vedova di Baldan, detto Tognon Luigi, provvigione giornaliera centesimi 30.
Candiani Anna Mª, vedova di Fagiani Bartolo, lire 864 20.
Cassol Giuseppe, falegname, provvigione mensile lire 12 81.
Negri comm. Pier Eleonoro, tenente generale, lire 8000.
Galluccio Mª Teresa, vedova di Orsini Giuseppe, lire 346 66.
Porcù Vincenzo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1100.
Massi Oreste, brigadiere id., lire 575.
Farina Giovanni Battista, maresciallo d'alloggio id., lire 960.
Masera Francesco, id. id., lire 1060.
La Valle Letterio, giudice di Tribunale, lire 1631.
Primicerio Luisa, figlia nubile di Gennaro, lire 170.
Gazzaniga Francesco, sottobrigadiere doganale, lire 405 60.
Martignoni Emilia, vedova di Ducloz de Piazzoni cav. Attilio, lire 1017 66.
Ponsiglione Emanuele, commissario censuario, lire 1800.
Corrado Rosa, vedova di Vincenzo Valentini, ind. lire 8000.
Rossi Gerolamo, ricevitore del registro, lire 3732.
Delle Piane Gio. Battista, commissario di dogana, lire 2829.
Aulicino Clementina, vedova del cav. Francesco Melchiorre, indennità lire 6824.
Landini Luigi, archivista, lire 2880.
Ciccarelli Rachele, vedova di Concezio Gentile, lire 1400.
Pieraccini Luigi, vicecancelliere, indennità lire 2108.
Tosini Rosa, vedova di Maggi cav. Tommaso, lire 904.
Marcolini o Marcollini Ida, orfana di Stefano, lire 645.
Del Vaglio Nicola, guardiano carcerario, lire 468.
Matta Paolo, soldato, lire 533 33.
Pau Andrea, registratore presso gli Archivi di Stato, lire 2080.
Massa marchesa Maria, vedova di Clavarino marchese Giulio, lire 634 66.
Pillito cav. Ignazio, archivista lire 2640.
Bilancioni Maria, vedova di Coraducci Camillo, ind. lire 3961.
Bandieri Luigia, vedova di Muratori comm. Pietro, indennità lire 2453 33.
Giannelli Mª Giuseppa, vedova di Franco Antonino, lire 341.
Bracco Teresa, vedova di Revelli Giovanni, lire 208.
Tedone Stefano, vicecancelliere, lire 900.
Salvadei Cesare, giudice, lire 2800.
Da Pozzo Giacomo, ufficiale alle scritture, lire 2123.
Salvoni Elisa, vedova di Bertocchi Raffaele, lire 416.
Mauro Vincenza, vedova di Salvi Carlo, indennità lire 1333.
Falca Antonio, agente nelle Dogane, lire 960.
Guri Giuseppe, segretario, lire 2400.
Principato Girolamo, registratore presso gli Archivi di Stato, lire 1728.
Tribone Paola Anna, vedova di Vagnozzi Vincenzo, lire 485 66.
Mairone Chiaffredo, soldato, lire 300.
Tosi Giovanni Battista, brigadiere doganale, lire 405 60.
Vallebona Luigia, vedova di Villa Giacomo, lire 232 50.
Rossini Domenica, vedova di Schiavetti Giacomo, lire 196.
Giannini Anna, orfana di Battista, lire 352 — A carico dello Stato lire 313 18 — A carico del comune di Livorno lire 38 82.
Di Bona Benedetto, archivista, lire 2836.
Giochi o Giuochi Mª Rosa, vedova di Giovanni Livilla, Levilla o Le Ville, lire 866 66 — A carico dello Stato lire 544 62 — A carico del comune di Roma lire 322 04.
Corazza Angelo, copista, lire 1040.
Riva Bartolomeo, ufficiale alle visite, lire 2496.
Marchia-Giannuccio Cesare, ispettore del Demanio, lire 2588.
Troise Anna Mª, vedova di Maisano Salvatore, lire 400.
Carli Lucrezia, visitatrice nelle Manifatture tabacchi, lire 576.
Monteforte Pasquale, cancelliere di Pretura, lire 1002.
Boutal Paola, vedova di Eula Sebastiano, lire 711.
Turani Ester Mª, vedova di Adelasio Alessandro, lire 359 66.
Mancini Rosa (eredi), vedova di Ferranti Francesco, e Ferranti Adele, Grazia, Teresa, Alessandra e Rosalba, orfane del suddetto, lire 119 22.
Franciscolo Giuseppe, operaio di artiglieria, lire 465.
Finestra Nicola, soldato, lire 533 33.
Pontieri Mª Giuseppa, vedova di Basso Lazzaro, lire 161 66.
Stefanelli Lodovico, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Aragni Giuseppe, caporale, lire 288.
Cocoziello Angelo, appuntato nei carabinieri, lire 435.
Botto-Micca Bartolomeo, capitano medico, lire 1983 98.
Piccolo Mª Filomena, vedova di Nanoja Eugenio, lire 42 50.
Chiotti Giacomo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Barcellino Pietro, guardia di sicurezza pubblica, lire 417 60.
Solito Francesca, vedova di Piazza Giuseppe, lire 434 66.
Fauzone di Noceto contessa Maria, vedova di Amico di Meane Tommaso, lire 708 39.
Alietti Giuseppe, servente postale, lire 864.
Migliano Caterina, figlia nubile di Francesco, lire 68.
Scotto Emanuela, vedova di Vacca Gennaro, indennità lire 5333.
Sala Luigi, guardia di sicurezza pubblica, lire 204.
Gavazzi cav. Pietro, medico direttore sanitario militare, lire 2850.
Fossi Francesco, sottobrigadiere doganale, lire 195.
Lazzaroni Pietro, soldato, lire 300.
Fuschini Caterina, vedova di Babacci Agostino, lire 468 66.
Bombara Giacomo, guardia doganale, lire 540.
Ascenzione Teresa, orfana nubile di Vincenzo, lire 24 67.
Leidi cav. Francesco, tenente colonnello, lire 3700.
Della Noce Domenico, tenente, lire 1350.
Ancillotti Marianna, vedova di Luchini Attilio, lire 436 80.
Benedetto Pietro, operaio nelle fabbriche d'armi, lire 367.
Cincotti Gaetano, usciere, lire 482.
Brustia Andrea, sottobrigadiere doganale, lire 436 80.
Raffo Lorenzo ed Euclide, figli di Giovanni, lire 433 33.
Di Lella Mª Rosa, vedova di Capasso Gaetano, lire 150 33 — A carico dello Stato lire 107 — A carico del comune di Napoli lire 43 33.
Patinella Francesca, vedova di Sciortino Giuseppe, lire 435.
Monaldi Maddalena, vedova di De Angelis Domenico, e De Angelis Anna, Michelangelo e Giovanni, orfani del suddetto, lire 208 54.

Donghitto Pietro Lorenzo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1080.
Masini Marianna, vedova di Lodoli Edoardo, lire 996 66.
Fiore Anna, orfana di Giovanni, lire 105.
Savio Filippo, furiere maggiore, lire 560.
Frascoli Carlo, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1040.
Barbieri Maria, vedova di Reggianini Alfonso, lire 646 66.
Cocciolla Ferdinando, ricevitore nell'Amministrazione del dazio consumo di Napoli, lire 2240 — A carico dello Stato lire 788 44 — A carico del comune di Napoli lire 1451 56.

Con deliberazione del 22 giugno 1881:

Pirrone Maria Antonia, vedova del cavaliere Filippo Minutilli, lire 720.
Bellotti cav. Francesco, caposezione, lire 3248.
Santacroce Giuseppe, computista, lire 1200.
Ferrari Filippo, cancelliere, indennità lire 2128.
Pangrazio o Pancrazio Agape, vedova di Andrea Piola, lire 225.
Englen Emma, Edgardo ed Elena, figli di Mariano, lire 1288 66.
Giusti M[a] Emma, Averardo, Teresa, Augusto e Zaira, orfani di Gaetano, lire 668 33.
Monachesi Maria, vedova di Fioretti Ettore, lire 400.
Longa cav. Carlo Francesco, direttore nell'Amministrazione del lotto, lire 3188.
Guaita Ismaele, computista catastale, lire 1141.
Patria Giuseppe, tenente, lire 1275.
Ajazzi Parisina, orfana di Alessandro, lire 465 66 — A carico dello Stato lire 408 61 — A carico del comune di Pistoia lire 46 35 — A carico del comune di Firenze lire 10 70.
Poggi Carlo, commissario nelle dogane, lire 2640.
Romeo Agnese, vedova di Pampelone Antonino, lire 850.
Petrucci Gioacchino, pretore, lire 2046.
Vialetto Francesco, pretore, lire 1466.
Garavelli Carlo, aiutante ragioniere geometra del genio militare, lire 820.
Ricciardolo o Licciardolo Maria, vedova di Andrea De Spirito, lire 188 33.
Bava Marianna ed Amalia, orfane di Rosario, lire 289.
Longhi sac. cav. Alessandro, direttore spirituale di Liceo, indennità lire 1108.
Tremolada Pietro, caposquadra telegrafico, indennità lire 2275.
Baroni Lelio, appuntato nei carabinieri, lire 558.
Nibilone Virginia, vedova del cav. Eugenio Cavallini, lire 544.
Lanfredi Maria, vedova di Achille Alessandro, lire 210.
Borghese M. Caterina, vedova di Martoglio Michele, lire 150.
Falsina cav. Mauro, tenente colonnello, lire 3500.
Prinetti Pietro, capitano, lire 1751 65.
Lucchesi Rosa, vedova di Giuseppe Meola, lire 206.
Vinci Demetrio, guardia doganale, lire 309.
Sbardella Carolina, vedova di Corradi Nicola, e Corradi Maria e Giuseppa, orfane del suddetto, lire 241 87.
Macchiavelli M[a] Carmela, M[a] Saveria ed Antonia, orfane di Domenico, indennità lire 833.
Pezzuto cav. Gio. Battista, tenente, lire 1300.
Cerutti Carolina, vedova di Bianchini Giuseppe, indennità lire 3325.
Gulinelli Gaetano, sergente, lire 753 33.
Scaccia Lodovico, agente delle imposte, lire 2187.
Santamaria Angelo, sottobrigadiere doganale, lire 630.
Musettini sacerdote Andrea, direttore spirituale del Liceo di Massa, indennità lire 991.
Moccia Pasqua, Maria e Genoveffa, orfane di Vito, lire 97 50.
Massa Adele, vedova di Ottavi dott. Paolo, indennità lire 2166 66.
Biagiotti Carolina, vedova di Luigi Bertocchi, lire 329 28.
Bonassin Geltrude vedova di Antonio Bladl, provvigione giornaliera centesimi 51.
Jacobacci Maria, vedova di Bianconi Cleofe, lire 451 50.
Bontempo-Rey cav. Giuseppe, capitano contabile, lire 1814 99.
Cajmi o Caimi cav. Girolamo, capitano, lire 2250.
Muratori Lodovico, guardia doganale, lire 585.
Agnese Pietro, sottobrigadiere doganale, lire 585.
Moraldo Gio. Battista, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 960.
Risso Giovanni Antonio, guardiano carcerario, lire 431.
Mari Luisa, figlia nubile di Filippo, lire 232 20.
Marchioni o Marchionni Giuditta, vedova di Caccialupi Giovanni, lire 345 68.
Foglisso Angelo, commesso doganale, lire 1120.
Ronca Giuseppe, aiutante del genio civile, lire 1240.
Gazzarini Domenico, tenente doganale, lire 1650.
Righetti Giuseppa, vedova di Minini Giovanni, indennità lire 1000.
Giorgi Carlo, capoguardiano carcerario, lire 960.
Calderino Michelangelo, corriere postale, lire 2112.
D'Ambrosio Alessandro, sottoarchivista, lire 1200.
Muzzoloni Lucia, vedova di Pedrazza Giuseppe, lire 260.
Peduzzi Fedele, ragioniere, lire 3199.
Della Croce Giuseppe, tenente, lire 1020.
Forti Pasqua, vedova di Gioacchini Paolo, lire 232 50.
Terzi Luigia, vedova di Biancone Cesare, lire 402 66.
Del Mazza Baldassarre, capo guardiano carcerario, lire 920.
Giorrani Domenico, cancelliere, lire 1666.
Mammarella Angela Rosa, vedova di Leandri Vincenzo, lire 150.
Bocchi Teresa, vedova di Celli Leopoldo, lire 210.
Villani Giacomo, guardia di S. P., lire 388 80.
Motta Giovanni Spirito, sottobrigadiere di S. P., lire 675.
Becattini Olinto, agente delle imposte, lire 1659.
Vandoni Annunziata, vedova di Vesin Giacomo, lire 1233 33.
Rota Giovanni Ercole, brigadiere doganale, lire 630.
Fuppallo Adelaide ed Emilia, orfane minorenni di Lorenzo, lire 196 66.
Poerio Teresa, vedova di Pugliatti Francesco, lire 127 50.
Bosi Clementina, vedova di Benucci Giovanni, lire 882.
Valli Serafino, sottobrigadiere doganale, lire 405 60.
Pierpaoli Alessandro, id., lire 195.
Marone Benedetto, cancelliere di Pretura, lire 1344.
Negre Agostino, brigadiere di S. P., lire 520.
Veronese Giuseppe, sottocapoguardia carceraria, lire 746.
Ferretti Matteo, brigadiere doganale, lire 720.
De Nuzzo Carmine, guardia id., lire 540.
Perrono-Cacciafoco Carlo Lorenzo, cannoniere, lire 533 33.
Visetti Luigi, magazziniere, lire 1287.
Castelli Clemente, guardia doganale, lire 585.

Con deliberazione del 30 giugno 1881:

Romeo Gaetana, vedova di Gioacchino Gambino, lire 1275.
De Cicco Carlo, capo guardiano carcerario, lire 502.
Tessera cav. Errico, consigliere delegato, lire 3194.
Piazzi Nicola Cesare, ingegnere del genio civile, lire 2325 — A carico dello Stato lire 691 41 — A carico della provincia di Brescia lire 1633 59.
Bossi Ercole, ufficiale alle scritture, lire 1710.
Mattei comm. Felice, ispettore del genio navale, lire 7400.
Galli Luigia, vedova di Bertolotti Francesco, ind. lire 1200.
Compagnone Giuseppe, sottispettore forestale, lire 1633.
Macchia Lidia od Elidia, vedova di Forti Luigi, ind. lire 2533.
Comanducci Luigi, ricevitore del bollo straordinario, lire 2977.
Scopetani Luisa, vedova di Odoardo Bianchi, ind. lire 3500.

Di Martino Tobia, capo furiere, lire 940 80.
Aruta Francesco, operaio d'arsenale, lire 300.
Moletti Gio. Battista, maresciallo d'alloggio di S. P., lire 900.
Gatti Giovanni, brigadiere id., lire 750.
Casanova Giovanni Antonio, tenente, lire 1200.
Castro Federico, nocchiere, lire 725.
Parodi Angiola, vedova di Zolerzi Vincenzo, lire 933 33.
Bernardi Domenico, capolavorante, lire 565.
Morandini Caterina, vedova di Barbaro Giovanni, lire 432 10.
Andreini Caterina, vedova di Vincentelli Giuseppe, lire 414 39.
Ambrosioni cav. Filippo, consigliere di Prefettura, lire 3025.
Pascucci Francesco, guardia carceraria, indennità lire 758.
Borelli Andrea, sottobrigadiere doganale, lire 195.
Ferro Paolo, guardia di S. P., lire 388 80.
Fabroni Luisa, vedova di Tito Massaini, indennità lire 4277.
D'Aiello Orsola, vedova di Lucerino Michele, lire 240.
De Alessandri avv. Saverio, pretore, lire 1643.
Orazi Clorinda, vedova di Francesco De Cosiron, lire 595.
Farese Nicoletta, vedova del cav. Orazio Avitabile, lire 775.
Cimarelli Errichetta, orfana di Vincenzo, indennità lire 1700.
Ruggiero Giovanni, guardia del dazio consumo di Napoli, lire 588 — A carico dello Stato lire 129 48 — A carico del municipio di Napoli lire 458 52.
Bernini Giuseppe, maresciallo d'alloggio di S. P., lire 900.
Cornero Giuseppe, brigadiere forestale, indennità lire 875.
Falco Filippo, impiegato dei cessati Consigli degli Ospizi, lire 1728 — A carico dello Stato lire 282 07 — A carico della provincia di Benevento lire 1445 93.
Mantile o Mandile Vincenzo, guardia doganale, lire 540.
Riccoboni Maria, vedova di Vicentini Andrea, lire 345 68.
Marando Rosario, brigadiere doganale, lire 470 40.
Alagna Francesco Paolo, guardia id., lire 405 60.
Vitale Carlo, tenente di cavalleria, lire 1125.
Boni Tommaso, capitano, lire 1814 99.
Rondone Carlo, vicebrigadiere nei carabinieri, lire 398 40.
Guglielminetti Eugenio, tenente, lire 675.
Maggi Giuseppe, furiere, lire 534.
Parascandolo Michele, sottonocchiere, lire 565.
La Placa Natale, ufficiale di porto, lire 2112.
Fasoli Antonio, guardiano carcerario, indennità lire 1500.
Cavalletti Luciano, applicato di sicurezza pubblica, lire 1248.
Gargiulo Salvatore, capofuochista, lire 465.
Docci Francesca, vedova di Nicola Lucente, lire 645 66.
Berrino Bartolomeo, guardiano carcerario, indennità lire 1562.
Puglia Aniello, secondo nocchiere, lire 725.
Picinelli o Piccinelli Annibale, ragioniere nell'Amministrazione provinciale, lire 3200.
Padula-Grimaldi Maria, vedova di Gabriele Raffaele, lire 200.
Valentini Pietro Ercole, sergente, lire 415.
Treccani Ciro, segretario, lire 1550.
Pionati Giovanna, vedova di Greco degli Orsini Gaetano, indennità lire 5000.
Toscani Serafino, guardia carceraria, indennità lire 800.
Murgia Domenico, guardia di sicurezza pubblica, lire 192.
Licciardi Antonino, marinaro, lire 465.
Facciano Pietro, soldato, lire 300.
Capelli o Cappelli cav. Angelo, tenente, lire 1500.
Pastene Domenico, marinaro, lire 360.
Tomè Sante, brigadiere nei carabinieri, lire 530.
Petrunti Clorinda, vedova del comm. D'Alena Luigi, lire 2666 66.
De Giovanni Maria, vedova di Lovati Gaetano, lire 440.
Ferraretto o Ferrareto Luigi, guardia carceraria, lire 651.
Terrile Maria, vedova di Prot Giacomo, lire 410.
Villatore Angelo, inserviente, lire 518.
Bertini cav. Giuseppe, direttore delle poste, lire 3092.
Bizzozaro Angela, vedova di Funaro Giuseppe, lire 293 33.
De Michele Giovanni, delegato di S. P., lire 1860.
Poggi Giovanna, vedova di Virgilio Lauli, lire 640.
De Simone Filippo, orfano di Francesco, lire 191 66.
Lanzarotti Gaetana, vedova di Pietro Estraugeros, lire 360.
Fabbio Mª Felicia, vedova di Gio. Giacomo Simone, lire 130.
Fiaschi Errichetta, vedova di Guarducci Vincenzo, lire 250.
Jaracitano Carmine, sottocapo fuochista, lire 465.
Manenti Domenico, soldato, lire 300.
Gariglio Lucia, vedova di Merlo Giovanni, lire 250.
Viazzi Alberto, guardia carceraria, lire 437.
Cossina Andrea, id., lire 468.
Lerda Lodovico, soldato, lire 300.
Babascio Alessandro, capitano commissario, lire 2093 98.
Giacchetti Gio. Agostino, tenente, lire 1300.
Arena Caterina, vedova di Massara Giovanni, lire 450.
Bruno Domenica, vedova di Aliprandi o Alibrandi Francesco, lire 214.
Leoni Luigi, capitano, lire 1975 99.
Poirè cav. Lorenzo, capitano, lire 2250.
Carbonazzi Carolina, vedova del cavaliere Giuseppe Benati, lire 1166 66.
Marin Valentino, furiere, lire 962 40.
Giannini Maria Assunta, vedova di Giuseppe Giovannetti, lire 169 20.
Albanese Raffaela, vedova di Giosafatte Pezzano, lire 155.

Con deliberazione del 6 luglio 1881:

Falletti Ermenegilda, vedova di Gargano cavaliere Sebastiano, lire 888 66.
D'Ambrosio Gaetano, tenente colonnello, lire 3570.
Spalla comm. Luigi, direttore capo di divisione al Ministero della Guerra, lire 3854.
Tizi Faustino, cancelliere, lire 1536.
Omati cav. Giuseppe, consigliere nella Amministrazione provinciale, lire 2880.
Robecchi fu comm. Emilio (eredi), avvocato generale di Cassazione, lire 7150.
Appiani Giulia, vedova del suddetto, lire 2383 33.
Raimondo Gio. Battista, magazziniere, lire 2853.
Graziani cav. Domenico, conservatore delle ipoteche, lire 3803.
Giraldi Alfonso, vicesegretario, indennità lire 1750.
Moleti Giovanni Salvatore, assistente nel genio militare, lire 1440.
Tanchi Caterina, vedova di Proto cav. Michele, lire 750.
Pozzi comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, lire 7200.
Lauria Teresa, vedova di Giuseppe Battafarano, lire 290.
Chiti Zelinda, vedova del cav. Antonio Antonini, lire 980.
Abate cav. Carlo, colonnello, lire 5000.
Carollo Leopoldo, caporale, lire 360.
Ratti Agostina, vedova di Vallauri Lorenzo, lire 217 33.
Mancino Emanuela, vedova di Pietro Vinaccia, lire 238.
Bertoldi Modesto, comune, lire 300.
Grassi Francesco, id., lire 300.
Fagnocchi Filippo, id., lire 300.
Molinari Clorinda, Maria Antonia e Giulia, figlie di Giovanni, lire 425.
Vanni Errico, guardia di P. S., lire 180.
Agalbato Rosalia, orfana di Errico, lire 127 50.
Bontade Giuseppe, tenente, lire 750.
Sinagra Basilio, caporale, lire 465.
Fanti Teresa e Filippo, orfani di Giuseppe, lire 84 19.
Melis Gaetano, pretore, lire 1700.

Erba Luigi, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 700 80.
Cippitelli Pietro, comune, lire 300.
Biglia Giuseppe, vivandiere, lire 312.
Galiani Giulia, orfana di Stefano, lire 1720.
Moretti Sinforosa, vedova di Vincenzo Franchini, lire 51 87.
Rava Benvenuto Matteo, soldato, lire 533 33.
Rabbia Mª Caterina, vedova di Arduino Gaspare, lire 155.
Bertolotti Luigi, capitano, lire 1498 33.
Frelich o Frailich Elisa, vedova di Giuseppe Beltrame-Nardi, lire 248 32.
La Chiesa Antonio, brigadiere doganale, lire 480.
Turlini Giacinto, computista, lire 1920 — A carico dello Stato lire 777 22 — A carico della provincia di Brescia lire 1142 78.
Righini Teresa, vedova di Bernardi Giuseppe e Bernardi, orfani del suddetto, lire 370 87.
Cavalca Francesco, appuntato nei carabinieri, lire 398 40.
Gibertoni Natalina, vedova di Srankota o Scrankota Venceslao, lire 165 55 — Trimestre funerario lire 124 16.
Menicagli Giuseppe, tenente, lire 1275.
Ciccoli Antonio, brigadiere nella gendarmeria pontificia, lire 768.
Messedaia Giovanna, vedova di Rossi Antonio, lire 345 68.
Rossi orfani del suddetto, sussidio di educazione lire 171.
Chiesa Giuseppa, vedova di Schieroni Carlo, lire 532.
Cuttica cav. Vincenzo, procuratore del Re, lire 3100.
Posca Mª Matilde, vedova di Cima Giovanni, indennità lire 1366.
Granella Vincenzo, cancelliere di Pretura, lire 1536.
Biggini Mª Luigia, vedova di Baccigalupi Paolo, lire 180 66.
Rinaldi Giuseppe, ingegnere del genio civile, lire 2223 — A carico dello Stato lire 1199 65 — A carico della provincia di Udine, lire 1023 35.
Bertocchi Argia, vedova di Clerico ingegnere Ernesto, lire 816.
Myller o Miller Mª Teresa, vedova di Albani Filippo e Albani orfani del suddetto, lire 370 87.
Bonomi Achille, commissario alle visite, lire 1895.
Montrezza Alessandrina, vedova di Lamponi marchese Filippo, indennità lire 11,111.
Marra Giovanni e Vincenzo orfani di Mariano, lire 373 33.
Foderà Achille, ufficiale alle scritture, lire 948.
Minetti Giulio, appuntato di S. P., lire 416.
Mirabito Matilde, figlia di Raffaele, lire 680.
Riva Carolina, vedova di Mameli Fedele, lire 533 33.
Visentini o Visentin Antonio, sottocustode idraulico, lire 298.
Bruschini Adele, orfana di Cesare, lire 832.
Lupo Antonio, ufficiale alle visite, lire 1922.
Sabatini Elisa, vedova di Ferrante Paolo, indennità lire 3777.
Rossi Mª Giuseppa, vedova di Bruni Carlo, lire 298 66.
Menegazzoli Maria, vedova di Franceschetti Pietro, indennità lire 1625.
Gualandris Carlo, ufficiale nelle Agenzie delle imposte dirette, lire 1229.
Scovazzi Domenico, segretario, lire 2333.
Squerci Giovanni Maria, commissario distrettuale, lire 2700.
Capello Carlo, macchinista, lire 1728 — A carico dello Stato lire 933 58 — A carico delle Ferrovie Alta Italia lire 794 42.
Joli Vittoria, vedova di Miotti Costantino, lire 303 33.
Lenzi Domenico, caposquadra telegrafico, lire 1044.
Morelli Errica, vedova di Cortese Francesco, lire 498.
Belli Giovanni Domenico, commissario nelle Dogane, lire 2580.
Esposito Teresa, vedova di Girgenti Francesco, indenn. lire 3529.

Con deliberazione del 13 luglio 1881:

Pirola Giuseppe, capitano, lire 2040.
Parisi cav. Raffaele, consigliere di Corte d'appello, lire 3777.
Battistelli Ida, vedova di Cartier Luigi, lire 593 33.
Hornbostel Giulia, vedova di Eugenio Rodriguez, lire 807 50.
Casavola Giovanna, vedova del cav. Prologo Arcangelo, indennità lire 7777.
Soccorsi Virginia, Elvira e Rodolfo, orfani di Francesco, lire 630.
Magnaghi cav. Cesare, consigliere nell'Amministrazione provinciale, lire 4008.
La Licata o Alicata Salvatore, soprastante nell'Amministrazione di Magione e Ficuzza, indennità lire 663.
Dolce Salvatore, guardia doganale, lire 540.
Tedeschi Giuseppe, ricevitore del dazio consumo di Roma, lire 2565 — A carico dello Stato lire 1489 35 — A carico del comune di Roma lire 1075 65.
Stuart Giacomo, archivista d'Intendenza, lire 1940.
Fraschetti Pietro, guardia carceraria, indennità lire 500.
Milano Rosa, vedova di Pietragalla Aristotile, lire 293 33.
Maggini Francesco, caposquadra telegrafico, lire 1040.
Esposito Alessandro Filippo, usciere, indennità lire 1133.
Carloni Vincenza, vedova di Solfanelli Vincenzo, e Solfanelli Agar ed Aristide, orfani del suddetto, lire 363 46.
Bongiovanni Stefano, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1020.
Pacini dott. Massimiliano, agente delle imposte, lire 2341.
Fuligni o Follini Angelo, guardia forestale, indennità lire 550.
Fontana Giovanni, delegato di S. P., lire 1416.
D'Anna Antonietta, vedova di Santaniello Michele, ind. lire 2200.
Brusa cav. Tito, ingegnere, lire 3413 — A carico dello Stato lire 1042 31 — A carico della provincia di Perugia lire 2370 69.
Ledda Gavino, uffiziale d'ordine, lire 1053.
Paravella Rosa, vedova di Briasco Agostino, ind. lire 2533.
Carcano Luigi, registratore, lire 2400.
Vola Giacomo, furiere, lire 415.
Opletal Anna, vedova di Biasiu Giuseppe, lire 345 68.
Cuatto Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1040.
Piani Mansueto, tenente id., lire 1560.
Lazzaro o Lazzari Maria, vedova di Peruzzi Antonio, lire 279 28.
De Vecchis Teresa e Giulia, figlie nubili di Michele, lire 414 96.
Puppi Augusta, vedova di Muzzatti Gio. Batt., provvigione mensile lire 8 55.
Pirozzi Michele, operaio, lire 216.
Granatelli Veneranda, vedova di Barabà Giovanni, lire 195 35.
Giannini Antonietta, vedova di Leopoldo Spadoni, lire 750.
Borgesio Giovanni, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1080.
Tomei-Albiani Carli Marianna, vedova di Tommi-Bruschini Francesco, lire 1442 28.
Pratolongo Errichetta, vedova di De Petro Giuseppe, indennità lire 3555.
Bianchi Tobia, guardiano carcerario, indennità lire 1000.
Calienno Salvatore, cancelliere di Pretura, lire 1260.
Somma Francesco, registratore, lire 2112.
Lotti Alceste, volante nell'Amministrazione del dazio consumo di Pisa, lire 1506 52 — A carico dello Stato lire 12 13 — A carico del municipio di Pisa lire 1494 39.
Mulazzani Andrea, ricevitore del registro, lire 2419.
Barcucci Carlo, orfano di Giuseppe, lire 707 33.
Simondini Mª Paolina, vedova di Saliva Gio. Battista, lire 195.
Medda Efisio, sottocapo guardiano carcerario, indennità lire 1200.
Trentacoste Francesco, guardia forestale, id. lire 850.
Utili Vincenzo, guardiano carcerario, id. lire 933.
Rossi Gaetano, registratore, lire 2133.
Nuzzolo Mª Carmela, vedova di Columbo Nicola, indennità lire 4444.
Bruni comm. Stanislao, consigliere di Cassazione, lire 6533.
Garofalo Giovanna, vedova di Esposito Francesco, indennità lire 850.

Bergonzini Anna, vedova di Borghi Gio. Battista, lire 224.
Vottero Giorgio, guardia carceraria, lire 975.
Rigoni Caterina, vedova di De Stefani cav. Luigi, lire 1038 33.
Poli Nicolò, ufficiale alle visite, lire 1706.
Solari Rosa, vedova di Henriquet Leone, lire 400 — A carico dello Stato lire 193 98 — A carico delle Ferrovie Alta Italia lire 206 02.
Restuccia Francesco, guardia doganale, lire 390.
Malleo Giuseppe, agente delle imposte, lire 2800.
Minucci Carlo, brigadiere di S. P., lire 250.
Beltrami Giovanni, guardia doganale, lire 180.
Piterà Angela, vedova di Carlo Anduno, lire 188 33.
De Maria Paolo, guardiano carcerario, indennità lire 1125.
Del Buono Adelaide, vedova di Raffaele Puggelli, lire 150.
Giuberti Errico, guardia doganale, lire 495.
Fumagalli Adolfo, tenente, lire 1350.
Trois Francesco, maresciallo d'alloggio nei Reali carabinieri, lire 700 80.
Saccone Francesco, nocchiere, lire 856.
Girardi Odoardo, appuntato nei carabinieri, lire 435.
Barnaba Rosa, vedova di Garioni Gio. Battista, lire 353 33.
Di Grazia Elisabetta, orfana di Silvestro, lire 103 54.
Zaffieri Giuseppa, vedova di Walpot Lodovico, indennità lire 4666.
Giacon Teresa, vedova di Bergamin Carlo, provvigione giornaliera centesimi 25.
Pichi Lucrezia, vedova di Jest cav. Giuseppe, lire 1333 33.
Ungaro Sabino, Giovanna e Luigi, orfani di Pasquale, lire 241 66.
Fagnillo Antonia, vedova di Gioacchino Casciato, lire 171 66.
Chenis Domenica, vedova di Domenico Bobbio, lire 348 24.
Rezzonico Gio. Battista, capotecnico nelle manifatture tabacchi, lire 1967.
Soave Carlo, agente delle imposte, lire 2625.
Zanganella Angelo, comune, lire 300.
Dolcini Francesco, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 700 80.
Recalcati Giovanni, id., lire 1040.
Brugnatelli cav. Ercole, consigliere di Prefettura, lire 3678.
Bernago Lorenzo, consigliere id., lire 2606.
Franchini Paolo, guardarme, lire 1000.
Capponi cav. Pietro, tenente, lire 1250.
De Nobili Carolina, vedova di Braglia Francesco, lire 645 33.
Consoli Vincenzo, guardia carceraria, lire 420.
De Crescenzo Silvia, Maria, Luigi ed Emma, figli di Salvatore, lire 255.
De Maria Michele, sergente, lire 415.
Morino Andrea, cannoniere, lire 533 33.
Koievar o Coievar Maria, ved. di Bernardino De Bei, lire 281 60.
Siesto Gerardo, caporale, lire 465.
Valizzone cav. Leonardo, maggiore, lire 3060

MINISTERO DELLA MARINA

NOTIFICAZIONE *per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di due farmacisti di seconda classe nella Regia Marina.*

È aperto un esame di concorso per la nomina di due farmacisti di 2ª classe nel personale farmaceutico della R. Marina, con l'annuo stipendio di lire 1800.

Tale esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della Marina, avanti apposita Commissione, e principierà il giorno 19 giugno del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda, scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della Marina (Segretariato generale, divisione 1ª), non più tardi del 5 giugno detto, ed indicheranno in essa il proprio domicilio.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Diploma originale di libero esercizio in farmacia, conseguito in una delle Università del Regno;
2. Atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 30;
3. Certificato sull'esito di leva;
4. Certificato di buona condotta;
5. Certificato di penalità della cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione sono nati.

Gli aspiranti dovranno essere sani e senza imperfezioni fisiche. Quest'ultima condizione sarà accertata mediante apposita visita sanitaria fatta immediatamente prima dell'esame.

L'esame consterà di due prove, una cioè in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema di fisica e chimica generale. Questo tema sarà estratto a sorte tra quelli compresi nel programma *A*, e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti nello spazio di sei ore, sotto la vigilanza continua di uno degli esaminatori. Non è permesso agli aspiranti, durante questa prova, di consultare libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre temi, per ciascun candidato, intorno alle seguenti materie:

Chimica (programma *B*).
Materia medica e tossicologia (id. *C*).
Farmacologia (id. *D*).

Questi temi, uno per ciascuna materia, saranno estratti a sorte tra quelli compresi nei relativi programmi.

La durata della prova verbale sarà di un'ora circa (20 minuti per ogni tema).

Ciascun esaminatore disporrà di dieci punti per ogni prova.

Per essere dichiarati idonei è necessario che la media dei punti ottenuti dai candidati, nelle due prove costituenti l'esame, raggiunga i sei decimi dei punti disponibili.

Ai candidati che avranno la nomina verranno rimborsate le spese di viaggio, considerandoli come farmacisti di 2ª classe già in servizio.

Roma, li 28 marzo 1882.

Per il Segretario Generale: G. MARTINEZ.

Programma d'esame per la nomina a farmacista di 2ª classe.

A. — Fisica e chimica generale.

1. Aria atmosferica, suoi effetti fisici e chimici, barometro, aneroide.
2. Pressione esercitata dai liquidi, principio di Archimede, bilancia idrostatica, areometri in generale, loro descrizione.
3. Calorico e suoi effetti, termometri, pirometri.
4. Calorico raggiante, riflesso e specifico, teorie relative.
5. Luce, scomposizione dei raggi luminosi, spettro solare, spettroscopio, linee di Frauenhofer.
6. Elettricità statica, macchine elettriche, eudiometro.
7. Elettricità dinamica, pile in generale, pila di Bunsen e di Daniel in particolare, teoria delle pile, effetti elettrolitici, legge del Faraday.
8. Forze chimiche secondo le vedute moderne, teoria elettrochimica, considerazioni sulle così dette coesione, affinità, virtù catalittica e loro modificazioni.
9. Leggi delle proporzioni chimiche, teoria di Dalton, degli equivalenti e degli atomi, atomicità.

10. Metalloidi, loro classifica, caratteri generali dei gruppi, metodi di preparazione.
11. Metalli, loro classifica, caratteri generali, metodo di estrazione, leghe.
12. Composti ossigenati dei metalloidi e ossidi dei metalli, idrati metallici.
13. Generalità sui sali, metodo per la ricerca delle basi e degli acidi relativi.
14. Analisi immediata delle sostanze organiche, separazione dei diversi principii per distillazione, sublimazione, spostamento e trasformazione, mezzi per assicurarsi della purezza dei composti separati.
15. Combustione e fermentazione.

B. — **Chimica.**

1. Acqua potabile, distillata ed ossigenata.
2. Azoturi d'idrogeno, acido azotico, ipocloro azotico.
3. Fosfuri idrici, anidride fosforica e suoi acidi.
4. Arseniuri idrici, acido arsenioso ed arsenico.
5. Gas solfidrico, anidride solforica, acido solforico di Nordhausen e normale.
6. Idracidi degli alogeni, acido clorico, bromico e iodico.
7. Gas delle paludi, ossido di carbonio, anidride carbonica.
8. Acido borico, silicico, stannico.
9. Solfuri metallici in genere, solfuri potassici, di antimonio, e mercurio in specie.
10. Combinazioni più importanti di cloroidi con i metalli.
11. Caratteri degli azotati, solfati, clorati e carbonati.
12. Carburi d'idrogeno in generale, cenno della loro classifica, primo termine della serie grassa, aromatica e naftalica.
13. Alcooli in generale, alcool etilico, etilenico e glicerico in particolare.
14. Etere etilico, acetico ed eteri aloidi, teoria dell'eterificazione.
15. Aldeidi in genere, aldeide etilica, valerica, benzoica e canforica in ispecie.
16. Idrati carbonici, zuccheri.
17. Amigdalino, cantaridino, digitalino, santonino, quassino.
18. Albumina, fibrina, caseina, urea ed uree composte.
19. Caratteri generali degli acidi organici, acido formico, lattico e butirrico.
20. Amidi ed amine in genere, asparagina ed anilina in ispecie.

C. — **Materia medica e tossicologia.**

1. Composti iodici e mercuriali, più usati in terapia.
2. Detti piombici, rameici e zincici, id.
3. Detti arsenicali, ferrici, id.
4. Detti alcalini, alcalino-terrosi, id.
5. Acido fenico ed acido salicilico.
6. Gialappa, scamonea, podofillina.
7. Aloe, rabarbaro.
8. Poligola virginiana, ipecacuana.
9. Kamala, cousso, olio volatile di felce maschio.
10. Scilla, colchico, colchicina.
11. Digitale, digitalino, caffeina.
12. Giusquiamo, belladonna, stramonio, fava del Calabar, loro alcoloidi.
13. Noce vomica, stricnina e suoi sali, curaro.
14. Segala cornuta, ergotina, acido gallico e tannico.
15. Oppio, morfina, codeina e sali relativi.
16. China, chinina e suoi sali.
17. Calamo, arnica, valeriana, valerati.
18. Muschio, castorio, canfora, assafetida.
19. Procedimenti nelle ricerche chimiche per gli avvelenamenti di composti minerali.
20. Processi chimici nella ricerca dei veleni organici.

D. — **Farmacologia.**

1. Acetato ammonico, potassico e rameico.
2. Acido acetico, benzoico e cianidrico.
3. Detto citrico, tartarico e ossalico.
4. Azotato argentico, cloruro aurico, zincico ed antimonico.
5. Detto bismutico, piombico e potassico.
6. Bromuro potassico, sodico, cianuro potassico.
7. Ipoclorito calcico, clorometria.
8. Chermes minerale, tartrato potassico antimonico.
9. Bitartrato potassico, tartrato borico potassico, e tartrato sodico effervescente.
10. Solfito sodico, calcico e magnesiaco.
11. Clorato potassico, borato sodico, solfato alluminico potassico.
12. Pirossilina, collodion, silicato potassico e sodico.
13. Cloroformio, iodoformio, idrato cloralio.
14. Generalità sugli estratti ed impiastri, idrolati, alcolati ed alcoliti.
15. Sparadrappo, taffettà, dischetti atropinici e calabarici.

CAMERANO NATALE, *gerente* — **ROMA** - Tip. EREDI BOTTA.